


Zurich Condominio

Contratto di Assicurazione per la protezione del Fabbricato a copertura dei rischi: Incendio e danni ai beni, Danni da acqua, Responsabilità civile del Fabbricato, Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato, Conduzione Unità immobiliari, Impianto fotovoltaico, Tutela legale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2025
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2025
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2025, redatte secondo le "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili del tavolo tecnico ANIA

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La Polizza protegge il Fabbricato dai danni che può subire o possono essere recati a terzi derivanti dalla proprietà e conduzione delle sue parti comuni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e danni ai beni:** danni materiali e diretti al Fabbricato causati da Incendio e altri eventi.
- ✓ **Danni da acqua:** danni materiali e diretti al Fabbricato per spargimento d'acqua dopo Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici. Zurich risarcisce i danni a terzi che l'Assicurato, come proprietario o conduttore degli Impianti idrici, deve pagare se civilmente responsabile per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.
- ✓ **Responsabilità civile del Fabbricato:** danni a terzi, compresi i Locatari, che l'Assicurato deve risarcire se civilmente responsabile per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, dovuti a un evento connesso alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.
- ✓ **Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato:** danni patrimoniali che l'amministratore ha causato colposamente a terzi, compresi i condòmini, e di cui è civilmente responsabile, per aver violato i doveri professionali durante le sue attività per il condominio assicurato.
- ✓ **Conduzione Unità immobiliari:** danni a terzi che i conduttori delle singole Unità immobiliari devono risarcire per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.
- ✓ **Impianto fotovoltaico:** danni materiali e diretti a ogni Impianto fotovoltaico al servizio del Fabbricato assicurato e alle relative batterie per qualsiasi evento improvviso e accidentale non escluso. Sono in copertura anche le spese di demolizione, sgombero e di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi. L'Assicurato può aggiungere con un Premio più alto il Furto, gli Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo, Terremoto, Inondazione e Alluvione, Danni indiretti.
- ✓ **Tutela Legale:** Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti del Fabbricato.

L'Assicurazione è prestata entro i limiti delle Somme assicurate e dei Massimali indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ danni che derivano da atti dolosi dell'Assicurato;
- ✗ danni subiti da soggetti che non sono considerati terzi;
- ✗ Fabbricati che non si trovano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Garanzia Responsabilità civile professionale di Amministratore del Fabbricato

- ✗ danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle svolte come dall'amministratore per conto del condominio assicurato.

Garanzia Conduzione Unità immobiliari

- ✗ danni all'Unità immobiliare del conduttore responsabile del Sinistro.

Garanzia Impianto fotovoltaico:

- ✗ danni subiti dall'Impianto fotovoltaico e sue parti, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, collaudo, manutenzione, revisione, aggiornamento, miglioramento, messa in esercizio.

Garanzia Tutela Legale:

- ✗ per proprietari e conduttori delle singole Unità immobiliari;
- ✗ in caso di Procedimenti penali per Delitto doloso:
 - casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa;
 - casi di patteggiamento.
- ✗ Controversie relative alla vita privata e familiare.
- ✗ Controversie relative alle aziende e all'Attività professionale.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie possono prevedere Limiti di Indennizzo/Risarcimento, Somme assicurate, Massimali, Scoperti o Franchigie indicati nelle Condizioni di Assicurazione o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Se non diversamente contrattualizzato in Polizza o all'interno delle garanzie aggiuntive, sono previste inoltre delle esclusioni, tra cui le seguenti principali:

Le garanzie Incendio e danni ai beni e Danni da acqua escludono:

- ! danni causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, variazione dei livelli di falda, Alluvione inondazione ed esondazione, Allagamenti, uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, mareggiate, maremoti, maree, gelo e Colpo d'ariete;
- ! danni dovuti a usura, corrosione o difetti di materiale, mancata manutenzione; danni da Fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, anche se dovuti a fulmine o altri eventi coperti dall'Assicurazione.

La garanzia Danni da acqua, inoltre, esclude:

- ! danni da traboccamento degli impianti di smaltimento acque da Rigurgito di fognature pubbliche; danni da Occlusione, umidità e Stillicidio;
- ! danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati; danni causati e subiti da Impianti idrici interrati e di irrigazione.

Le garanzie Danni da acqua, Responsabilità civile del Fabbricato, Conduzione Unità immobiliari escludono i danni:

- ! dovuti a lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione del Fabbricato; da umidità, Stillicidio o insalubrità dei locali, da Furto;
- ! alle cose e agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo;
- ! derivanti dall'esercizio di qualsiasi Attività professionale e da attività che riguardano la sfera privata dell'Assicurato.

La garanzia Responsabilità civile professionale di Amministratore del Fabbricato esclude:

- ! multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, imputate personalmente all'amministratore;
- ! la responsabilità dell'amministratore relativa a Furto, rapina, Incendio, smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi o di titoli al portatore.

La garanzia Conduzione Unità immobiliari esclude:

- ! i danni provocati dalla conduzione delle parti comuni del Fabbricato.

La garanzia Impianto fotovoltaico esclude i danni:

- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore o manutentore causati da maremoti, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, Terremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale, variazione dei livelli di falda, valanghe e slavine, Alluvione inondazione ed esondazione, Allagamenti.

La garanzia Tutela Legale esclude:

- ! operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili; eventi connessi alla proprietà o all'uso di veicoli a motore, Imbarcazioni o aerei; controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali.



Dove vale la copertura?

- ✓ Incendio e danni ai beni, Danni da acqua, Responsabilità civile del Fabbricato, Conduzione Unità immobiliari, Impianto fotovoltaico: Fabbricati che si trovano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
- ✓ Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato: danni avvenuti in Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
- ✓ Tutela Legale: vale per i seguenti paesi in cui è accaduto l'evento e in cui il Sinistro è processualmente trattato ed eseguito: • Danno extracontrattuale e Procedimento penale: Paesi europei • Controversie contrattuali: Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano • Opposizione a Sanzione amministrativa, Pacchetto Incentivi Fiscali, Consulenza legale telefonica: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Alla firma della Polizza il Contraente e l'Assicurato devono fornire a Zurich **informazioni veritiere, precise e complete** sul Rischio da assicurare. Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti che aumentano o diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, Contraente e Assicurato **devono subito avvisare** l'Intermediario assicurativo o Zurich. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita, in tutto o in parte, del diritto all'Indennizzo, l'annullamento della Polizza o il Recesso da parte di Zurich** (articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile). Se hanno sottoscritto o quando **sottoscriveranno altre assicurazioni per lo stesso Rischio**, il Contraente e l'Assicurato devono avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich (articolo 1910 del Codice Civile, *Assicurazione presso diversi assicuratori*). Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le compagnie nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre. **Non rispettare questi obblighi può comportare il mancato pagamento dell'Indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario assicurativo o a Zurich quando si firma la Polizza. Il Premio può essere pagato: in un'unica soluzione, obbligatoria per le Assicurazioni che durano meno di un Anno solare (durata temporanea); in rate semestrali, trimestrali e mensili, solo se Zurich decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni, senza costi in più. **Anche se si paga a rate, Il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.**

Il Premio comprende le imposte e può essere pagato con carta di debito o di credito, bonifico bancario, assegno bancario o circolare, denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge. Se le rate sono mensili, si può pagare solo con carta di credito (non prepagata) sempre la stessa fin dall'inizio, perché il pagamento sarà ricorrente e automatico.

Sono previsti meccanismi di adeguamento del Premio per vetustà del Fabbricato e indicizzazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale data oppure di pagamento del Premio se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza. L'Assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Per la Sezione 7 Impianto Fotovoltaico la copertura inizia dalla Data di entrata in esercizio.

L'Assicurazione può avere durata annuale, temporanea o poliennale. Per le Polizze con durata annuale e poliennale si può scegliere il tacito rinnovo; quelle con durata temporanea sono stipulate senza tacito rinnovo e finiscono automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza.

Con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza (iniziale o di eventuale tacito rinnovo), **Zurich, anche attraverso l'Intermediario assicurativo, può proporre per iscritto al Contraente modifiche al Premio o agli elementi contrattuali indicati in Polizza** (per esempio: Massimali, Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie) **alle stesse condizioni contrattuali di questo Set Informativo; se il Contraente decide di non accettare la proposta, non paga il Premio e il contratto finisce alla scadenza naturale senza bisogno che invii la Disdetta.**



Come posso disdire la polizza?

Polizza con tacito rinnovo annuale: la Disdetta deve essere comunicata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Annualità assicurativa.**

Polizza di durata poliennale pari o inferiore a 5 Anni: né il Contraente né Zurich possono recedere in anticipo; entrambi devono aspettare la scadenza prevista.

Polizza di durata poliennale superiore a 5 Anni: il Contraente può recedere solo dopo i primi 5 Anni **con preavviso di 30 giorni dalla scadenza dell'Annualità assicurativa.**

Recesso per Sinistro: sia il Contraente sia Zurich possono recedere dopo un Sinistro entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo oppure in qualunque momento da tutte le garanzie della Sezione 3 – Danni da acqua, dalle garanzie aggiuntive *Eventi speciali, Terremoto, Inondazione e Alluvione, Terrorismo* della Sezione 2 *Incendio e danni ai beni* e dalle garanzie *Terremoto, Inondazione e Alluvione* della Sezione 7 Impianto fotovoltaico. **Il Recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione.**

Modalità di Disdetta e Recesso: in tutti i casi la Disdetta o il Recesso devono essere comunicati con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Assicurazione per la protezione del condominio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Condominio

Data di ultimo Aggiornamento: gennaio 2025.
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Patrimonio netto di 763,7 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 417 milioni di euro e riserve patrimoniali per 346,7 milioni di euro.

Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Impresa autorizzata con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Sito internet: www.zurich-connect.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ESTENSIONI

GARANZIA INCENDIO E DANNI AI BENI

Garanzia base

- Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione e Implosione;
- caduta di aeromobili, ascensori e montacarichi;
- onda sonora;
- urto di veicoli stradali o di Imbarcazioni;
- sviluppo di fumo, gas, vapori;
- guasti causati dall'Assicurato o da terzi o causati per ordine delle autorità per impedire, fermare o limitare i danni provocati dagli eventi coperti;
- danni provocati dai ladri a Serramenti dei vani di uso condominiale, grondaie, pluviali.

Se conseguenti agli eventi sopra indicati, Zurich indennizza anche questi danni:

- spese per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento dovuto a Rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- danni dovuti al mancato godimento del Fabbricato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario;
- danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per il controllo dell'erogazione di servizi;
- danni a strade private di pertinenza del solo Fabbricato.

Zurich risarcisce i danni anche in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete, se fatte in buona fede e se le dichiarazioni non riguardano caratteristiche fondamentali o persistenti del Rischio.

<p>Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Eventi atmosferici</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate. • <u>Intasamento di grondaie e pluviali</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da acqua piovana penetrata dal Tetto o infiltrata nel Fabbricato e da acqua penetrata dal Tetto o infiltrata nel Fabbricato per neve o grandine. • <u>Sovraccarico di neve</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato causati da crollo del Tetto per sovraccarico di neve sul Tetto. • <u>Eventi sociopolitici</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da (1) Incendio, Esplosione e Scoppio che si verificano in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, Atti vandalici e dolosi da parte di terzi; (2) persone che partecipano a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano Atti vandalici o dolosi. • <u>Ordigni esplosivi</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da Esplosione e Scoppio di materie e ordigni esplosivi che l'Assicurato possiede legalmente o che sono presenti a sua insaputa anche nelle vicinanze del Fabbricato. • <u>Eventi atmosferici plus</u>: in aggiunta ai danni indennizzati dalla garanzia Eventi atmosferici, Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato subiti dal Cappotto termico. • <u>Danni da imbrattamento</u>: Zurich indennizza i danni da imbrattamento sul Fabbricato se riguardano le superfici delle pareti interne delle parti comuni, escluse le Dipendenze. • <u>Terrorismo</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio. • <u>Danni elettrici</u>: Zurich indennizza i danni da Fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del Fabbricato. • <u>Spese di demolizione e sgombero</u>: Zurich indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più adatta e vicina i residui del Sinistro indennizzabile e riconducibile agli eventi della garanzia base. • <u>Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino</u>: Zurich indennizza le spese di ricostruzione e ripristino, riconducibili ai Danni indennizzabili dalla garanzia base, sostenute e documentate per: onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti. • <u>Impianto solare termico</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti (1) subiti dall'Impianto solare termico posto a servizio del Fabbricato riconducibili ai Danni indennizzabili dalla garanzia base; (2) causati da gelo; (3) derivanti da "Eventi atmosferici" e "Eventi sociopolitici" e danni elettrici; (4) per Furto dei pannelli solari; (5) da atto vandalico commesso dai ladri. • <u>Terremoto</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da Terremoto e da Incendio, Esplosione, Scoppio causati dal Terremoto. • <u>Rottura Lastre</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati da Rottura accidentale di Lastre di pertinenza delle parti di Fabbricato di uso comune. • <u>Allagamento</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da Allagamento in seguito a un accumulo esterno di acqua. • <u>Inondazione e Alluvione</u>: Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da (1) inondazione, Alluvione ed esondazione; (2) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a inondazione, Alluvione ed esondazione.
<p>GARANZIA DANNI DA ACQUA</p>	
<p>Garanzia base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Colpa grave</u>: Zurich indennizza i danni previsti dalla garanzia anche se causati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei loro Familiari, delle persone di cui devono rispondere o dei Locatori.
<p>Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Spese di ricerca - Danni da spargimento d'acqua</u>: Zurich indennizza le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici che hanno causato lo spargimento d'acqua per rottura e Guasto accidentale. • <u>Spese di ricerca - Danni da spargimento d'acqua per Tubazioni interrato</u>: Zurich indennizza le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici interrati di pertinenza del Fabbricato che hanno causato lo spargimento d'acqua per Rottura o Guasto accidentale. • <u>Dispersione di gas</u>: Zurich indennizza le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le Tubazioni che hanno provocato la dispersione di gas. • <u>Occlusione di Tubazioni - danni a terzi</u>: Zurich risarcisce i danni a terzi che l'Assicurato deve pagare se civilmente responsabile per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali causati da spargimento d'acqua dovuto a: (1) Occlusioni degli Impianti idrici installati nel Fabbricato; (2) traboccamento o Rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del Fabbricato.

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gelo – danni materiali e diretti</u>: in caso di spargimento d'acqua dovuto a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo, Zurich indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e le spese di ricerca e riparazione. • <u>Gelo – danni a terzi</u>: in caso di spargimento d'acqua dovuto a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo, Zurich risarcisce i danni a terzi che l'Assicurato, come proprietario o conduttore degli Impianti idrici, deve pagare se civilmente responsabile per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali. • <u>Danni a cose in locali interrati o seminterrati di pertinenza dell'abitazione</u>: in caso di spargimento d'acqua dovuto a Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici, Zurich indennizza i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condòmini o dei Locatari. • <u>Danni a cose in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali</u>: in caso di spargimento d'acqua dovuto a Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici, Zurich indennizza i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condòmini o dei Locatari, adibiti ad attività artigiane o commerciali quali magazzini, depositi aziendali, laboratori o simili. • <u>Costo eccedenze consumo di acqua</u>: Zurich rimborsa il costo dell'eccedenza del consumo di acqua potabile rispetto al consumo abituale dovuto a Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici.
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO	
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività</u>: è assicurato il Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a un Sinistro risarcibile in base alla garanzia base Responsabilità civile del Fabbricato. • <u>Danni da inquinamento accidentale</u>: è assicurato il Risarcimento dei danni a cose involontariamente causati a terzi da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'atmosfera o di terreni o culture, insieme o separatamente, provocati da sostanze di qualunque natura. • <u>Committenza</u>: L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente causati a terzi, per morte o lesioni personali, quale committente di lavori delle parti comuni del Fabbricato per manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione. • <u>Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)</u>: Zurich paga i Risarcimenti per i danni causati da infortunio sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro (RCO) del Fabbricato, se l'Assicurato ne è civilmente responsabile per: morte e lesioni personali; azioni di rivalsa da parte di INAIL o qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale e INPS.
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORE DEL FABBRICATO	
Garanzia base	<p>L'Assicurazione vale anche per: sanzioni fiscali, multe e ammende al condominio o ai suoi singoli condòmini per errori dell'amministratore; danni causati da Furto, rapina, Incendio, smarrimento, distruzione, deterioramento di registri, disegni, atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici ricevuti per svolgere incarichi professionali; danni che derivano dalla responsabilità civile dell'amministratore per un fatto doloso o colposo dei suoi Prestatori di lavoro; la responsabilità civile dell'amministratore assicurato quale rappresentante del condominio committente di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione del Fabbricato per morte o lesioni personali involontariamente causate a terzi.</p>
GARANZIA CONDUZIONE UNITÀ IMMOBILIARI	
Garanzia base	<ul style="list-style-type: none"> • Zurich indennizza i danni da spargimento d'acqua se il danno è dovuto a Rotture o Guasti accidentali degli apparecchi elettrodomestici o dei relativi allacciamenti.
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danni al Mobilio domestico</u>: Zurich indennizza i danni al Mobilio domestico per Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, Implosione, sviluppo di fumo fuoriuscito a seguito di Guasto accidentale degli impianti termici del Fabbricato. • <u>Guasti cagionati dai ladri</u>: Zurich indennizza i guasti alle porte d'ingresso delle singole Unità immobiliari e delle Dipendenze provocati dai ladri e dall'intervento delle forze dell'ordine o degli organi di vigilanza privata; Furto della porta e sua installazione. • <u>Responsabilità civile dei singoli conduttori</u>: Zurich indennizza il Risarcimento dei danni che i singoli conduttori delle Unità immobiliari del Fabbricato utilizzate come residenza o domicilio abbiano involontariamente causato a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata.

GARANZIA TUTELA LEGALE

Garanzia base	<p>Forma base</p> <p>Sono comprese le spese:</p> <ul style="list-style-type: none">• per Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;• per Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello per violazioni in materia fiscale e amministrativa, e si verifica una di queste condizioni:<ul style="list-style-type: none">- l'Assicurato viene prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato;- il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di Reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale).• se l'Assicurato presenta opposizione davanti all'autorità competente contro una Sanzione amministrativa. <p>Forma completa</p> <p>Oltre a quelle previste per la Forma base, sono inoltre comprese le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none">• Danni extracontrattuali subiti per Fatto illecito di terzi;• controversie per richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali da parte di terzi, a causa di un suo presunto comportamento illecito;• controversie di Diritto civile di natura contrattuale, con un valore in lite superiore a 250 euro.
Ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo	<p><u>Pacchetto Incentivi Fiscali:</u> Zurich paga all'Assicurato l'Assistenza legale quando questi deve sostenere davanti alla Corte di Giustizia tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti.</p> <p>Il contenzioso deve riguardare le agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (per esempio Ecobonus, Sismabonus), comprese le impugnazioni contro i relativi atti o procedimenti.</p> <p>Se il contenzioso riguarda parti comuni del condominio, la garanzia copre anche i singoli condòmini.</p>

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA INCENDIO E DANNI AI BENI

Garanzia base	<p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scoppio, Implosione o Esplosione causati da materie e ordigni esplosivi.
Rischi esclusi con riferimento a tutte le garanzie della Sezione Incendio e danni ai beni	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">• che avvengono in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, dolo di terzi, a meno che non siano state acquistate ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo;• che avvengono in occasione di Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;• causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, qualunque ne sia la causa;• agli Impianti solari termici e agli Impianti fotovoltaici, a meno che non siano state acquistate ulteriori garanzie con Premio aggiuntivo.
Rischi esclusi con riferimento alle garanzie con Premio aggiuntivo della Sezione Incendio e danni ai beni	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">• per la <u>garanzia Eventi atmosferici</u>: danni causati da: traboccamento di gronde o pluviali; fuoriuscita dalle sponde di corsi o specchi d'acqua; formazione di ruscelli; accumulo esterno di acqua; rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico; sovraccarico neve; valanghe; slavine; infiltrazioni; umidità; Stillicidio; danni causati a: Impianti solari termici; Impianti fotovoltaici; impianto geotermico; recinzioni; cancelli; gru; cavi aerei; insegne; Cappotto termico; lucernari non in Vetro antisfondamento; palloni pressostatici; strutture geodetiche; tendostrutture; tensostrutture; baracche e quanto contengono; Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti; alberi; serre; coltivazioni floreali e agricole in genere; enti all'aperto;• per la <u>garanzia Intasamento di grondaie e pluviali</u>: danni da umidità e Stillicidio;• per la <u>garanzia Sovraccarico di neve</u>: danni da valanghe, slavine;• per la <u>garanzia Eventi sociopolitici</u>: danni da Furto; da imbrattamento; avvenuti durante confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate;• per la <u>garanzia Eventi atmosferici plus</u>: danni ai lucernari non in Vetro antisfondamento;• per la <u>garanzia Terrorismo</u>: danni da: inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica; da interruzione e anomali di processi di lavorazione;

	<ul style="list-style-type: none"> • per la garanzia <u>Danni elettrici</u>: danni: a lampadine; a tubi catodici; a valvole termoelettroniche; a resistenze scoperte e fusibili; dovuti a difetti di materiali e di assemblaggio e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o l'installatore; a impianti di erogazione di energia elettrica; a impianti telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; • per la garanzia <u>Spese di demolizione e sgombero</u>: spese per sgomberare i residui radioattivi disciplinati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modifiche; • per la garanzia <u>Impianto solare termico</u>: danni dovuti a: vizio di costruzione o difetto di installazione; inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; sovraccarico di neve; danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; danni di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'Impianto solare termico; • per la garanzia <u>Terremoto</u>: danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, a meno che siano collegate all'effetto diretto del Terremoto sul Fabbricato, danni da Furto, danni indiretti e che non riguardano la materialità del Fabbricato; • per la garanzia <u>Rottura Lastre</u>: danni: avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori di manutenzione; ai lucernari (sono in copertura quelli in Vetro antisfondamento); dovuti a installazione difettosa o vizio di costruzione; dovuti a rigature o scheggiature; da Furto e tentato Furto; da dolo di terzi; coperti dalle garanzie aggiuntive Eventi atmosferici ed Eventi atmosferici plus; • per la garanzia <u>Allagamento</u>: danni da: Alluvione, inondazione ed esondazione; fuoriuscita d'acqua dalle sponde di corsi d'acqua o di bacini; rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine; umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione; fuoriuscita d'acqua da Impianti idrici, igienici, termici, grondaie e pluviali, rottura od Occlusione; danni al contenuto che si trova dentro il Fabbricato; • per la garanzia <u>Inondazione e Alluvione</u>: danni: da umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione o penetrazione di acqua marina; da variazioni dei livelli di falda; danni a beni mobili all'aperto.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANZIA DANNI DA ACQUA

<p>Rischi esclusi con riferimento a tutte le garanzie della Sezione Danni da acqua</p>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino; • danni che avvengono in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove di Impianti idrici; • danni derivanti da Attacchi Cyber per i danni a terzi; • danni che avvengono in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, dolo di terzi; • danni che avvengono in occasione di Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; • danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, qualunque ne sia la causa; • danni agli Impianti solari termici e agli Impianti fotovoltaici; • danni dovuti alla committenza di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro; • danni dovuti a interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, a meno che non sia stata acquistata un'ulteriore garanzia con Premio aggiuntivo; • danni dovuti alla conduzione delle singole Unità immobiliari; • danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; • danni dovuti ad amianto e chrysotile; • danni derivanti da Impianti fotovoltaici e impianti geotermici; • danni che avvengono in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; • danni derivanti da Attacchi Cyber.
<p>Rischi esclusi con riferimento alle garanzie con Premio aggiuntivo della Sezione Danni da acqua</p>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Spese di ricerca - Danni da spargimento d'acqua</u>: ai pannelli radianti installati prima del 1° gennaio 2005. • <u>Occlusione di Tubazioni – danni a terzi</u>: provocati al Fabbricato assicurato. • <u>Gelo – danni materiali e diretti</u>: da spargimento d'acqua causato da Impianti idrici esterni al Fabbricato o interrati; causati dai locali senza impianti di riscaldamento; causati dai locali con impianto di riscaldamento non funzionante per 72 ore consecutive. • <u>Gelo – danni a terzi</u>: provocati al Fabbricato assicurato; da spargimento d'acqua causato da Impianti idrici esterni al Fabbricato o interrati; causati dai locali senza impianti di riscaldamento; causati dai locali con impianto di riscaldamento non funzionante per 72 ore consecutive.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DEL FABBRICATO	
Rischi esclusi con riferimento a tutte le garanzie della Sezione Responsabilità civile del Fabbricato	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti alla committenza di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro, a meno che non sia stata acquistata un'ulteriore garanzia con Premio aggiuntivo; • da spargimento d'acqua, per qualunque causa, o da Rigurgito di fogne; • dovuti a interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, a meno che non sia stata acquistata un'ulteriore garanzia con Premio aggiuntivo; • dovuti alla conduzione delle singole Unità immobiliari; • di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, a meno che non sia stata acquistata un'ulteriore garanzia con Premio aggiuntivo; • agli occupanti abusivi; • dovuti ad amianto e chrysotile; • derivanti a Impianti fotovoltaici e impianti geotermici; • che avvengono in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; • derivanti da Attacchi Cyber.
Rischi esclusi con riferimento alle garanzie con Premio aggiuntivo della Sezione Responsabilità civile del Fabbricato	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Danni da inquinamento accidentale</u>: i danni di cui l'Assicurato è responsabile a titolo di danno ambientale secondo le Norme in materia ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche). • <u>Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)</u>: le malattie professionali, l'asbestosi, la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice e da chrysotile.
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORE DEL FABBRICATO	
Garanzia base	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omissioni o ritardi nel pagamento e nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di Polizze di Assicurazione; • danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle coperte dall'Assicurazione; • danni che derivano da Attacchi Cyber.
GARANZIE DELLA SEZIONE PROTEZIONE APPARTAMENTO	
Rischi esclusi con riferimento alle garanzie Conduzione Unità immobiliari e Responsabilità civile dei singoli conduttori	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Unità immobiliare del conduttore responsabile del Sinistro; • dovuti alla committenza di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro; • da spargimento d'acqua, per qualunque causa, o da Rigurgito di fogne; • dovuti a interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi; • di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; • agli occupanti abusivi; • dovuti ad amianto e chrysotile; • derivanti da Impianti fotovoltaici e impianti geotermici; • che avvengono in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; • derivanti da Attacchi Cyber. <p>Per i danni da spargimento d'acqua della garanzia Conduzione Unità immobiliari, sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni da gelo e da Colpo d'ariete; • danni da traboccamento degli impianti di smaltimento acque; • danni causati da umidità, Stillicidio; • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino; • danni che avvengono in occasione di lavori di installazione o riparazione di apparecchi elettrodomestici o dei relativi allacciamenti.

<p>Rischi esclusi con riferimento alle garanzie con Premio aggiuntivo della Sezione Protezione appartamento</p>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per la garanzia <u>Danni al Mobilio domestico</u>: danni causati da (1) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, variazione dei livelli di falda, Alluvioni inondazioni ed esondazioni, Allagamenti, uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, mareggiate, maremoti, maree e frane, gelo e Colpo d'ariete; (2) usura, corrosione o difetti di materiale, mancata manutenzione; (3) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, dolo di terzi; (4) Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; (5) derivanti da Attacchi Cyber; per la garanzia <u>Guasti cagionati dai ladri</u>: danni da imbrattamento, a negozi e ad attività commerciali, derivanti da Attacchi Cyber; per la garanzia <u>Responsabilità civile dei singoli conduttori</u>: danni causati: (1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; (2) da umidità, Stillicidio o insalubrità dei locali, Furto; (3) alle cose e agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo; (4) dall'esercizio di qualsiasi Attività professionale; (5) da responsabilità civile della conduzione dell'Unità immobiliare e delle parti comuni del Fabbricato; (6) da proprietà, uso o detenzione di armi; (7) durante attività di volontariato; (8) proprietà e uso da parte dell'Assicurato di Mezzi aerei a pilotaggio remoto; (9) derivanti dalla proprietà e dalla circolazione di mezzi a motore o di Imbarcazioni; (10) da spargimento d'acqua, e le relative spese di ricerca e ripristino, se il danno è dovuto a Rotture o Guasti accidentali degli apparecchi elettrodomestici o dei relativi allacciamenti; (11) sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti; (12) dalla proprietà, detenzione, conduzione e uso di animali, ad eccezione degli Animali domestici; (13) agli immobili che l'Assicurato ha in locazione; (14) alle cose di terzi causati da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; (15) da inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali.
<p>GARANZIE DELLA SEZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</p>	
<p>Rischi esclusi con riferimento alla garanzia Danni diretti</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> che avvengono in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, Atti di terrorismo e di sabotaggio, difetti noti al Contraente/Assicurato, Furto, Rapina, malversazione, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, truffa, appropriazione indebita, guerra, requisizione, nazionalizzazione, confisca, insurrezione, sequestri e ordinanze di autorità, serrate di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, da attacchi chimici di natura estetica e da usura dovuti all'uso o funzionamento, umidità, brina e condensa, Stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, infiltrazione, animali e vegetali, lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento da urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto del Contraente o dell'Assicurato da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'Impianto fotovoltaico da malfunzionamento di hardware, Software o chip, perdita o alterazione di dati da funzionamento improprio dell'Impianto fotovoltaico, esperimenti e prove danni Indiretti a cavi interrati non protetti da manufatti e/o condutture che avvengono in occasione di Esplosione, Implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche da ordinanze o leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'Impianto fotovoltaico da inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione da errori di progettazione, calcolo, vizi di materiale, fusione, esecuzione e installazione. <p>Inoltre, per i rischi derivanti da Attacchi Cyber Zurich:</p> <ul style="list-style-type: none"> non indennizza i danni diretti e indiretti causati da: Cyberterrorismo; attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS; Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali; Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza; Minacce di Cyberestorsione; Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali. non paga: le spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali; Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali; costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa; costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali; qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.
<p>Rischi esclusi con riferimento alle garanzie aggiuntive sempre attive</p>	<p>Per la garanzia Spese di demolizione e sgombero: spese assicurate da questa garanzia per le parti di Impianto fotovoltaico e relative batterie che non sono state direttamente danneggiate.</p>

Rischi esclusi con riferimento alla garanzia Danni indiretti	<p>Se non indicato diversamente in Polizza, Zurich non indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> danni causati da difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, danni causati da dolo o colpa grave del Contraente e dell'Assicurato Atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, Atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato mediante attacchi di natura chimica e batteriologica difetto di rendimento dell'Impianto fotovoltaico o mancato raggiungimento delle performance attese, mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione, Attacchi Cyber, penali o indennità o multe dovute a terzi, danni indiretti se l'Impianto fotovoltaico non è ancora messo in esercizio perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività dell'Impianto fotovoltaico causati da: disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli Impianti danneggiati o distrutti, sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti, mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività dell'Impianto fotovoltaico.
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANZIA TUTELA LEGALE

Garanzia base	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo. Materia fiscale e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Operazioni relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili. Eventi connessi alla proprietà o all'uso di veicoli a motore, Imbarcazioni o aerei. Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA INCENDIO E DANNI AI BENI

Tutte le garanzie della Sezione Incendio e danni ai beni	<p>Zurich indennizza le spese e i danni se il Fabbricato rispetta queste caratteristiche costruttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> Costruzione Tradizionale Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).
Garanzia base	<ul style="list-style-type: none"> La copertura vale solo se i materiali coibentanti e di rivestimento combustibili sono stati messi in opera nel rispetto delle leggi vigenti.
Impianto solare termico	<ul style="list-style-type: none"> La qualità dei materiali e dei componenti deve essere certificata dalle aziende produttrici secondo gli standard previsti dalla normativa europea. L'Impianto solare termico deve essere inoltre progettato e installato secondo la legislazione nazionale e la normativa UNI EN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) in vigore al momento dell'installazione dell'impianto. Se l'Impianto solare termico e i suoi componenti e materiali non rispettano i requisiti e le normative di riferimento al momento della loro installazione o di loro eventuali successive modifiche all'impianto, l'Indennizzo prevede uno Scoperto del 30%. Se l'Impianto solare termico è installato sui Tetti delle Dipendenze del Fabbricato, il danno è indennizzato solo se: (1) la struttura portante dei Tetti delle Dipendenze deve essere uguale a quella del Fabbricato assicurato; (2) è sempre presente una recinzione (cioè una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell'area dove si trovano le Dipendenze.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO

Garanzia base	<ul style="list-style-type: none"> Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione: (1) l'Assicurato e i suoi Familiari; (2) quando l'Assicurato è una persona giuridica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari, se non sono condòmini o Locatari del Fabbricato; (3) i Prestatori di lavoro per i danni subiti quando svolgono le loro mansioni per conto del condominio; (4) l'amministratore del condominio solo quando subisce un danno per la sua stessa responsabilità. <p>Zurich non paga: (1) ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato, a meno che sia stata preventivamente autorizzata; (2) le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich; (3) multe, ammende, Spese di giustizia penale.</p>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORE DEL FABBRICATO	
Garanzia base	<ul style="list-style-type: none"> L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'amministratore durante il periodo di validità dell'Assicurazione a condizione che le richieste riguardino azioni che l'amministratore ha compiuto involontariamente dopo la data di inizio dell'Assicurazione. L'Assicurazione vale solo se l'amministratore non era a conoscenza di atti o fatti che potessero comportare richieste di Risarcimento (articoli 1892, 1893 del Codice Civile). L'Assicurazione vale solo per l'amministratore indicato in Polizza. Se cambia l'amministratore, la Polizza vale anche per il nuovo amministratore, ma la sua nomina deve essere stata deliberata in assemblea e verbalizzata e comunicata dall'amministratore a Zurich entro la prima scadenza di Annualità assicurativa successiva alla nomina. L'Assicurazione vale solo per la quota di responsabilità diretta dell'amministratore. È esclusa qualsiasi responsabilità solidale, che si ha quando più persone sono considerate responsabili insieme. Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione: l'amministratore del Fabbricato e i suoi Familiari; (2) quando l'amministratore del Fabbricato è una persona giuridica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore della persona giuridica e i Familiari, se non sono condòmini o Locatari del Fabbricato, (3) i Prestatori di lavoro per i danni subiti quando svolgono le loro mansioni per conto del condominio. Zurich non paga: (1) ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato, a meno che sia stata preventivamente autorizzata; (2) le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich; (3) multe, ammende, Spese di giustizia penale.
GARANZIE DELLA SEZIONE PROTEZIONE APPARTAMENTO	
Garanzie Conduzione Unità immobiliari e Responsabilità civile dei singoli conduttori	<p>Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione: (1) l'Assicurato e i suoi Familiari; (2) i genitori e i figli dell'Assicurato, tranne quando subiscono danni derivanti dallo spargimento d'acqua se residenti o domiciliati all'interno del Fabbricato ma in Unità immobiliari diverse da quella del conduttore responsabile del Sinistro; (3) i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'Assicurato, con l'eccezione dei casi di morte e lesioni personali. In quest'ultimo caso il Prestatore di lavoro non è comunque terzo quando coincide con l'Assicurato, un figlio, un genitore o un Familiare.</p> <p>Zurich non paga: (1) ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato, a meno che sia stata preventivamente autorizzata; (2) le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich; (3) multe, ammende, Spese di giustizia penale.</p>
Garanzia Responsabilità civile dei singoli conduttori	<p>In caso di lavori realizzati sull'Unità immobiliare del Fabbricato in economia direttamente dall'Assicurato senza ricorso a imprese di costruzioni o altri professionisti, l'Assicurazione è valida se sono rispettate le normative vigenti e i lavori non comportano interventi sulle strutture portanti o l'obbligo di rilasciare dichiarazioni di conformità.</p>
GARANZIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
Tutte le garanzie dei danni diretti	<p>Se l'Impianto fotovoltaico è installato sui Tetti dei Fabbricati o delle Dipendenze assicurate, Zurich indennizza i danni solo se questi Fabbricati o Dipendenze rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> Costruzione Tradizionale Costruzione in Bioedilizia – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM). <p>Zurich indennizza i danni materiali e diretti entro la Somma assicurata o il Limite di Indennizzo e Scoperto indicati in Polizza e diversi per tipologia di danno.</p>
Garanzie aggiuntive dei Danni diretti	<p>Spese di demolizione e sgombero - Limite di Indennizzo: 10% del Danno indennizzabile con un massimo di 50.000 euro per Sinistro e Annualità assicurativa</p> <p>Spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi - Limite di Indennizzo: 10% del Danno indennizzabile con un massimo di 25.000 euro per Sinistro e Annualità assicurativa</p> <p>Limite di età: la garanzia è valida per gli Impianti fotovoltaici fino a 60 mesi di età, calcolati a partire dalla Data di entrata in esercizio dell'Impianto fotovoltaico</p> <p>Furto Zurich indennizza i danni all'Impianto fotovoltaico solo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> il Furto avviene sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto fotovoltaico è fissato e se l'accesso all'Impianto fotovoltaico è avvenuto con definite condizioni Gli Impianti fotovoltaici sui Tetti devono essere installati su edifici abitati, cioè dove sono attive altre utenze oltre l'Impianto fotovoltaico.

	<p>Furto, Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo</p> <p>Zurich indennizza i danni materiali e diretti entro il Limite di Indennizzo e Scoperto indicati in Polizza se l’Impianto fotovoltaico è dotato di almeno uno di questi sistemi di protezione funzionanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. solo per la garanzia Furto: tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni sono di tipo “antifurto” o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari 2. Impianto di antifurto a protezione dell’Impianto fotovoltaico 3. sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme <p>In assenza di uno dei sistemi di protezione le garanzie operano con uno Scoperto maggiore come indicato in Polizza.</p> <p>Terremoto e Inondazione e Alluvione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limiti di Indennizzo: il Limiti di Indennizzo e Franchigia/Scoperto sono gli stessi presenti in Polizza nelle corrispondenti garanzie della sezione Incendio e danni ai beni del Fabbricato assicurato. Il Limite di Indennizzo riportato in Polizza è quindi complessivo sia per il Fabbricato assicurato che per l’Impianto fotovoltaico.
Garanzie danni indiretti	Zurich riconosce la diaria giornaliera indicata in polizza, fino a un massimo di 60 giorni a partire dalla data di denuncia del Sinistro e con una Franchigia riportata in Polizza.
GARANZIA “TUTELA LEGALE”	
Garanzia base	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia vale per la tutela dei diritti dell’Assicurato che sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o nei suoi confronti venga emesso decreto di archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale. In tal caso Zurich rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. • Le garanzie operano per: (i) nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia un condominio: (a) l’amministratore o il legale rappresentante; (b) i prestatori di lavoro del condominio; (ii) nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia una dimora unifamiliare o bifamiliare, una villa singola, una villa a schiera o porzione di Fabbricato: (a) il proprietario; (b) l’affittuario in caso di Procedimento penale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “opposizione alle Sanzioni amministrative” nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale qualora la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro. • Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto.
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	
Garanzia Incendio e danni ai beni	<p>Se non diversamente concordato, l’Assicurazione per alcune garanzie prevede Limiti di Indennizzo per Sinistro o per Annualità assicurativa, Franchigie e Scoperti, come di seguito elencato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzia base <ul style="list-style-type: none"> • <u>per i danni provocati dai ladri</u>: Limite di Indennizzo 5.000 euro; • <u>per le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile e per i danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l’erogazione di servizi</u>: Limite di Indennizzo 10.000 euro per Sinistro; • <u>per i danni ad affreschi, statue e simili opere di valore artistico e i danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato</u>: Limite di Indennizzo 10.000 euro; • <u>per il mancato godimento del Fabbricato, locato o abitato dall’Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino, con il limite di 360 giorni</u>: Limite di Indennizzo 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, si riferisce alle singole Unità immobiliari colpite dal Sinistro. - garanzie aggiuntive <ul style="list-style-type: none"> • <u>Eventi atmosferici</u>: per i Sinistri ai pannelli in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica: Limite di Indennizzo 5.000 euro; per i Sinistri alle antenne centralizzate (anche paraboliche) e alle parti comuni del Fabbricato di: Lastre, tettoie, bersò, verande, pensiline, costruzioni aperte da uno o più lati e strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato: limite di Indennizzo 10% della Somma assicurata con il massimo di 10.000 euro e Scoperto 10% minimo 1.000 euro; per i restanti Sinistri il Limite di Indennizzo è indicato in Polizza; • <u>Intasamento grondaie e pluviali</u>: per acqua piovana Limite di Indennizzo di 5.000 euro e Scoperto 10% minimo 500 euro; per neve e grandine Limite di Indennizzo e Scoperto/Franchigia sono indicati in Polizza; • <u>Eventi atmosferici plus</u>: Scoperto 10% minimo 1.000 euro e Limite del 10% della Somma assicurata con il massimo di 20.000 euro; • <u>Impianto solare termico</u>: Somma assicurata e Franchigia/Scoperto sono indicati in Polizza; • <u>per tutte le restanti garanzie i Limiti di Indennizzo e Franchigia/Scoperti sono indicati in Polizza.</u>
Garanzia Danni da acqua	<p>Se non diversamente concordato, l’Assicurazione per alcune garanzie prevede limiti di Indennizzo per Sinistro o per Annualità assicurativa, Franchigie e Scoperti, come di seguito elencato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanzia base <ul style="list-style-type: none"> • <u>per i danni materiali e diretti</u>: Limite di Indennizzo e Franchigia/Scoperto sono indicati in Polizza; • <u>per i danni a terzi</u>: Massimale per Sinistro e Franchigia/Scoperto sono indicati in Polizza.

	<ul style="list-style-type: none"> - garanzie aggiuntive • <u>Occlusione di Tubazioni - danni a terzi e Gelo - danni a terzi</u>: Massimale e Franchigia/Scoperto sono indicati in Polizza; • <u>per tutte le restanti garanzie i Limiti di Indennizzo e Franchigie/Scoperti sono indicati in Polizza.</u>
Garanzia Responsabilità civile del Fabbricato	<p>Se non diversamente concordato, l'Assicurazione per alcune garanzie prevede limiti di Indennizzo per Sinistro o per Annualità assicurativa, Franchigie e Scoperti, come di seguito elencato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</u>: Limite di Indennizzo per ogni infortunato e Franchigia/Scoperto sono indicati in Polizza; • <u>per tutte le restanti garanzie i Limiti di Indennizzo e Franchigie/Scoperti, se applicati, sono indicati in Polizza.</u>
Garanzia Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato	<p>Se non diversamente concordato, l'Assicurazione prevede il limite di Indennizzo per Sinistro e per Annualità assicurativa e la Franchigia/Scoperto sono indicati in Polizza.</p>
Garanzie Sezione Protezione appartamento	<p>Se non diversamente concordato, l'Assicurazione per alcune garanzie prevede limiti di Indennizzo per Sinistro e per Annualità assicurativa, Franchigie e Scoperti, come di seguito elencato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Conduzione Unità immobiliari</u>: Limite di Indennizzo e Franchigia/Scoperto, se applicati, sono indicati in Polizza. • <u>Danni al Mobiliario domestico e Guasti cagionati dai ladri</u>: Limite di Indennizzo per Sinistro e per Annualità assicurativa, per ogni Unità immobiliare e Franchigia/Scoperti, se previsti, come indicati in Polizza. • <u>Responsabilità civile dei singoli conduttori</u>: Limite di Indennizzo per Sinistro e per Annualità assicurativa per ogni Unità immobiliare, con il massimo di 100.000 euro per Assicurazione e Franchigia/Scoperti, se previsti, come indicati in Polizza.
Garanzia Tutela legale	<p>Se non diversamente concordato, l'Assicurazione per alcune garanzie prevede limiti di Indennizzo per Sinistro e per Annualità assicurativa come di seguito elencato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Anticipo spese legali e/o periti</u>: Limite di Indennizzo di 3.000 euro; • <u>onorari di un legale domiciliatario</u>, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia: Limite di Indennizzo di 3.000 euro per Sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro? Denuncia	<p>Denuncia di Sinistro</p> <p><u>Garanzia Incendio e danni ai beni</u> <u>Garanzia Danni da acqua</u> <u>Garanzia Responsabilità civile del Fabbricato</u> <u>Garanzia Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato</u> <u>Protezione appartamento</u></p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmettere una denuncia scritta e firmata all'Intermediario Assicurativo o a Zurich entro 5 giorni dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza. La stessa deve contenere descrizione dell'evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l'accertamento e la quantificazione di quest'ultimo. • dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nelle Condizioni di Assicurazione, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti. <p>Chi non rispetta questi obblighi può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo.</p> <p><u>Garanzia Tutela legale</u></p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dare tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Zurich affida la gestione dei Sinistri di Tutela legale a D.A.S.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due Anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due Anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Indennizzo o respingere la richiesta di Indennizzo, per le garanzie delle sezioni "Incendio e Danni ai beni", "Danni da acqua – danni materiali e diretti", "Protezione appartamento- Danni al Mobilio Domestico e Guasti cagionati dai ladri", o per comunicare l'eventuale non operatività della Polizza per le Sezioni", "Danni da acqua – danni a terzi", "Responsabilità Civile della proprietà del Fabbriato", "Responsabilità civile professionale di Amministratore del Fabbriato" e "Protezione appartamento – Conduzione Unità Immobiliari e Responsabilità civile dei singoli conduttori".</p> <p>Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).</p> <p>Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie delle sezioni "Incendio e Danni ai beni", Danni da acqua – danni materiali e diretti", "Protezione appartamento- Danni al Mobilio Domestico e Guasti cagionati dai ladri", ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie delle Sezioni Danni da acqua – danni a terzi", "Responsabilità Civile della proprietà del Fabbriato", "Responsabilità civile professionale di Amministratore del Fabbriato" e "Protezione appartamento – Conduzione Unità Immobiliari e Responsabilità civile dei singoli conduttori".</p>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente ha ricevuto la PEC o la raccomandata, Zurich gli deve rimborsare la parte di Premio imponibile (senza imposte) già pagata e non utilizzata per il periodo tra la ricezione della comunicazione di Recesso e la scadenza del periodo di Assicurazione.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Per la garanzia Tutela legale: <u>Controversie contrattuali</u>: Dopo 90 giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. Se la Polizza sostituisce analogo copertura, i 90 giorni decorrono dalla data di effetto della Polizza sostituita. <u>Tutti gli altri casi</u>: Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Se il Fabbriato è in costruzione o in Ristrutturazione totale, la copertura assicurativa si sospende e riprende a Ultimazione dei lavori. La sospensione non si applica alle coperture della garanzia base Incendio e danni ai beni, a esclusione dei danni da Furto o tentato Furto.</p> <p>Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione è sospesa automaticamente dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi scaduti devono sempre essere pagati.</p>



Come posso disdire la polizza?

<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che desiderano proteggere il Fabbriato indicato in Polizza dai danni che può subire o possono essere recati a terzi derivanti dalla proprietà del Fabbriato e conduzione delle sue parti comuni.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 17,9%, calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>Zurich deve rispondere al Reclamo entro 45 giorni dalla data in cui lo ha ricevuto. Per i Reclami che riguardano il comportamento degli Intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, Zurich può rispondere entro 60 giorni al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>Devono essere inviati all'IVASS i Reclami che:</p> <ul style="list-style-type: none">• riguardano l'accertamento del rispetto delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle loro norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore) da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli Intermediari e dei periti assicurativi• hanno ricevuto una risposta di Zurich che il cliente considera insoddisfacente o che è stata inviata dopo 45 giorni. <p>I Reclami devono essere inviati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per presentare il Reclamo a IVASS può essere utilizzato il modello disponibile sul sito dell'IVASS nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich-connect.it.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net – chiedendo di attivare la procedura FIN-NET.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>La mediazione è un passo necessario (come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria) prima di poter esercitare in giudizio un'azione civile che riguarda una controversia sui contratti assicurativi (escluse le controversie sul Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p> <p>Per la mediazione bisogna rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>La convenzione di negoziazione assistita è un passo necessario (come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria) prima di poter esercitare in giudizio un'azione civile che riguarda una controversia in materia di Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme che non superano € 50.000 (in quest'ultimo caso, a meno che si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p> <p>Per la negoziazione assistita, l'avvocato del cliente deve farne richiesta a Zurich.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., si può attivare se:</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle Condizioni di Assicurazione c'è una clausola compromissoria• si stipula / è stato stipulato un "compromesso", cioè un accordo che attribuisce agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Zurich Condominio

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari







Indice

Glossario	7 di 91
-----------------	---------









Sezione 1 – Norme comuni a tutte le garanzie

In quali Paesi vale l'Assicurazione?	15 di 91
Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?.....	15 di 91
Il Premio cambia di Anno in Anno?.....	16 di 91
Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?.....	17 di 91
Posso disdire l'Assicurazione?.....	17 di 91
Posso recedere dopo un Sinistro?	18 di 91
Ci sono casi in cui si può recedere sempre?	18 di 91
Quando e come devo pagare il Premio?	19 di 91
Quali obblighi ho?	19 di 91
Altre informazioni.....	21 di 91
Sempre in contatto: Area Clienti Riservata	21 di 91






Sezione 2 - Garanzia Incendio e danni ai beni

 Che cosa è assicurato e come?	22 di 91
2.1 Quali danni copre l'Assicurazione.....	22 di 91
2.2 Copertura per i Fabbricati in costruzione o Ristrutturazione totale	23 di 91
2.3 Indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete, ma fatte in buona fede.....	23 di 91
2.4 Diritto di surrogazione da parte di Zurich.....	23 di 91
2.5 Anticipo sugli Indennizzi.....	24 di 91
2.6 Garanzie aggiuntive a pagamento.....	24 di 91
 Che cosa non è assicurato?	32 di 91
2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni	32 di 91
 Come funziona l'assicurazione?	33 di 91
2.8 Ammontare della Somma assicurata.....	33 di 91
2.9 Forme di Assicurazione.....	33 di 91
 Cosa fare in caso di Sinistro?	35 di 91
2.10 Come si denuncia il Sinistro	35 di 91
2.11 Esagerazione dolosa del danno.....	35 di 91
 Come è gestito il Sinistro?	35 di 91
2.12 Chi e come valuta il danno	35 di 91
2.13 Che cosa fanno i periti	36 di 91
2.14 Tempi di gestione del Sinistro	36 di 91
2.15 Tempi di pagamento dell'Indennizzo	37 di 91
2.16 Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.....	37 di 91
 Sintesi Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.....	39 di 91





Sezione 3 - Garanzia Danni da acqua

	Che cosa è assicurato e come?	40 di 91
3.1	Quali danni copre l'Assicurazione.....	40 di 91
3.2	Garanzie aggiuntive a pagamento.....	40 di 91
	Che cosa non è assicurato?	44 di 91
3.3	Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.....	44 di 91
	Come funziona l'assicurazione?	46 di 91
3.4	Ammontare della Somma assicurata.....	46 di 91
3.5	Forme di Assicurazione.....	46 di 91
	Cosa fare in caso di Sinistro? Garanzia Danni da acqua: danni materiali e diretti	48 di 91
3.6	Come si denuncia il Sinistro	48 di 91
3.7	Esagerazione dolosa del danno	49 di 91
	Come è gestito il Sinistro? Garanzia Danni da acqua: danni materiali e diretti	49 di 91
3.8	Chi e come valuta il danno	49 di 91
3.9	Che cosa fanno i periti	49 di 91
3.10	Tempi di gestione del Sinistro	50 di 91
3.11	Tempi di pagamento dell'Indennizzo	50 di 91
3.12	Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.....	50 di 91
	Cosa fare in caso di Sinistro? Garanzia Danni da acqua: danni a terzi	51 di 91
3.13	Come si denuncia il Sinistro	51 di 91
	Come è gestito il Sinistro? Garanzia Danni da acqua: danni a terzi	52 di 91
3.14	Tempi di gestione del Sinistro	52 di 91
3.15	Tempi di pagamento del Sinistro.....	52 di 91
3.16	Gestione delle controversie	52 di 91
	Sintesi Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.....	53 di 91

Sezione 4 - Garanzia Responsabilità civile del Fabbricato

	Che cosa è assicurato e come?	54 di 91
4.1	Quali danni copre l'Assicurazione.....	54 di 91
4.2	Cosa cambia per i Fabbricati in condominio.....	54 di 91
4.3	Quali soggetti copre l'Assicurazione.....	54 di 91
4.4	Garanzie aggiuntive a pagamento.....	55 di 91
	Chi e che cosa non è assicurato?	56 di 91
4.5	Persone non considerate terzi.....	56 di 91
4.6	Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile del Fabbricato	56 di 91
4.7	Copertura per il Fabbricato in Ristrutturazione totale.....	57 di 91
	Cosa fare in caso di Sinistro?	57 di 91
4.8	Come si denuncia il Sinistro	57 di 91
	Come è gestito il Sinistro?.....	58 di 91
4.9	Tempi di gestione del Sinistro	58 di 91
4.10	Tempi di pagamento del Sinistro	58 di 91
4.11	Gestione delle controversie	58 di 91
	Sintesi Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.....	59 di 91

Sezione 5 - Garanzia Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato




	Che cosa è assicurato e come?	60 di 91
5.1	Quali danni copre l'Assicurazione	60 di 91
5.2	Quando è valida l'Assicurazione	60 di 91
5.3	Cosa succede se cambia l'amministratore	61 di 91
	Chi e che cosa non è assicurato?	61 di 91
5.4	Persone non considerate terzi	61 di 91
5.5	Danni, spese o circostanze che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato	61 di 91
5.6	Responsabilità solidale	61 di 91
	Cosa fare in caso di Sinistro?	62 di 91
5.7	Come si denuncia il Sinistro	62 di 91
	Come è gestito il Sinistro?	62 di 91
5.8	Tempi di gestione del Sinistro	62 di 91
5.9	Tempi di pagamento del Sinistro	63 di 91
5.10	Gestione delle controversie	63 di 91

Sezione 6 - Protezione appartamento





	Che cosa è assicurato e come?	64 di 91
6.1	Conduzione Unità immobiliari: quali danni copre l'Assicurazione	64 di 91
6.2	Garanzie aggiuntive a pagamento	64 di 91
	Chi e che cosa non è assicurato?	67 di 91
6.3	Persone non considerate terzi	67 di 91
6.4	Danni che non sono coperti dalla garanzia Conduzione Unità immobiliari	67 di 91
	Come funziona l'Assicurazione?	68 di 91
6.5	Forme di Assicurazione	68 di 91
	Cosa fare in caso di Sinistro?	
	Garanzie Danni al Mobilio domestico e Guasti cagionati dai ladri	69 di 91
6.6	Come si denuncia il Sinistro	69 di 91
6.7	Esagerazione dolosa del danno	70 di 91
	Come è gestito il Sinistro?	
	Garanzie: Danni al Mobilio domestico e Guasti cagionati dai ladri	70 di 91
6.8	Chi e come valuta il danno	70 di 91
6.9	Che cosa fanno i periti	70 di 91
6.10	Tempi di gestione del Sinistro	71 di 91
6.11	Tempi di pagamento dell'Indennizzo	71 di 91
6.12	Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno	71 di 91
	Cosa fare in caso di Sinistro?	
	Garanzie: Conduzione Unità immobiliari e Responsabilità civile dei singoli conduttori	72 di 91
6.13	Come si denuncia il Sinistro	72 di 91
	Come è gestito il Sinistro?	
	Garanzie: Conduzione Unità immobiliari e Responsabilità civile dei singoli conduttori	72 di 91
6.14	Tempi di gestione del Sinistro	72 di 91
6.15	Tempi di pagamento del Sinistro	73 di 91
6.16	Gestione delle controversie	73 di 91
	Sintesi Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	73 di 91

Sezione 7 - Impianto Fotovoltaico





Garanzia Danni diretti

	Che cosa è assicurato e come?.....	74 di 91
7.1	Quali danni copre l'Assicurazioneo.....	74 di 91
7.2	Garanzie aggiuntive sempre attive.....	74 di 91
7.3	Garanzie aggiuntive a pagamento	75 di 91
	Che cosa non è assicurato?	77 di 91
7.4	Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti.....	77 di 91
7.5	Copertura per il Fabbricato in Ristrutturazione totale.....	78 di 91
	Come funziona l'Assicurazione?.....	78 di 91
7.6	Forma di Assicurazione a Valore Totale.....	78 di 91
7.7	Forma di Assicurazione a Valore Totale - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale.....	79 di 91

Garanzia Danni indiretti

	Che cosa è assicurato e come?.....	79 di 91
7.8	Quali danni copre l'Assicurazioneo.....	79 di 91
7.9	Sospensione dell'Assicurazione.....	79 di 91
	Che cosa non è assicurato?	79 di 91
7.10	Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni indiretti.....	79 di 91
	Cosa fare in caso di Sinistro?	
	Garanzie Danni diretti e indiretti	80 di 91
7.11	Come si denuncia il Sinistro.....	80 di 91
7.12	Esagerazione dolosa del danno	81 di 91
	Come è gestito il Sinistro?	
	Garanzie Danni diretti e indiretti	81 di 91
7.13	Chi e come valuta il danno	81 di 91
7.14	Che cosa fanno i periti.....	81 di 91
7.15	Tempi di gestione del Sinistro	82 di 91
7.16	Tempi di pagamento dell'Indennizzo	82 di 91
7.17	Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno	82 di 91

Sezione 8 - Garanzia Tutela Legale

	Che cosa è assicurato e come?.....	84 di 91
8.1	Quale Rischio copre l'Assicurazione	84 di 91
8.2	Quali soggetti copre l'Assicurazione.....	87 di 91
8.3	Quando comincia la copertura assicurative e quando un Sinistro è in garanzia	87 di 91
	In quali Paesi vale l'Assicurazione?	88 di 91
8.4	Copertura territoriale della garanzia.....	88 di 91
	Che cosa non è assicurato?	88 di 91
8.5	Danni, eventi e circostanze che non sono coperti dalla garanzia Tutela Legale.....	88 di 91
8.6	Spese che DAS non paga o non rimborsa con la garanzia Tutela Legale	89 di 91
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	90 di 91
8.7	Come di denuncia il Sinistro.....	90 di 91
8.8	Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative	90 di 91
8.9	Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale.....	90 di 91
8.10	Quali responsabilità non hanno né Zurich né DAS.....	91 di 91
8.11	Quando si ricorre all'Arbitrato	91 di 91
8.12	Tempi di pagamento dell'Indennizzo	91 di 91

Guida alla lettura

Guida alle icone



Che cosa è assicurato e come?

Descrive cosa coprono e come funzionano le singole garanzie, con le eventuali limitazioni, e indica le garanzie base e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le loro caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Indica danni, eventi o persone non coperti dall'Assicurazione.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro: per esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo.



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sui tempi di accertamento del Sinistro da parte di Zurich e i tempi e le modalità di pagamento dell'Indennizzo.



In quali Paesi vale l'Assicurazione?

Indica i Paesi in cui la copertura assicurativa è valida.



Come funziona l'Assicurazione?

Indica le forme di Assicurazione applicabili alle garanzie.



Tabelle

Fornisce in forma di tabella informazioni che si riferiscono a determinate sezioni e garanzie.

In questo Set Informativo il significato delle parole con l'iniziale maiuscola è definito nel Glossario.

Decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, e oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato** sono di volta in volta **evidenziate come in questo paragrafo** o portati all'attenzione con **icone** quali:



per indicare le eccezioni,



per indicare un'informazione particolarmente importante



in caso di esclusioni



in caso di coperture

Riquadro esplicativo o box di consultazione

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti o esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.

Tali Informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.



Guida a Zurich Condominio

Zurich Condominio è l'Assicurazione che protegge il condominio sia dai danni che può subire sia da quelli che possono derivare dalla responsabilità civile della proprietà del Fabbricato e della conduzione delle parti comuni.

Le garanzie

Zurich Condominio offre diverse garanzie che rispondono alle esigenze assicurative del condominio, dei singoli condòmini come proprietari delle parti comuni, dei conduttori delle Unità immobiliari e dei Prestatori di lavoro quando svolgono le loro mansioni per conto del condominio:

- **Incendio e danni ai beni:** copre i danni materiali e diretti al Fabbricato provocati da Incendio e da una serie di altri eventi come, ad esempio, l'Esplosione, lo Scoppio, il fulmine e la caduta di ascensori e montacarichi. Oltre alla garanzia base si possono acquistare garanzie aggiuntive come, ad esempio, la copertura per i danni da Allagamento, da eventi atmosferici, da intasamento dei pluviali anche per acqua piovana.
- **Danni da acqua:** copre i danni materiali e diretti al Fabbricato e i danni a terzi provocati da spargimento d'acqua per la Rottura o il Guasto accidentale degli Impianti idrici. Oltre alla garanzia base si possono acquistare garanzie aggiuntive come, ad esempio, la copertura per: le spese di ricerca, riparazione o sostituzione delle parti degli Impianti idrici che hanno causato lo spargimento d'acqua, i danni dovuti a eventi particolari, come l'Occlusione di Tubazioni, Gelo e la perdita di acqua nei locali interrati sia di privati che di attività commerciali.
- **Responsabilità civile del Fabbricato:** risarcisce i danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose e animali, riconducibili alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. Oltre alla garanzia base si possono acquistare garanzie aggiuntive come, ad esempio, la copertura per i danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività, i danni da inquinamento accidentale, la committenza di lavori alle parti comuni del Fabbricato.
- **Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato:** risarcisce i danni patrimoniali causati a terzi e ai condòmini dall'amministratore, se considerato civilmente responsabile, nello svolgimento del proprio ruolo.
- **Protezione appartamento:** protegge il conduttore dai danni involontariamente causati a terzi nella conduzione della propria Unità immobiliare che fa parte del Fabbricato. Oltre alla garanzia base si possono acquistare garanzie aggiuntive a copertura dei danni da Incendio al Mobilio domestico, dei danni alle porte d'ingresso provocati dai ladri in caso di Furto e tentato Furto e una copertura basica per la responsabilità civile della vita privata dei singoli conduttori.
- **Impianto Fotovoltaico:** copre i danni materiali e diretti a: i) ogni Impianto fotovoltaico a servizio del Fabbricato assicurato e ii) alle relative Batterie di accumulo solo se sono espressamente assicurate (come, ad esempio, danni diretti da Incendio, da eventi atmosferici e da ogni altra causa). Oltre tale garanzia si possono acquistare garanzie aggiuntive come, per esempio, il Furto, Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo, i danni indiretti, il Terremoto.
- **Tutela legale:** offre Assistenza legale e paga o rimborsa le spese derivanti dall'Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato. Si può scegliere tra due forme di garanzia alternative:
 - **Forma Base**
 - **Forma Completa**, a cui si può aggiungere la garanzia Pacchetto Incentivi Fiscali per avere Assistenza legale anche per vertenze in ambito fiscale o tributario con l'Agenzia delle Entrate per lavori di ristrutturazione come ecobonus o sismabonus.

Glossario

I termini definiti in questo glossario integrano le Condizioni di Assicurazione a tutti gli effetti.

Le parti vi attribuiscono il significato riportato di seguito.

Allagamento - Presenza di acqua accumulatasi in un luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici.

Alluvione, inondazione ed esondazione - Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche se derivanti da eventi atmosferici, da qualunque causa provocati.

Animali domestici – Cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Anno - Periodo di tempo di 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Annualità assicurativa -

- in caso di Assicurazione di **durata annuale**, il periodo di un Anno che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di **durata annuale più frazione di Anno**, il periodo che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di **durata inferiore a un Anno** (durata temporanea), il periodo che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di **durata poliennale**, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

Arbitrato (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) – Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono attivare per definire una controversia su diritti disponibili o evitarne l'insorgenza.

Assicurato - Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni delle Condizioni di Assicurazione
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice civile, o la garanzia prevista nel contratto.

Assistenza/Fase stragiudiziale (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'Arbitrato, la conciliazione paritetica.

Attacco Cyber - Azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone.

Attacco DoS - Azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Atti vandalici - Vedi definizione di "Danneggiamento volontario (Atto di) – vandalismo".

Attività professionale - Qualsiasi attività che non riguarda la vita privata, anche se non svolta per guadagno.

Atto di sabotaggio - L'atto di danneggiamento compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atto di terrorismo

- Qualsiasi atto formalmente certificato come Atto di terrorismo ai sensi del Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) o altrimenti identificato o dichiarato come atto di terrorismo dai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei membri dell'Unione Europea o dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) o di uno dei suoi membri.
- Qualsiasi atto commesso da qualsiasi individuo o gruppo di individui designato come terrorista o gruppo terroristico o qualsiasi atto commesso da qualsiasi individuo o gruppo di individui che agiscano per conto di o in connessione con

qualsiasi organizzazione designata come organizzazione terroristica dai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei membri dell'Unione Europea o dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) o di uno dei suoi membri.

Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali - Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Atto illecito relativo alla sicurezza - Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della sicurezza di rete che a sua volta determina:

- Furto, alterazione o distruzione dei Dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato
- accesso non autorizzato
- diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato
- partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo
- trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.

Batteria (per la Sezione 7 Impianto fotovoltaico) - Sistema che accumula l'energia prodotta da un Impianto fotovoltaico per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.

Cappotto termico - Sistema isolante atto a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna e a ottimizzare e ridurre il consumo energetico degli edifici.

Colpo d'ariete - La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Contenuti digitali - Dati elettronici, Software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente - Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Contravvenzione (per la definizione di Reato) - Reato (regolato dal Codice Penale) di minore gravità.

Costruzione Tradizionale - Edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali Incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del Tetto realizzato mediante impiego di materiali Incombustibili.

È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del Tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di Fabbricato la cui superficie calpestabile non è superiore al 20% della superficie totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.

Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM)

- Edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le stesse tecniche di Costruzione Tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con queste caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - gli elementi strutturali sono in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) che costituiscono le pareti strutturali dell'opera
 - gli elementi lineari devono avere dimensioni minime di 60 x 100 mm.
- Edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “Inchiodato” o “XLAM”):
 - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore superiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate
 - i Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad esempio fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono punti di ispezione per garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del Tetto è realizzata con materiali Incombustibili.

Sono ammesse porzioni di Fabbricato realizzate in Costruzione Tradizionale.

Cyberterrorismo - Uso di tecnologia informatica da parte di un individuo o gruppo, per eseguire o minacciare di eseguire

un Evento relativo alla Sicurezza contro un Sistema Informativo che può intimidire, costringere, danneggiare - anche potenzialmente - qualsiasi persona, azienda, attività commerciale, governo o entità.

Danneggiamento volontario (Atto di) - vandalismo - Si configura ogni volta che un soggetto volontariamente distrugge, deteriora, disperde, o rende inservibile, in maniera totale o parziale, un bene di altri. Questo Delitto e le sue conseguenze sono descritti dall'articolo 635 del Codice Penale (Danneggiamento).

Danno extracontrattuale (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Danno ingiusto derivante da un Fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Danno indennizzabile (Indennizzo) - Il danno stimato tenendo conto di Scoperti, Franchigie, limiti.

Danno risarcibile (Risarcimento) - La somma dovuta da Zurich per i danni causati dall'Assicurato.

Data di entrata in esercizio (per la Sezione 7 Impianto Fotovoltaico) - È il primo giorno dal quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'Impianto fotovoltaico è collegato in parallelo con il sistema elettrico
- 2) sono installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete
- 3) l'Impianto fotovoltaico è collaudato
- 4) sono assolti tutti gli obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Dati elettronici - Informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali - Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di Assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Delitto colposo (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Reato, regolato dal Codice Penale, commesso senza intenzione, per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.

Delitto doloso (o secondo l'intenzione) (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Reato, regolato dal Codice Penale, commesso con intenzione.

Diaria (per la Sezione 7 Impianto Fotovoltaico) - L'importo giornaliero pagato da Zurich per la minor produzione di energia elettrica da parte dell'Impianto fotovoltaico assicurato a causa di un Sinistro indennizzabile che lo abbia colpito.

Diritto civile (termine richiamato nella voce di Glossario Diritto penale) - Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale (termine richiamato nella voce di Glossario Spese di giustizia) - Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto Civile), che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce Spese di giustizia) che invece si accollerà lo Stato.

Dipendenze - Cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati, purché facenti parte dell'area di pertinenza del Fabbricato.

Disdetta - Comunicazione scritta con cui una parte manifesta la volontà di non rinnovare il contratto alla sua scadenza naturale, secondo le modalità e le tempistiche previste dal contratto.

Esplosione - La deflagrazione per lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Evento relativo alla Sicurezza (termine richiamato nella voce di Glossario Cyberterrorismo) - Accesso non autorizzato,

introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato;
- un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali (termine richiamato nella voce di Glossario Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali) - Evento che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato;
- informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Fabbricato - L'intera costruzione identificata in Polizza, esclusa la superficie su cui è costruita.

Comprende:

- le opere murarie e di finitura, inclusi Fissi e infissi
- le opere di fondazione o interrate
- le Dipendenze
- parti di proprietà comune
- gli impianti o le installazioni considerati fissi per natura e destinazione situati all'interno dell'edificio o nelle aree esterne di sua pertinenza. Ad esempio: piscine, aree giochi per bambini, impianti e campi sportivi, mura di recinzione, recinzioni, cancellate e cancelli (anche elettrici), estintori, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, antenne centralizzate (anche paraboliche)
- Lastre al servizio delle parti comuni del Fabbricato
- tettoie, bersò, verande, pensiline, costruzioni aperte da uno o più lati. Sono in copertura solo le strutture che sono al servizio delle parti comuni del Fabbricato
- i muri di sostegno e delimitazione fino a 2 metri di altezza
- le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti
- gli affreschi, le statue e simili beni con valore artistico, **con il Limite di Indennizzo di 10.000 euro**
- le strade private, i giardini, i parchi, i cortili, i marciapiedi e i piani di calpestio di esclusiva pertinenza delle parti comuni del Fabbricato
- gli alberi di esclusiva pertinenza delle parti comuni del Fabbricato, **con il Limite di Indennizzo di 10.000 euro.**

Non si considerano Fabbricato

- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture
- coperture e impianti delle piscine e degli impianti/campi sportivi
- impianti di allarme di pertinenza delle singole abitazioni
- Impianti solari termici di pertinenza delle singole abitazioni
- Impianti fotovoltaici, impianti geotermici e impianti eolici.

Familiari - Le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia, indipendentemente da vincoli di parentela. Sono inoltre compresi i figli minorenni dell'Assicurato anche se non risultano dal certificato di stato di famiglia.

Fatto illecito (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - È il fatto che causa ad altri un danno ingiusto.

Fenomeno elettrico - Azione di correnti o scariche elettriche provocate da qualunque causa.

Fenomeno elettrico (per la Sezione 7 Impianto Fotovoltaico) - Tutti i danni derivanti all'Impianto fotovoltaico da Guasti e rotture originati da cause esterne di natura elettrica.

Fissi e infissi (termine richiamato nella voce di Glossario Fabbricato) - Manufatti per la chiusura di vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione della costruzione (ad esempio Serramenti) e, in genere, ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Frana - Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità; scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Franchigia - La parte di Danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato. La Franchigia può essere espressa in giorni, in cifra o in percentuale.



Come si applica la Franchigia?

Esempi:

Danno all'impianto elettrico del Fabbricato **Garanzia a Primo Rischio Assoluto "Danni elettrici"**

Limite di Indennizzo: 5.000 euro

Danno accertato: 4.000 euro

Franchigia pattuita in Polizza: 350 euro

Danno indennizzabile: 3.650 euro (Danno accertato meno Franchigia pattuita in Polizza)

Danno da Incendio al Fabbricato **Garanzia a Valore totale "Incendio"**

Somma assicurata: 100.000 euro (pari al Valore a nuovo del Fabbricato)

Danno accertato: 50.000 euro

Franchigia pattuita in Polizza: 1.000 euro

Danno indennizzabile: 49.000 euro (Danno accertato meno Franchigia pattuita in Polizza)

Furto - Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto (per la Sezione 7 Impianto Fotovoltaico) - I danni all'impianto fotovoltaico che derivano da Guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica.

Guasto accidentale (per le Sezioni 3 Danni da acqua e 6 Protezione appartamento) - Anomalia, esclusa la Rottura accidentale, che compromette l'idoneo funzionamento di un sistema anche temporaneamente.

Imbarcazione - Unità galleggiante, indipendentemente da dimensioni, sistemi di propulsione e impiego.

Impianti idrici - Apparecchiature idrauliche, Tubazioni, pluviali, grondaie posti permanentemente a servizio del Fabbricato per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento (anche autonomo), il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane. Sono compresi anche l'impianto di distribuzione del gas per il solo uso civile.

Impianto fotovoltaico - è l'impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto. Il sistema di accumulo con Batteria è assicurato solo se è parte dell'impianto a servizio del Fabbricato ed è incluso nel Valore assicurato indicato in polizza.

Impianto solare termico - Sistema di produzione dell'energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, destinato a uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine. L'impianto deve essere installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni ancorati al Fabbricato e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete del gestore servizi elettrici. L'Impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori dell'impianto.

Implosione - Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Implosione.**

Incendio - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. **Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.**

Incombustibili - sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - Vedi Danno indennizzabile (Indennizzo).

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Lastre - I manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro – comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all'interno del Fabbricato, anche se rivolte verso l'esterno, installati in modo fisso o scorrevoli su guide (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).

Non si considerano Lastre:

- quelle impiegate nelle insegne
- quelle in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica.

Limite di Indennizzo/Limite di Risarcimento - La somma massima dovuta da Zurich all'Assicurato o al danneggiato, che in

base alla garanzia interessata può essere per Sinistro o per Annualità assicurativa. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Assicurato. Tale limite non si aggiunge al Massimale, ma è una parte del Massimale stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di Indennizzo è per Sinistro o per Annualità assicurativa, si intende per Annualità assicurativa. Per la Sezione 7 Impianto fotovoltaico il Limite di Indennizzo può essere espresso in numero di giorni.



Come si applica il Limite di Indennizzo?

Esempio:

Massimale della garanzia Responsabilità Civile del Fabbricato: 1.000.000 € per Annualità assicurativa

Sinistro 1: riconducibile alla copertura relativa ai danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività

Danno accertato: 70.000 €

Limite di Indennizzo: 50.000 € per Sinistro e 200.000 € per Annualità assicurativa

Scoperto: 10% con il minimo di 1.000€, quindi 7.000 € di Scoperto (uguale al 10% di 70.000 €)

Danno accertato al netto dello Scoperto: 63.000 € (uguale a 70.000 € meno 7.000 € di Scoperto)

Danno risarcibile: 50.000 € (uguale al Limite di Indennizzo) – residuo per Annualità assicurativa 150.000 € (200.000 € - 50.000 €)

Sinistro 2: riconducibile alla copertura relativa ai danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività

Danno accertato: 40.000 €

Limite di Indennizzo: 50.000 € per Sinistro e 200.000 € per Annualità assicurativa

Scoperto: 10% con il minimo di 1.000€, quindi 4.000 € di Scoperto (uguale al 10% di 40.000 €)

Danno accertato al netto dello Scoperto: 36.000€ (uguale a 40.000 € meno 4.000 € di Scoperto)

Danno risarcibile: 36.000€ - residuo Annualità assicurativa 114.000 € (150.000 € - 36.000 €)

Se nella stessa Annualità assicurativa dovessero verificarsi ulteriori Sinistri, tali per cui l'importo risarcibile supera il residuo di Indennizzo dell'Annualità assicurativa, l'eccedenza di tale importo resta a carico dell'Assicurato.

Locatario - Chi ha diritto a utilizzare l'immobile in virtù di un contratto di locazione.

Malware - Qualsiasi Software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security Software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere Dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico.

Massimale - L'importo massimo che Zurich paga per ogni Sinistro. Se il Massimale si riferisce all'Annualità assicurativa, rappresenta l'importo massimo che Zurich paga per tutti i Sinistri accaduti in quel periodo. Quando è specificato un Massimale per Unità immobiliare, questo è da intendersi unico per l'Unità immobiliare.

Mezzo aereo a pilotaggio remoto – Sistema costituito da un Mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il suo controllo e comando. Sono Mezzi aereo a pilotaggio remoto, per esempio, i “droni” e gli “aeromodelli”.

Minaccia di cyberestorsione - Richiesta illegale avanzata da un terzo o da un dipendente, incluse le richieste di pagamento affinché tale terzo o dipendente non: a) lanci o prosegua un Attacco DoS nei confronti dell'Assicurato b) introduca o mantenga un Malware nella rete dell'Assicurato c) riveli, cancelli o compia operazioni di crittografia relativamente ad informazioni personali a seguito di un accesso non autorizzato.

Mobilio domestico - Il mobilio e arredamento per uso domestico e personale, esclusi gioielli, preziosi, addizionali e migliorie apportate dal Locatario. **Sono esclusi gli elettrodomestici, anche se incassati nel Mobilio.**

Occlusione - L'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Parti - Zurich, il Contraente, l'Assicurato.

Periodo di Assicurazione - il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza - Il documento che prova il contratto di Assicurazione.

Premio - Somma che il Contraente deve a Zurich per l'Assicurazione.

Prestatore di lavoro - La persona fisica che, nel rispetto della legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro, presta la propria opera per il Fabbricato assicurato e per la quale esiste l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), come ad esempio custode. Non rientrano gli addetti delle imprese cui sono appaltati lavori inerenti al Fabbricato assicurato in base a regolare contratto.

Primo Rischio Assoluto - Forma di Assicurazione in base alla quale Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a

Valore totale.

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Recesso - Indica la possibilità di interrompere il contratto di Assicurazione prima della sua scadenza naturale, nei casi e con le modalità (comunicazione scritta) previsti dal contratto o dalla legge.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di Assicurazione, di un Intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. **Non sono considerate Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.**

Regola proporzionale - (prevista dall'art. 1907 del Codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore al valore del bene dichiarato nella Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.

Rigurgito - Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento - Vedi Danno risarcibile (Risarcimento).

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Ristrutturazione totale (non vale per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Intervento edilizio finalizzato a migliorare le prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità della struttura portante del Fabbricato, di tutti gli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.

Rottura accidentale - La situazione improvvisa e fortuita in cui, a causa di forze esterne o interne, l'Impianto idrico si spezza o subisce falle o fenditure con o senza interruzione della continuità dell'Impianto. **Non si considera Rottura accidentale il Guasto accidentale.**

Sanzione amministrativa (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (Sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Scasso - forzatura o danneggiamento dei mezzi di chiusura.

Scoperto - L'importo che rimane a carico dell'Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e sottratto da quest'ultimo.

Come si applica lo Scoperto?

Esempi

Danno ai beni

Garanzia a Primo Rischio Assoluto "Allagamento"

Limite di Indennizzo: 10.000 euro

Scoperto pattuito in Polizza: Scoperto 10% minimo 500 euro

Caso 1

Danno accertato: 4.000 euro

Scoperto: 10% di 4.000 euro = 400 euro. Si applica 500 euro perché inferiore al minimo

Danno indennizzabile: 3.500 euro (Danno accertato meno minimo Scoperto pattuito in Polizza)

Caso 2

Danno accertato: 6.000 euro

Scoperto: 10% di 6.000 euro = 600 euro. Si applica 600 euro perché superiore al minimo

Danno indennizzabile: 5.400 euro (Danno accertato meno Scoperto pattuito in Polizza)

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso di pressione. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.**

Serramento - Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.

Sinistro - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale vale l'Assicurazione.

Per la Sezione 5 – Garanzia Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato, il Sinistro è la richiesta di

Risarcimento di danni da parte del danneggiato.

Sistema informativo - L'hardware, il Software e i dati elettronici salvati negli stessi, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali. Per Sistema informativo si intende tutto quanto precede anche quando costituisca parte di un sistema di controllo industriale.

Software - Operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di dati elettronici per via elettronica. **Resta inteso in ogni caso che il Software non include i dati elettronici.**

Solaio (voce richiamata nel Glossario) - complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata - L'importo massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

Spese di giustizia - Spese del processo penale che deve pagare l'imputato in caso di sua condanna (vedi "Diritto penale").

Spese di resistenza (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Le spese sostenute dall'Assicurato in un procedimento civile per resistere all'azione di richiesta Risarcimento danni avanzata da terzi.

Spese di soccombenza (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte che la vince. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

Spese peritali (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Spese relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U. - consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Stillicidio - il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Terremoto (Sisma) - Sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto - Complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Transazione (per la Sezione 8 Garanzia Tutela Legale) - Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Tubazioni - Insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi o gas.

Ultimazione dei lavori - La consegna dell'opera al committente, (anche in via provvisoria), comprovata da documentazione ufficiale e purché l'opera risulti idonea all'utilizzo secondo destinazione.

Unità immobiliare - Il locale adibito ad abitazione privata, ufficio o studio professionale.

Valore a nuovo - è il valore delle cose assicurate determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore Totale - Forma di Assicurazione che in caso di danno prende in considerazione il valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma prevede l'applicazione della Regola proporzionale.

Vetro antisfondamento - Vetro stratificato costituito da almeno due Lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure sostituito da un unico strato o da più Lastre di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

In quali Paesi vale l'Assicurazione?

1.1 Copertura territoriale delle garanzie

L'Assicurazione è valida con queste modalità:

Sezioni/Garanzie	Paesi
<ul style="list-style-type: none">Incendio e danni ai beniDanni da acquaImpianto fotovoltaicoResponsabilità civile del FabbricatoProtezione appartamento	Fabbricati che si trovano in: <ul style="list-style-type: none">ItaliaCittà del VaticanoRepubblica di San Marino
<ul style="list-style-type: none">Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato	Danni avvenuti in: <ul style="list-style-type: none">Unione EuropeaCittà del VaticanoRepubblica di San Marino
<ul style="list-style-type: none">Tutela Legale	Per la copertura territoriale di questa garanzia si rimanda a <i>Sezione 8 Tutela Legale</i>

Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?

1.2 Inizio della copertura assicurativa

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno:

- di decorrenza** indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno
- di pagamento del Premio** se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione:

- è **sospesa** dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza (fine del periodo di mora)
- riprende** dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Se il Premio, o la rata, viene pagato oltre i 30 giorni del periodo di mora, il Sinistro che avviene tra la scadenza del periodo di mora e il pagamento non è coperto dall'Assicurazione.

Esempio: se la rata scade il 1° gennaio, il periodo di mora è fino alle ore 24 del 31 gennaio; se il Premio viene pagato il 10 febbraio, il Sinistro che avviene il 5 febbraio non è coperto.



I Premi scaduti devono sempre essere pagati (articolo 1901 del Codice Civile, *Mancato pagamento del Premio*).

1.3 Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo

Il Contraente può scegliere la durata dell'Assicurazione:

Durata	Come si rinnova	Come funziona il Tacito Rinnovo
Annuale dura 1 Anno e finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza		L'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un altro Anno (anche in caso di durata poliennale) e così via per gli Anni successivi, a meno che si comunichi la Disdetta (art. 1899 del Codice Civile, <i>Durata dell'Assicurazione</i>).
Annuale più frazione di Anno dura per il periodo assicurativo scelto	Si può scegliere con o senza tacito rinnovo annuale.	Le modalità di Disdetta sono ai punti 1.6 <i>Tempi e scadenze per disdire</i> e 1.7 <i>Come disdire</i> .
Poliennale dura più Anni e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza		

Zurich può valutare eventuali richieste di Polizze temporanee che durino meno di un Anno.

Il Premio può cambiare di Anno in Anno?

1.4 Il Premio può essere rivisto ogni Anno

Alla scadenza di ogni Annualità assicurativa, il Premio viene adeguato automaticamente in base a due elementi:

- vetustà del Fabbricato
- indicizzazione.

Vetustà del Fabbricato

Per le sole garanzie della Sezione 3 – *Garanzia Danni da acqua*, Zurich adegua il Premio aumentandolo del 2,5% in ragione del maggior Rischio causato dalla vetustà del Fabbricato.

Se il Contraente non accetta il nuovo Premio, **deve comunicare la Disdetta** (1.6 *Tempi e scadenze per disdire* e 1.7 *Come disdire*).

Indicizzazione

In base all'*Indice generale nazionale del costo di costruzione di un Fabbricato residenziale* pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Zurich adegua:

- Premi
- Massimali
- Somme assicurate
- Limiti di Indennizzo se espressi in cifra assoluta
- Limiti di Risarcimento se espressi in cifra assoluta
- Importo della Diaria.

COME VIENE CALCOLATA L'INDICIZZAZIONE

- il riferimento iniziale è l'indice del mese di giugno dell'Anno precedente a quello del giorno di decorrenza
- alla scadenza di ogni Annualità assicurativa si considera l'indice del mese di giugno dell'Anno precedente a quello della scadenza
- si confrontano i due indici e si quantifica la variazione
 - se la variazione è zero o in diminuzione, non ci sarà alcun adeguamento per indicizzazione
 - se la variazione è in aumento ma inferiore all'1%, si applica l'1% di aumento
 - se la variazione è in aumento ma superiore all'1%, si applica la variazione che risulta dal confronto tra i due indici
- l'adeguamento parte dalla scadenza di ogni rata annuale.

L'indicizzazione si applica alla somma totale dei Premi delle garanzie modificata per vetustà del Fabbricato e dei Premi delle altre garanzie.

L'indicizzazione non si applica:

- alla garanzia Tutela Legale
- alle Franchigie espresse in cifra assoluta
- ai minimi e massimi di Scoperto
- ai valori espressi in percentuale.

Se il Contraente decide di non accettare il nuovo Premio, **deve comunicare la Disdetta secondo quanto indicato ai punti 1.6 *Tempi e scadenze per disdire* e 1.7 *Come disdire*.**



Esempio di adeguamento per indicizzazione:

Polizza con giorno di decorrenza 1° gennaio 2024 e scadenza 1° gennaio 2025

Zurich quantifica la variazione confrontando l'indice ISTAT di giugno 2023 con l'indice ISTAT di giugno 2024:

- la variazione dell'indice è dello 0%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e di Risarcimento, importo della Diaria non cambiano
- la variazione dell'indice è del -0,5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e di Risarcimento, importo della Diaria non cambiano
- la variazione dell'indice è dello 0,5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e di Risarcimento, importo della Diaria aumentano dell'1%
- la variazione dell'indice è del 5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e di Risarcimento, importo della Diaria aumentano del 5%

Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?

1.5 Le proposte di modifica del Premio o della Polizza: cosa può fare il Contraente

Oltre a quanto previsto al punto 1.4 *Il Premio può essere rivisto ogni Anno*, Zurich, anche attraverso l'Intermediario assicurativo, può proporre per iscritto al Contraente modifiche al Premio o agli elementi contrattuali indicati in Polizza (per esempio: Massimali, Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie), alle stesse condizioni contrattuali di questo Set Informativo. Deve farlo con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza (iniziale o di eventuale tacito rinnovo).

Se il Contraente paga il Premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, esprime la volontà di accettare la nuova proposta e gli viene rilasciata la ricevuta di pagamento.

Il Contraente può non accettare le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati in Polizza. In questo caso non paga il Premio e il contratto viene risolto alla scadenza naturale senza bisogno della Disdetta del Contraente.

Se il pagamento è in rate mensili con addebito ricorrente con carta di credito, il Contraente che non accetta le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati in Polizza deve contattare il proprio Intermediario assicurativo entro il termine di scadenza della Polizza per interrompere l'addebito automatico del pagamento della rata di rinnovo. Quando, a fronte di nuove proposte di Zurich, l'automatismo di addebito è interrotto, Zurich rinuncia a riscuotere il Premio e il contratto finisce alla scadenza naturale senza bisogno della Disdetta del Contraente.

Senza una nuova proposta di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati in Polizza o invio di Disdetta da parte del Contraente o di Zurich, vale quanto previsto al punto 1.2 *Inizio della copertura assicurativa* e al punto 1.3 *Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo*.

Posso disdire l'Assicurazione?

1.6 Tempi e scadenze per disdire

Sia il Contraente sia Zurich possono disdire l'Assicurazione, cioè chiedere di non rinnovarla, ma devono comunicarlo almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Annualità assicurativa assicurativa (articolo 1899 del Codice Civile, *Durata dell'assicurazione*).

ASSICURAZIONE CON DURATA POLIENNALE

Durata	Tempi per la Disdetta
uguale o inferiore a 5 Anni	Né il Contraente né Zurich possono recedere in anticipo; entrambi devono aspettare la scadenza prevista.
superiore a 5 Anni	Il Contraente può recedere solo dopo i primi 5 Anni, con preavviso di 30 giorni dalla scadenza dell'Annualità assicurativa.

Per la Disdetta o il Recesso di un'Assicurazione vincolata è necessario il consenso scritto dell'ente vincolatario.

ASSICURAZIONE CON DURATA TEMPORANEA

Per le Assicurazioni con durata temporanea la copertura finisce alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza, senza necessità di comunicare la Disdetta.

1.7 Come disdire

Il Contraente **deve comunicare la Disdetta al proprio Intermediario assicurativo o a Zurich.**

Sia il Contraente sia Zurich devono comunicare la Disdetta **con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Posso recedere dopo un Sinistro?

1.8 Come recedere, per il Contraente e per Zurich

Sia il Contraente sia Zurich possono recedere dall'Assicurazione:

- dopo ogni denuncia di Sinistro
- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo.

Per recedere, devono comunicarlo all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, Zurich deve rimborsare al Contraente la parte di Premio imponibile, cioè senza imposte, già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione.

Ci sono casi in cui si può recedere sempre?

1.9 Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento

Sia il Contraente sia Zurich possono recedere in ogni momento da queste garanzie:

Danni da acqua	Tutte le garanzie
Incendio e danni ai beni	Garanzie aggiuntive: Eventi speciali, Terremoto, Inondazione e Alluvione, Terrorismo
Impianto fotovoltaico	Terremoto, Inondazione e Alluvione

Per recedere, devono comunicarlo all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, Zurich deve rimborsare al Contraente la parte di Premio imponibile, cioè senza imposte, già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione.

Il Contraente o Zurich, se ricevono la richiesta di Recesso anche per una sola garanzia, possono recedere dall'intero contratto. **Devono comunicarlo per posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data in cui ha effetto il Recesso.** In questo caso Zurich rimborsa la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione non utilizzato, senza le imposte.

Esempio

Il Contraente chiede il Recesso dalla garanzia Inondazione e Alluvione perché il Fabbricato è localizzato in una zona a basso Rischio. Zurich accoglie la richiesta del Contraente e valuta il Recesso dall'intero contratto.

Se Zurich decide di non recedere dall'intero contratto, l'Assicurazione prosegue senza la garanzia Inondazione e Alluvione.

Se Zurich decide di recedere dall'intero contratto, l'Assicurazione si interrompe e Zurich rimborsa la parte di Premio imponibile - cioè senza imposte - già pagata e non utilizzata per il periodo tra la richiesta di Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione.

Quando e come devo pagare il Premio?

1.10 Quando pagare

Il Premio, o la sua prima rata, **deve essere pagato** all'Intermediario assicurativo o a Zurich **quando si firma la Polizza**.

Le rate successive devono essere pagate entro le scadenze previste: al Contraente è consegnata la ricevuta o un'appendice con la data di pagamento.

Il Premio può essere pagato:

- **in un'unica soluzione**, obbligatoria per le Assicurazioni che durano meno di un Anno (durata temporanea)
- **in rate semestrali, trimestrali e mensili, solo se Zurich decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni, senza costi in più.**



Anche se si paga a rate, Il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.

1.11 Come pagare

Il Premio si può pagare con:

- carta di debito o credito
- bonifico bancario
- assegno bancario o circolare
- denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

Se le rate sono mensili, si può pagare solo con carta di credito (non prepagata), sempre la stessa fin dall'inizio, perché il pagamento sarà ricorrente e automatico.

Se sorgono problemi con le rate (ad esempio errori tecnici, plafond esaurito), è possibile pagare il Premio in altro modo presso l'Intermediario assicurativo. Superato il problema, il pagamento riprende in automatico con carta di credito.



Il Contraente che paga con rate mensili deve dare il consenso a ricevere in formato digitale la documentazione precontrattuale, contrattuale e le comunicazioni durante il Periodo di Assicurazione.

Se sull'Assicurazione ci sono imposte, le paga il Contraente.

Che obblighi ho?

1.12 Fare dichiarazioni precise e complete

Le informazioni indicate in Polizza, compreso l'importo del Premio, si basano sulle dichiarazioni di Contraente e Assicurato su fatti che possono influire sulla valutazione del Rischio, cioè sulla probabilità che un evento dannoso avvenga.

Per questo **le dichiarazioni devono essere veritiere, precise e complete. Se non lo sono**, le conseguenze possono essere molto serie, a seconda dell'intenzione o del motivo.

Dichiarazioni inesatte e reticenze Conseguenze

Con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che **si conoscono o si potrebbero facilmente conoscere**, ad esempio se nel Fabbricato c'è un'attività commerciale o artigianale.

• **L'Assicurazione può essere annullata** entro 3 mesi dal giorno in cui è stata scoperta l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni.

• In caso di Sinistro, **si può perdere il diritto all'Indennizzo** (articolo 1892 del Codice Civile, *Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave*).

• **Zurich può trattenere:**

- i Premi già incassati
- il Premio per il Periodo di Assicurazione in corso
- il Premio dovuto per il primo Anno.

Queste conseguenze riguardano anche le dichiarazioni obbligatorie del Contraente sul proprietario o un soggetto equiparato o sull'amministratore del Fabbricato, e sul diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

Dichiarazioni inesatte e reticenze Conseguenze

Senza dolo o colpa grave

Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che **non si conoscevano e che non potevano essere verificati**.

- **Zurich può recedere dall'Assicurazione** entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni.
- In caso di Sinistro, Zurich può pagare un **Indennizzo ridotto** (articolo 1893 del Codice Civile, *Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave*).
- **Zurich può trattenere:**
 - i Premi già incassati
 - il Premio per il periodo di Assicurazione in corso.

1.13 Informare Zurich se il Rischio aumenta

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano il Rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente e Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Se non lo fanno, possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo** (art. 1898 del Codice Civile, *Aggravamento del Rischio*).

Quando riceve la comunicazione di aumento del Rischio, Zurich può:

- recedere dall'Assicurazione
- sostituirla, proponendo condizioni diverse.

Due esempi che aumentano il Rischio se avvengono nel Fabbricato dopo la firma della Polizza:

- si installa un deposito di bombole o infiammabili
- si apre un esercizio commerciale o un'attività pericolosa, come la fabbricazione di materassi.

1.14 Informare Zurich se il Rischio diminuisce

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente e Assicurato devono avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.**

In questo caso Zurich deve:

- ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione (articolo 1897 del Codice Civile, *Diminuzione del Rischio*)
- rinunciare al diritto di Recesso.

Due esempi che diminuiscono il Rischio se avvengono nel Fabbricato dopo la firma della Polizza:

- si vendono a terzi Dipendenze distaccate a servizio del Fabbricato
- si chiude un'attività commerciale.

1.15 Rispettare gli obblighi anche se l'Assicurazione è per altri soggetti

Il Contraente deve rispettare tutti gli obblighi richiesti anche se firma l'Assicurazione per conto di altri soggetti; fanno eccezione gli obblighi che possono essere rispettati solo dall'Assicurato, per esempio le dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.

1.16 Informare Zurich se ci sono altre assicurazioni per lo stesso Rischio

Se ha sottoscritto o quando sottoscriverà altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich.

Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le compagnie assicurative nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre (art. 1910 del Codice Civile, *Assicurazione presso diversi assicuratori*).

Il Contraente può richiedere a ogni Compagnia l'Indennizzo dovuto secondo le condizioni della sua Polizza, ma il totale degli Indennizzi non può superare l'ammontare del danno.



Se il Contraente non comunica queste informazioni o se queste risultano false, Zurich può rifiutare di pagare l'Indennizzo.

Se il Contraente è un soggetto diverso dall'Assicurato, **questi obblighi di comunicazione valgono anche per l'Assicurato.**

1.17 Modifica della Polizza

La Polizza può essere modificata, ma **ogni modifica deve essere concordata tra Contraente e Zurich e formalizzata su un apposito documento di Zurich.**

1.18 Legge applicata e foro competente in caso di controversie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Se nasce una controversia tra il Contraente o l'Assicurato e Zurich:

- se il Contraente o l'Assicurato è un "consumatore" secondo il *Codice del consumo*, qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione di questa Assicurazione sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- se il Contraente o l'Assicurato non è un "consumatore", il foro competente sarà quello della sede legale di Zurich o in alternativa il foro dove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza.

Per il Codice del consumo, articolo 3 comma 1, lettera a) "Il consumatore è colui che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".



Esempio

Assicurato residente a Roma che ha comprato la Polizza da un Intermediario assicurativo di Latina.

- Se è "consumatore": il giudice competente è quello di Roma.
- Se non è "consumatore": il giudice competente è quello di Milano (sede legale di Zurich) o di Latina (sede dell'Intermediario assicurativo).



1.19 Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sempre in contatto: Area Clienti riservata

1.20 Area Clienti riservata

L' Area Clienti riservata è il canale gratuito dove il Contraente ha sempre a portata di mano:

- le coperture assicurative e le condizioni contrattuali delle Assicurazioni acquistate
- i numeri per le emergenze
- lo stato del Sinistro
- lo stato dei pagamenti dei Premi e le scadenze dell'Assicurazione
- i contatti dell'Intermediario assicurativo.

Per operare in sicurezza è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi nell'Area Clienti sul sito www.zurich-connect.it.

Sezione 2

Garanzia Incendio e danni ai beni



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato indicato in Polizza se causati dagli eventi indicati in questo punto 2.1.

I danni possono essere indennizzati anche se gli eventi che li hanno causati sono dovuti a:

- Attacchi Cyber
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei loro Familiari, delle persone di cui devono rispondere o dei Locatari.

La garanzia è valida solo se risulta attiva in Polizza.

EVENTI E DANNI COPERTI DALL'ASSICURAZIONE

- Incendio
- fulmine, **esclusi i danni a impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti**
- Scoppio, Esplosione (**esclusi quelli causati dagli ordigni esplosivi**) e Implosione
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da loro trasportate (**esclusi quelli causati dagli ordigni esplosivi**)
- caduta di ascensori e montacarichi, per guasto o rottura dei congegni di comando o di controllo (**esclusi i difetti dovuti a mancata o difettosa manutenzione**) compresi i danni agli stessi congegni e ai loro componenti meccanici
- onda sonica provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti
- urto di veicoli stradali durante la circolazione su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate o di Imbarcazioni durante la navigazione e giacenza in acque pubbliche. Sono compresi i veicoli e le Imbarcazioni guidati dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato. Sono invece **esclusi i veicoli e le Imbarcazioni di proprietà, in uso o guidati dall'Assicurato.**
- sviluppo di fumo, gas, vapori:
 - fuoriusciti a seguito di Guasto accidentale degli impianti termici del Fabbricato installati e collegati a norma di legge al momento della loro installazione o di loro eventuali successive modifiche
 - sviluppati a seguito degli eventi indicati ai punti a, b e c, che hanno colpito anche cose non assicurate
- guasti causati dall'Assicurato o da terzi o causati per ordine delle autorità per impedire, fermare o limitare i danni provocati dagli eventi coperti dall'Assicurazione
- danni provocati dai ladri, in occasione di Furto o tentato Furto, a Serramenti dei vani di uso condominiale, grondaie, pluviali compreso il loro Furto. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	5.000 euro
-----------------------------	------------

Scoperto/Franchigia	Non previsto
----------------------------	--------------

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

I danni indicati al punto j. non sono coperti se al momento del Sinistro il Fabbricato risulta in costruzione o Ristrutturazione totale.

Se conseguenti agli eventi indicati dal punto a. al punto j. Zurich indennizza anche questi danni:

- spese per rimpiazzare il combustibile (ad esempio nafta, gasolio, kerosene, gas metano, gpl) in caso di spargimento dovuto a Rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento a servizio del Fabbricato. **Zurich**

indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	10.000 euro per Sinistro
----------------------	--------------------------

Scoperto/Franchigia	Non previsto
---------------------	--------------

La forma assicurativa è a **Primo Rischio Assoluto**.

- l. danni dovuti al mancato godimento del Fabbricato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino, **con il limite di 360 giorni**. Per le Unità immobiliari abitate dall'Assicurato l'importo del danno corrisponde all'importo dell'affitto annuo presumibile. **La garanzia è valida fino al 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, si riferisce alle singole Unità immobiliari colpite dal Sinistro.**
- m. danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per il controllo dell'erogazione di servizi (ad esempio contatori di acqua, luce e gas, quadri elettrici di controllo) al servizio comune del Fabbricato. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	10.000 euro per Sinistro
----------------------	--------------------------

Scoperto/Franchigia	Non previsto
---------------------	--------------

La forma assicurativa è a **Primo Rischio Assoluto**.

- n. danni a strade private se di pertinenza del solo Fabbricato e se utilizzate solo in forma privata e non come pubblica via.

Solo per i **danni ad affreschi, statue e simili opere di valore artistico**, Zurich indennizza **fino a 10.000 euro**. **La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.**

Solo per i **danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato**, Zurich indennizza **fino a 10.000 euro**. **La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.**



Zurich indennizza le spese e i danni dal punto a. al punto n.:

- **fino all'importo della Somma assicurata indicata in Polizza oppure fino al Limite di Indennizzo indicato per ogni singola garanzia**
- **solo se il Fabbricato rispetta queste caratteristiche costruttive:**
 - Costruzione Tradizionale
 - Costruzione in Bioedilizia – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM).

La caratteristica costruttiva del Fabbricato assicurato è indicata in Polizza.

2.2 Copertura per i Fabbricati in costruzione o Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato è in costruzione o Ristrutturazione totale, l'Assicurazione copre tutti gli eventi indicati all'articolo 2.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*, escluso il punto j (danni da Furto o tentato Furto).

Sono coperti anche i materiali destinati alla costruzione o Ristrutturazione totale del Fabbricato ma non ancora montati in opera, sempre con esclusione dei danni al punto j (danni da Furto o tentato Furto).

La copertura vale solo se i materiali coibentanti e di rivestimento combustibili sono stati messi in opera nel rispetto delle leggi vigenti.

La copertura non vale per le garanzie aggiuntive a pagamento (2.6 Garanzie aggiuntive a pagamento).

2.3 Indennizzo in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete, ma fatte in buona fede

Se ha fatto dichiarazioni inesatte o incomplete alla firma della Polizza o durante il Periodo di Assicurazione o se durante lo stesso periodo non ha comunicato un aumento del Rischio, il Contraente o l'Assicurato non perde il diritto all'Indennizzo purché:

- lo abbia fatto in buona fede, senza dolo o colpa grave e
- le dichiarazioni non riguardino caratteristiche fondamentali o persistenti del Rischio, per esempio un magazzino con deposito di materiali incendiari/esplosivi oppure una caratteristica costruttiva reale del Fabbricato diversa da quella indicata in Polizza.



Ciò è un'eccezione rispetto a quanto indicato ai punti 1.12 *Fare dichiarazioni precise e complete* e 1.13 *Informare Zurich se il Rischio aumenta*.



Zurich ha comunque il diritto di percepire il pagamento dell'aumento di Premio relativo al maggior Rischio a partire da quando si è verificata la circostanza che ha determinato l'aumento.

2.4 Diritto di surrogazione da parte di Zurich

Zurich rinuncia al diritto di surrogazione, tranne che in caso di dolo, se i responsabili del Sinistro sono i Locatari. **La condizione è che anche l'Assicurato rinunci a farsi rimborsare da chi è responsabile del Sinistro.**



L'azione di rivalsa è prevista dall'art. 1916 del Codice Civile Diritto di surrogazione dell'assicuratore. Con l'azione di rivalsa Zurich, dopo aver pagato l'Indennizzo, può sostituirsi all'Assicurato per recuperarlo dal responsabile del Sinistro.

2.5 Anticipo sugli Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto prima del versamento dell'Indennizzo. L'acconto ammonta al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base a una prima sommaria valutazione del danno, **a condizione che:**

- **l'Assicurato lo richieda formalmente a Zurich**
- **siano passati almeno 60 giorni dalla data in cui ha presentato la denuncia di Sinistro**
- **l'Indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della Somma assicurata e sia superiore a 52.000 euro**
- **Zurich non abbia presentato all'Assicurato contestazioni scritte sull'indennizzabilità del Sinistro**
- **non ci siano dubbi sul fatto che il danno sia indennizzabile.**



L'acconto non potrà comunque superare i 500.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

2.6 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive tra quelle che seguono.

Le garanzie:

- **sono valide solo se sono presenti in Polizza**
- **non valgono per i Fabbricati assicurati in costruzione o Ristrutturazione totale**
- **valgono solo se il Fabbricato rispetta le caratteristiche costruttive indicate al punto 2.1 Quali danni copre l'Assicurazione.**

2.6.1 GARANZIE EVENTI SPECIALI

2.6.1.1 Eventi atmosferici

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati:

- da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate
- da caduta di alberi, se provocata dagli eventi indicati al punto a.
- da caduta di antenne centralizzate (anche paraboliche) regolarmente mantenute, se provocata dagli eventi indicati al punto a.
- ai lucernari in Vetro antisfondamento, se provocata dagli eventi indicati al punto a.
- da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o di altro trasportato dal vento verificatisi dentro il Fabbricato, **escluso il suo contenuto, se direttamente causati dal vento stesso o dalla caduta di pioggia, neve o grandine** attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi indicati al punto a.

Zurich indennizza questi danni della garanzia Eventi atmosferici con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich indennizza, inoltre, i danni a:

- pannelli in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	5.000 euro
Scoperto/Franchigia	Non previsto

- Lastre, antenne centralizzate (anche paraboliche), tettoie, bersò, verande, pensiline, costruzioni aperte da uno o più lati. Sono in copertura solo se al servizio delle parti comuni del Fabbricato. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	10% della Somma assicurata con il massimo di 10.000 euro
Scoperto/Franchigia	Scoperto 10% minimo 1.000 euro

- strutture di sostegno o regolazione, al servizio delle parti comuni del Fabbricato, di: tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	10% della Somma assicurata con il massimo di 10.000 euro
Scoperto/Franchigia	Scoperto 10% minimo 1.000 euro



La garanzia è valida se la violenza di questi eventi si riscontra su più beni immobili che si trovano nella zona del Fabbricato, i cui danni sono riconducibili all'evento atmosferico stesso.

Zurich non indennizza:

⊗ **tutti gli eventi e i danni indicati al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni**

⊗ **i danni causati da:**

- traboccamento di gronde o pluviali
- fuoriuscita dalle sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina
- formazione di ruscelli
- accumulo esterno di acqua
- rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico
- gelo
- sovraccarico neve
- cedimento del terreno, Frana, valanghe, slavine
- infiltrazioni, umidità, Stillicidio, corrosione, usura
- Alluvione, inondazione ed esondazione, Allagamenti.

⊗ **i danni a questi beni:**

- impianto geotermico, recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne
- Cappotto termico
- lucernari non in Vetro antisfondamento
- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche e quanto contengono
- Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, che dipendano o meno dal Sinistro)
- alberi, serre, coltivazioni floreali e agricole in genere
- enti all'aperto, esclusi i serbatoi e gli impianti fissi per natura e destinazione.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni, lettera g.

Sia Zurich sia l'Assicurato possono sempre recedere da questa garanzia, come indicato al punto 1.9 Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento.

2.6.1.2 Intasamento di grondaie e pluviali

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

- ✓ acqua piovana penetrata dal Tetto o infiltrata nel Fabbricato quando la portata dell'evento atmosferico è tale da non consentire il regolare deflusso dell'acqua da grondaie e pluviali
- ✓ acqua penetrata dal Tetto o infiltrata nel Fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

	Limite di Indennizzo	Scoperto/Franchigia
Intasamento grondaie e pluviali per neve e grandine	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Intasamento grondaie e pluviali per acqua piovana	5.000 euro	Scoperto 10% minimo 500 euro

Zurich non indennizza:

⊗ **tutti gli eventi e i danni indicati al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni**

⊗ **i danni causati da:**

- umidità e Stillicidio
- gelo
- infiltrazioni dovute a mancata manutenzione del Fabbricato.

Sia Zurich sia l'Assicurato possono sempre recedere da questa garanzia, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

2.6.1.3 Sovraccarico di neve

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

✓ crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve sul Tetto.

Zurich indennizza i danni della garanzia Sovraccarico di neve con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- ⊗ causati da **valanghe e slavine**
- ⊗ causati da **gelo, anche se dovuto a un evento coperto da questa garanzia Sovraccarico di neve**
- ⊗ **ai Fabbricati non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della Ristrutturazione totale delle strutture portanti del Tetto**
- ⊗ **da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve.**

Sia Zurich sia l'Assicurato possono sempre recedere da questa garanzia, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

2.6.1.4 Eventi sociopolitici

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

✓ Incendio, Esplosione e Scoppio che si verificano in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, Atti vandalici e dolosi da parte di terzi

✓ persone che partecipano a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano (individualmente o in associazione), Atti vandalici o dolosi, **esclusi i danni:**

- ⊗ **avvenuti nel corso di occupazione non militare durata oltre 5 giorni consecutivi**

✓ forze dell'ordine e Vigili del Fuoco intervenuti in seguito agli eventi indicati ai due punti precedenti.

Zurich indennizza i danni della garanzia Eventi sociopolitici con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- ⊗ **da Furto, i guasti o le rotture causati dai ladri in occasione di Furto tentato o avvenuto, escluso quanto è indicato al punto 2.1 *Quali danni copre l'Assicurazione***
- ⊗ **avvenuti durante confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità (di diritto o di fatto), o in occasione di serrata**
- ⊗ **da imbrattamento.**



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, lettere a. e p.

Sia Zurich sia l'Assicurato possono sempre recedere da questa garanzia, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

2.6.1.5 Ordigni esplosivi

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

✓ Esplosione e Scoppio di materie e ordigni esplosivi che l'Assicurato possiede legalmente o che sono presenti a sua insaputa anche nelle vicinanze del Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Ordigni esplosivi con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*.

Sia Zurich sia l'Assicurato possono sempre recedere da questa garanzia, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

2.6.2 EVENTI ATMOSFERICI PLUS

Questa copertura estende la garanzia *Eventi Atmosferici* (2.6.1.1).

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato subiti dal Cappotto termico **con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	10% della Somma assicurata con il massimo di 20.000 euro
Scoperto/Franchigia	Scoperto 10% minimo 1.000 euro

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ ai lucernari non in Vetro antisfondamento
- ⊗ indicati al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, lettera g.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

2.6.3 DANNI DA IMBRATTAMENTO

Zurich indennizza i danni da imbrattamento sul Fabbricato solo se riguardano le superfici delle pareti interne delle parti comuni, escluse le Dipendenze.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni da imbrattamento con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, lettere a. e p.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

2.6.4 TERRORISMO

Zurich indennizza:

- ✓ i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio.

Zurich indennizza i danni della garanzia Terrorismo con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- ⊗ le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica
- ⊗ i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione per controllare, prevenire, reprimere o contrastare un Atto di terrorismo a qualsiasi titolo
- ⊗ i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto ha trasportato, dalle sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali che artificiali
- ⊗ i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti a causa della sospensione del lavoro.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, lettera b.

Sia Zurich sia l'Assicurato possono recedere da questa garanzia in ogni momento, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

2.6.5 DANNI ELETTRICI

Zurich indennizza:

✓ i danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici (apparecchi e circuiti compresi) di pertinenza del Fabbricato, per effetto di correnti, scariche o altri Fenomeni elettrici, qualunque ne sia la causa.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni elettrici con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- ⊗ a lampadine, tubi catodici, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili
- ⊗ da usura, manomissione, mancata o inadeguata manutenzione
- ⊗ dovuti a difetti di materiali e di assemblaggio e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o l'installatore
- ⊗ a impianti di erogazione di energia elettrica, impianti telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, lettera j.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

2.6.6 SPESE E INDENNITÀ AGGIUNTIVA

2.6.6.1 Spese di demolizione e sgombero

Zurich rimborsa:

✓ le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più adatta e vicina i residui del Sinistro indennizzabile e riconducibile agli eventi indicati al punto 2.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	indicato in Polizza
Scoperto/Franchigia	Non previsto

Zurich non rimborsa:

- ⊗ i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- ⊗ le spese per sgomberare i residui radioattivi disciplinati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modifiche.

2.6.6.2 Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino

Zurich paga all'Assicurato un'indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino che riguardano:

✓ onorari per consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, **esclusi i professionisti incaricati, come indicato al punto 2.12 Chi e come valuta il danno**.

Queste spese devono essere:

- documentate
- riconducibili ai Danni indennizzabili indicati al punto 2.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	indicato in Polizza
Scoperto/Franchigia	Non previsto

Zurich non rimborsa:

- ⊗ i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*.



Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato rispetta le *Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche* in vigore al momento della costruzione, l'indennità aggiuntiva comprende i maggiori costi sostenuti per l'adeguamento alla normativa.

Zurich non riconosce i maggiori costi se il Fabbricato non ha rispettato dall'origine le *Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche*, in vigore all'epoca della costruzione.

2.6.7 IMPIANTO SOLARE TERMICO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Impianto solare termico posto a servizio del Fabbricato riconducibili ai Danni indennizzabili indicati al punto 2.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*.

Sono inoltre indennizzati:

- ✓ i danni materiali e diretti causati da gelo
- ✓ i danni indicati ai punti 2.6.1.1 *Eventi atmosferici* e 2.6.1.4 *Eventi sociopolitici* della garanzia aggiuntiva 2.6.1 *Eventi speciali*
- ✓ i danni di cui al punto 2.6.5 *Danni elettrici*
- ✓ i danni materiali e diretti all'Impianto solare termico per Furto dei pannelli solari. **Sono assicurati i soli collettori solari (pannelli)**. Sono equiparati ai danni da Furto i guasti causati dai ladri all'Impianto solare termico assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo. Sono inoltre inclusi gli Atti vandalici all'Impianto solare termico, commessi dagli autori del Furto, **fino al valore complessivo assicurato dell'Impianto solare termico**.

La qualità dei materiali e dei componenti deve essere certificata dalle aziende produttrici secondo gli standard previsti dalla normativa europea. L'Impianto solare termico deve essere inoltre progettato e installato secondo la legislazione nazionale e la normativa UNI EN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) in vigore al momento dell'installazione dell'impianto.



Se l'Impianto solare termico e i suoi componenti e materiali non rispettano i requisiti e le normative di riferimento al momento della loro installazione o di loro eventuali successive modifiche all'impianto, **l'Indennizzo prevede uno Scoperto del 30%**.

Se l'Impianto solare termico è installato sui Tetti delle Dipendenze del Fabbricato, **il danno è indennizzato solo se:**

- **la struttura portante dei Tetti delle Dipendenze è uguale a quella del Fabbricato assicurato**
- **è sempre presente una recinzione (cioè una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell'area dove si trovano le Dipendenze.**

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	Somma assicurata indicata in Polizza
Scoperto/Franchigia	indicato in Polizza

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*.
- ⊗ dovuti a **vizio di costruzione o difetto di installazione;**
- ⊗ dovuti a **inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;**

- ⊗ verificarsi in conseguenza di **montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**
- ⊗ di **sola natura estetica che non compromettano la funzionalità dell’impianto solare termico;**
- ⊗ da **sovraccarico di neve.**

La forma assicurativa è a **Primo Rischio Assoluto.**

2.6.8 TERREMOTO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

- ✓ Terremoto
- ✓ Incendio, Esplosione e Scoppio causati da Terremoto.



Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha provocato il Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati come un solo Sinistro.

Zurich indennizza i danni della garanzia Terremoto con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **indicati al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni**
- ⊗ causati da **Esplosione, emanazione di calore o radiazione, dovuti a trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se questi fenomeni sono causati da Terremoto**
- ⊗ causati da **eruzione vulcanica, Allagamento, Alluvione, inondazione ed esondazione, maremoto, mareggiata e maree**
- ⊗ causati da **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, a meno che siano collegate all’effetto diretto del Terremoto sul Fabbricato**
- ⊗ da **Furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o danni relativi a perdite di qualsiasi genere**
- ⊗ **indiretti, ad esempio cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale; sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità del Fabbricato.**



Questa garanzia è un’eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, lettera d.

Sia Zurich sia l’Assicurato possono sempre recedere da questa garanzia, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento.*

2.6.9 ROTTURA LASTRE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- ✓ rottura accidentale di Lastre di pertinenza delle parti di Fabbricato di uso comune.

Zurich indennizza i danni della garanzia rottura Lastre con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **indicati al punto 2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni**
- ⊗ avvenuti in occasione di **traslochi, riparazioni o lavori di manutenzione**
- ⊗ ai **lucernari, esclusi quelli in Vetro antisfondamento**
- ⊗ dovuti a **installazione difettosa o vizio di costruzione**
- ⊗ dovuti a **rigature o scheggiature**
- ⊗ da **Furto e tentato Furto**

- ⊗ da **dolo di terzi**
- ⊗ **coperti dalle garanzie aggiuntive descritte ai punti 2.6.1.1 *Eventi atmosferici* e 2.6.2 *Eventi atmosferici plus*. La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.**

2.6.10 ALLAGAMENTO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato al proprio interno e causati da:

✓ Allagamento in seguito a un accumulo esterno di acqua.

Zurich indennizza i danni della garanzia Allagamento con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni***
- ⊗ **causati da Alluvione, inondazione ed esondazione**
- ⊗ **causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto ha trasportato, dalle sponde di corsi d'acqua o di bacini**
- ⊗ **causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina**
- ⊗ **causati da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine**
- ⊗ **causati da gelo, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se dovuti a un evento coperto da questa garanzia *Allagamento***
- ⊗ **da fuoriuscita d'acqua da Impianti idrici, igienici, termici, grondaie e pluviali, dovuta a rottura od Occlusione**
- ⊗ **da Frana, cedimento o smottamento del terreno**
- ⊗ **al contenuto che si trova dentro il Fabbricato**
- ⊗ **riconducibili alla garanzia aggiuntiva a pagamento *Spese di ricerca* al punto 3.2.1.**



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, lettera f.

2.6.11 INONDAZIONE E ALLUVIONE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

✓ Alluvione, inondazione ed esondazione

✓ Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti ad Alluvione, inondazione ed esondazione.

Zurich indennizza i danni della garanzia Inondazione e Alluvione con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni***
- ⊗ **causati da mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, maremoti, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione o penetrazione di acqua marina, variazioni dei livelli di falda**
- ⊗ **da Frana, cedimento, smottamento del terreno**
- ⊗ **a beni mobili all'aperto**
- ⊗ **causati da Allagamento a meno che non sia dovuto ad Alluvione, inondazione ed esondazione**
- ⊗ **causati da Atti di terrorismo.**



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, lettera e.

Sia Zurich sia l'Assicurato possono sempre recedere da questa garanzia, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.



Che cosa non è assicurato?

2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni

Se in Polizza non è indicato diversamente, Zurich non indennizza i danni:

- a. che avvengono in occasione di **atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici a meno che sia stata acquistata la garanzia *Eventi sociopolitici* (2.6.1.4) o la garanzia *Danni da imbrattamento* (2.6.3)**
- b. da **Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Terrorismo* (2.6.4)**
- c. che avvengono in occasione di **Esplosione, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Ordigni esplosivi* (punto 2.6.1.5), emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche**
- d. da **Terremoti, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Terremoto* (2.6.8), eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, variazione dei livelli di falda**
- e. da **Alluvione, inondazione ed esondazione, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Inondazione e Alluvione* (2.6.11)**
- f. da **Allagamenti, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Allagamento* (2.6.9)**
- g. da **uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Eventi atmosferici* (2.6.1.1) o *Eventi atmosferici plus* (2.6.2)**
- h. da **mareggiate, maremoti, maree e frane**
- i. da **usura, corrosione o difetti di materiale o mancata manutenzione**
- j. da **Fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici (compresi apparecchi e circuiti), anche se dovuti a fulmine o altri eventi previsti dall'Assicurazione, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni Elettrici* (2.6.5)**
- k. causati da **ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, qualunque ne sia la causa**
- l. da **gelo e Colpo d'ariete**
- m. **agli Impianti solari termici a meno che sia stata acquistata la garanzia *Impianto solare termico* (2.6.7)**
- n. **agli Impianti fotovoltaici a meno che siano state acquistate le garanzie previste alla sezione 7 *Impianto fotovoltaico***
- o. causati con **dolo dall'Assicurato o dal Contraente**
- p. causati da **dolo di terzi a meno che sia stata acquistata la garanzia *Eventi sociopolitici* (2.6.1.4) o la garanzia *Danni da imbrattamento* (2.6.3).**

Per i Rischi derivanti da **Attacchi Cyber** Zurich non indennizza, inoltre, i seguenti danni e spese:

non indennizza i danni diretti e indiretti causati da

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware. Attacco DOS
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
- Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali

non sostiene le spese e costi relativi a:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti a violazione di Dati personali
- costi di difesa relativi a procedimenti regolamentari e Sanzioni amministrative
- costi di difesa, multe e ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.



Come funziona l'Assicurazione?

2.8 Ammontare della Somma assicurata

La Somma assicurata deve corrispondere al Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore della superficie sulla quale è costruito.

Se l'Assicurazione è stipulata su singole porzioni di Fabbricato in condominio, la Somma assicurata copre anche le quote di proprietà comune.

2.9 Forme di Assicurazione

A Valore totale

Se non è indicato diversamente per la singola garanzia, la forma assicurativa è a **Valore totale**.

Questa forma di Assicurazione prevede che in caso di danno si prende in considerazione il valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma prevede l'applicazione della Regola proporzionale.

La Regola proporzionale si applica se il Valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore al valore del bene dichiarato nella Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbricato indicata in Polizza = 500.000 euro
- Danno causato dall'Incendio (valore del Fabbricato distrutto) = 300.000 euro
- Valore a nuovo stimato del Fabbricato al momento del Sinistro = 1.000.000 euro

La Somma assicurata (500.000 euro) è quindi pari al 50% del Valore a nuovo stimato del Fabbricato al momento del Sinistro (1.000.000 euro)

- Indennizzo = $(500.000 \text{ euro} / 1.000.000 \text{ euro}) \times 300.000 \text{ euro} = 150.000 \text{ euro}$

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e senza Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbricato indicata in Polizza = 500.000 euro
- Danno causato dall'Incendio (valore distrutto del Fabbricato distrutto) = 300.000 euro
- Valore a nuovo stimato del Fabbricato al momento del Sinistro = 540.000 euro

La differenza tra il Valore a nuovo stimato del Fabbricato al momento del Sinistro e la Somma assicurata del Fabbricato è pari a 40.000 euro e quindi è inferiore al 10% della Somma assicurata (50.000 euro)

- Indennizzo = 300.000 euro, senza applicazione della Regola proporzionale in quanto è ammessa una tolleranza del 10% sulla Somma assicurata



Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, **Obbligo di salvataggio**, cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno.

Primo Rischio Assoluto

In questa forma di Assicurazione Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a Valore totale.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Primo Rischio Assoluto:

Danno all'impianto elettrico del Fabbricato

Garanzia a Primo Rischio Assoluto "Danni elettrici"

Danno accertato: 10.000 euro

Franchigia pattuita in Polizza: 350 euro

Danno accertato al netto della Franchigia: 9.650 euro

Limite di Indennizzo: 5.000 euro

Danno indennizzabile: 5.000 euro, pari al Limite di Indennizzo



COPERTURE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Danni ad affreschi, statue e simili di valore artistico	2.1 Quali danni copre l'Assicurazione
Danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato	2.1 Quali danni copre l'Assicurazione
Danni provocati dai ladri	2.1 Quali danni copre l'Assicurazione lettera j.
Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile	2.1 Quali danni copre l'Assicurazione, lettera k.
Danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l'erogazione di servizi	2.1 Quali danni copre l'Assicurazione, lettera m.
Eventi atmosferici plus	Garanzie aggiuntive a pagamento 2.6.2
Danni da imbrattamento	Garanzie aggiuntive a pagamento 2.6.3
Danni elettrici	Garanzie aggiuntive a pagamento 2.6.5
Rottura Lastre	Garanzie aggiuntive a pagamento 2.6.9



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.10 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich copia dei seguenti documenti, a meno che sia indicato diversamente:

- verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza, da inoltrare a Zurich entro 3 giorni dalla sua presentazione
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni sullo smaltimento delle merci
- contratto di locazione, se l'Assicurato è in affitto
- eventuali testimonianze, scritte e firmate dal dichiarante
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni
- eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (2.14 *Tempi di gestione del Sinistro*).

2.11 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo.**

Come è gestito il Sinistro?



2.12 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata

- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

2.13 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il Rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 2.10 *Come si denuncia il Sinistro*
4. stimare il Valore a nuovo del Fabbricato e il suo valore al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 2.16 *Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
5. stimare il danno, secondo le disposizioni contrattuali
6. rispettare i termini indicati al punto 2.12 *Chi e come valuta il danno*.

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 4 e 5; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

2.14 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

2.15 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

2.16 Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

1. Fabbricato

Si stimano:

- la **spesa** per l'integrale costruzione a nuovo, senza il valore dell'area
- il **deprezzamento** subito in relazione a età, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione e ogni altra circostanza che può diminuirne il valore.

L'ammontare del danno si ottiene sottraendo il deprezzamento dalla spesa per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, e sottraendo dal risultato il valore dei residui e delle migliorie.

2. Perdita di affitto

L'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

3. Spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro

Si riconoscono nella misura del 20% dell'Indennizzo dovuto secondo le Condizioni di Assicurazione di questa sezione 2. Queste spese devono essere tenute separate dalle stime del punto 1.

4. Supplemento di indennità per forma di garanzia a Valore Totale

Una volta definito l'ammontare del danno in base ai criteri indicati al punto 1 (valore al momento del Sinistro), si calcola la differenza con il Valore a nuovo. Tale differenza rappresenta il supplemento di indennità.

Il supplemento di Indennità per la forma di Assicurazione a Valore Totale vale solo se la Somma assicurata, confrontata con il Valore a nuovo, risulta:

superiore o uguale	è riconosciuto il supplemento integrale
inferiore, ma superiore al valore al momento del Sinistro (art. 1907 del Codice Civile, Assicurazione parziale)	il supplemento è ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del Sinistro" e la differenza "Valore a nuovo" meno "Valore al momento del Sinistro"
uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro	il supplemento non è riconosciuto

Il supplemento di indennità è riconosciuto solo se il bene viene rimpiazzato o ricostruito, e ciò avviene:

Rimpiazzo	entro 30 giorni purché il rimpiazzo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti
Ricostruzione	<ul style="list-style-type: none">• in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato• i lavori devono iniziare entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti, a meno che ci sia un motivo che non dipende dall'Assicurato• i lavori devono essere terminati entro 24 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti. Il Fabbricato può essere ricostruito su un'altra area del territorio italiano, purché questo non comporti maggiori costi per Zurich.

5. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore Totale)

Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato (escluso il valore dell'area) è più alto della Somma assicurata, Zurich risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il valore di ricostruzione.

Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la Somma assicurata, non si applica la Regola proporzionale. Se superano il 10%, la Regola proporzionale si applica per la parte in più.

6. Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

In questa forma di Assicurazione Zurich indennizza il danno fino alla Somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza Regola proporzionale (art. 1907 Codice civile, *Assicurazione parziale*), ma sempre entro il limite della somma Assicurata.

7. Supplemento di indennità per la forma di garanzia Primo Rischio assoluto

Una volta definito l'ammontare del danno in base ai criteri indicati al punto 1 (valore al momento del Sinistro), si calcola la differenza con il Valore a nuovo. Questa differenza rappresenta **il supplemento di indennità, riconosciuto solo se il bene viene rimpiazzato o ricostruito e ciò avviene:**

Rimpiazzo	entro 30 giorni purché il rimpiazzo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti
Ricostruzione	<ul style="list-style-type: none">• in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato• i lavori devono iniziare entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti, a meno che ci sia un motivo che non dipende dall'Assicurato• i lavori devono essere terminati entro 24 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti. <p>Il Fabbricato può essere ricostruito su un'altra area del territorio italiano, purché questo non comporti maggiori costi per Zurich.</p>



GARANZIE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
GARANZIA BASE		
Danni provocati dai ladri	5.000 euro	non previsto
Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile	10.000 euro per Sinistro	non previsto
Mancato godimento del Fabbricato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino, con il limite di 360 giorni	10% del valore che, rispetto a quello assicurato, si riferisce alle singole Unità immobiliari colpite dal Sinistro	non previsto
Danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l'erogazione di servizi	10.000 euro per Sinistro	non previsto
Danni ad affreschi, statue e simili opere di valore artistico	10.000 euro	non previsto
Danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato	10.000 euro	non previsto
GARANZIE AGGIUNTIVE		
Eventi Speciali		
Eventi atmosferici		
• per i Sinistri ai pannelli in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica	5.000 euro	non previsto
• per i Sinistri alle antenne centralizzate (anche paraboliche) e alle parti comuni del Fabbricato di: Lastre, tettoie, bersò, verande, pensiline, costruzioni aperte da uno o più lati e strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato	10% della Somma assicurata con il massimo di 10.000 euro	Scoperto 10% minimo 1.000 euro
• per i restanti Sinistri della garanzia Eventi atmosferici	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Intasamento grondaie e pluviali per neve e grandine	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Intasamento grondaie e pluviali per acqua piovana	5.000 euro	Scoperto 10% minimo 500 euro
Sovraccarico neve	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Eventi sociopolitici	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Ordigni esplosivi	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Eventi atmosferici plus per Sinistri al Cappotto termico	10% della Somma assicurata con il massimo di 20.000 euro	Scoperto 10% minimo 1.000 euro
Danni da imbrattamento	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Terrorismo	Indicato in Polizza	indicato in Polizza
Danni elettrici	Indicato in Polizza	indicato in Polizza
Spese e indennità aggiuntiva		
Spese di demolizione e sgombero	indicato in Polizza	non previsto
Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino	indicato in Polizza	non previsto
Impianto solare termico	Somma assicurata indicata in Polizza	indicato in Polizza
Terremoto	Indicato in Polizza	indicato in Polizza
Rottura Lastre	Indicato in Polizza	indicato in Polizza
Allagamento	Indicato in Polizza	indicato in Polizza
Inondazioni e Alluvioni	Indicato in Polizza	indicato in Polizza

Sezione 3

Garanzia danni da acqua



Che cosa è assicurato e come?

3.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza questi danni **se causati da spargimento d'acqua dovuta a Rottura o a Guasto accidentale degli Impianti idrici:**

- Danni al Fabbricato:** danni materiali e diretti al Fabbricato, anche se dovuti ad Attacchi Cyber
- Danni a terzi:** Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato, come proprietario o conduttore degli Impianti idrici, deve pagare se civilmente responsabile per i danni involontariamente provocati a terzi, (compresi condòmini o Locatari) per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali.

I danni possono essere indennizzati o risarciti anche se gli eventi che li hanno causati sono dovuti a colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei loro Familiari, delle persone di cui devono rispondere o dei Locatari.

La garanzia è valida solo se risulta attiva in Polizza.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

	Limite di Indennizzo	Scoperto/Franchigia
Danni materiali e diretti al Fabbricato	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Danni a terzi	Massimale indicato in Polizza per Sinistro	indicato in Polizza

3.2 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive tra quelle che seguono.

Le garanzie sono valide solo se sono presenti in Polizza.

3.2.1 SPESE DI RICERCA

3.2.1.1 Danni da spargimento d'acqua

Se il danno è:

- da spargimento d'acqua dovuto a Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici e
- indennizzabile in base al punto 3.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*

Zurich indennizza le spese:

- ✓ sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici che hanno causato lo spargimento d'acqua e
- ✓ necessariamente sostenute agli scopi descritti al punto precedente per demolire o ripristinare le parti del Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni da spargimento d'acqua con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza le spese di ricerca e riparazione di:

- Tubazioni e Impianti idrici interrati
- Impianti idrici di irrigazione
- pannelli radianti installati prima del 1° gennaio 2005.

Zurich non indennizza:

- tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.*

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

3.2.1.2 Danni da spargimento d'acqua per Tubazioni interrate

Se il danno è:

- da spargimento d'acqua dovuto a Rottura o Guasto accidentale di Tubazioni interrate di pertinenza del Fabbricato

Zurich indennizza le spese:

- ✓ sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici interrati di pertinenza del Fabbricato che hanno causato lo spargimento d'acqua, anche se non ci sono danni materiali e diretti al Fabbricato e
- ✓ necessariamente sostenute agli scopi descritti al punto precedente per demolire o ripristinare le parti del Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni da spargimento d'acqua per Tubazioni interrate con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza le spese di ricerca e riparazione di:

- Impianti idrici di irrigazione.

Zurich non indennizza:

- tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua*, lettera f.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

3.2.1.3 Dispersione di gas

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione a servizio del Fabbricato, **accertata dall'azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione del gas da parte dell'azienda stessa**, Zurich indennizza le spese:

- ✓ sostenute per ricercare, riparare o sostituire le Tubazioni che hanno provocato la dispersione di gas e
- ✓ necessariamente sostenute agli scopi descritti al punto precedente per demolire o ripristinare le parti del Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Dispersione di gas con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- tutte le spese diverse da quelle sopra elencate necessarie per rendere gli impianti al servizio del Fabbricato conformi alle norme vigenti
- tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.*

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

3.2.2 EVENTI PARTICOLARI

3.2.2.1 Occlusione di Tubazioni – danni materiali e diretti

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da spargimento d'acqua dovuto a:

- ✓ Occlusioni degli Impianti idrici installati nel Fabbricato
- ✓ traboccamento o Rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Occlusione di Tubazioni - danni materiali e diretti con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ i danni causati da **Rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica e dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana**
- ⊗ **tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.***



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua*, lettera b.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

3.2.2.2 Occlusione di Tubazioni – danni a terzi

Zurich indennizza i danni causati a terzi, compresi condòmini o Locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali causati da spargimento d'acqua dovuto a:

- ✓ Occlusioni degli Impianti idrici installati nel Fabbricato
- ✓ traboccamento o Rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Occlusione di Tubazioni – danni a terzi con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ **i danni provocati da Rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica e dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana**
- ⊗ **i danni provocati al Fabbricato assicurato**
- ⊗ **tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.***



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua*, lettera b.

3.2.2.3 Gelo – danni materiali e diretti

In seguito a spargimento d'acqua dovuto a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo, Zurich indennizza i danni:

- ✓ materiali e diretti al Fabbricato

e le spese:

- ✓ sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici che hanno causato lo spargimento d'acqua e
- ✓ necessariamente sostenute agli scopi descritti al punto precedente per demolire o ripristinare le parti del Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Gelo – danni materiali e diretti con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ i danni da spargimento d'acqua causato da Impianti idrici esterni al Fabbricato o interrati
- ⊗ i danni causati dai locali senza impianti di riscaldamento
- ⊗ i danni causati dai locali con impianto di riscaldamento non funzionante per 72 ore consecutive
- ⊗ tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua*, lettera a.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

3.2.2.4 Gelo – danni a terzi

In caso di spargimento d'acqua dovuto a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo, Zurich risarcisce:

- ✓ le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato, come proprietario o conduttore degli Impianti idrici, deve pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente provocati a terzi (compresi i condòmini o Locatari) per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali.

Zurich indennizza i danni della garanzia Gelo – danni a terzi con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ i danni da spargimento d'acqua causato da Impianti idrici esterni al Fabbricato o interrati
- ⊗ i danni causati dai locali senza impianti di riscaldamento
- ⊗ i danni causati dai locali con impianto di riscaldamento non funzionante per 72 ore consecutive
- ⊗ i danni al Fabbricato assicurato
- ⊗ tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua*, lettera a.

3.2.2.5 Danni a cose in locali interrati o seminterrati di pertinenza dell'abitazione

In caso di spargimento d'acqua dovuto a Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici, Zurich indennizza i danni a:

- ✓ cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condòmini o dei Locatari.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni a cose in locali interrati o seminterrati di pertinenza dell'abitazione con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

- ⊗ tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua*, lettera e.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

3.2.2.6 Danni a cose in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali

In caso di spargimento d'acqua dovuto a Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici, Zurich indennizza i danni a:

- ✓ cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condòmini o dei Locatari, adibiti ad attività artigiane o commerciali quali magazzini, depositi aziendali, laboratori o simili.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni a cose in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

⊗ tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua*, lettera e.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

3.2.3 COSTO ECCEDENZE CONSUMO DI ACQUA

Zurich rimborsa il costo dell'eccedenza del consumo di acqua potabile rispetto al consumo abituale dovuto a Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici, **esclusi gli impianti per l'irrigazione.**

L'importo si calcola in base alla differenza tra l'importo fatturato dall'ente che eroga il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la Rottura o il Guasto accidentale e la media delle bollette dei 12 mesi precedenti. Se l'utenza è nuova, si fa riferimento al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

Zurich indennizza i danni della garanzia Costo eccedenze consumo di acqua con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

⊗ tutti gli eventi e i danni indicati al punto 3.3 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua.*

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.



Che cosa non è assicurato?

3.3 Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni da acqua

Zurich non indennizza i danni:

- a. da gelo e da Colpo d'ariete, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Gelo – danni materiali e diretti (3.2.2.3)* o *Gelo – danni a terzi (3.2.2.4)*
- b. da Occlusione degli Impianti idrici installati nel Fabbricato, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Occlusione di Tubazioni – danni materiali e diretti (3.2.2.1)* o *Occlusione di Tubazioni – danni a terzi (3.2.2.2)*
- c. da traboccamento degli impianti di smaltimento acque, Rigurgito di fognature pubbliche, rottura di Impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato
- d. causati da umidità, Stillicidio
- e. a cose contenute in locali interrati o seminterrati, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni a cose in locali interrati o seminterrati di pertinenza dell'abitazione (3.2.2.5)* o *Danni a cose in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali (3.2.2.6)*
- f. causati e subiti da Impianti idrici interrati, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni da spargimento d'acqua per Tubazioni interrate (3.2.1.2)*
- g. causati e subiti da impianti di irrigazione
- h. le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino a meno che siano state acquistate le garanzie *Spese di ricerca (3.2.1)*;
- i. che avvengono in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove di Impianti idrici;
- j. derivanti da Attacchi Cyber per i danni a terzi.

Se in Polizza non è indicato diversamente, Zurich non indennizza i danni materiali e diretti:

- ⊗ che avvengono in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici
- ⊗ da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione
- ⊗ che avvengono in occasione di Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del

nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche

- ⊗ da **Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, variazione dei livelli di falda**
- ⊗ da **Alluvione, inondazione ed esondazione**
- ⊗ da **Allagamenti**
- ⊗ da **uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate**
- ⊗ da **mareggiate, maremoti, maree e frane**
- ⊗ da **usura, corrosione o difetti di materiale o mancata manutenzione**
- ⊗ da **Fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici (compresi apparecchi e circuiti), anche se dovuti a fulmine o altri eventi previsti dall'Assicurazione**
- ⊗ **causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, qualunque ne sia la causa**
- ⊗ **agli Impianti solari termici**
- ⊗ **agli Impianti fotovoltaici, a meno che sia stata acquistata la sezione 7 Impianto fotovoltaico**
- ⊗ **causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente**
- ⊗ **causati da dolo di terzi.**

Zurich non indennizza i danni a terzi:

- ⊗ dovuti a **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del Fabbricato**
- ⊗ dovuti alla **committenza di lavori che rientrano nel campo di applicazione del *Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro* (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni), a meno che sia stata acquistata la garanzia *Committenza* (4.4.1.3). **Non sono mai coperti i danni riconducibili alla responsabilità civile dell'impresa di costruzioni o del professionista incaricato.****
- ⊗ da **spargimento d'acqua**, per qualunque causa, o da **Rigurgito di fogne**
- ⊗ dovuti a **umidità, Stillicidio e in genere a insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe**
- ⊗ dovuti a **interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività* (4.4.1.1)
- ⊗ causati **dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di qualsiasi Attività professionale, commerciale, artigianale, industriale**
- ⊗ dovuti ad **attività che riguardano la sfera privata dell'Assicurato, dei conduttori, dei condòmini e loro Familiari**
- ⊗ dovuti alla **conduzione delle singole Unità immobiliari**
- ⊗ da **Furto**
- ⊗ **alle cose e agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo**
- ⊗ di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a **inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni da inquinamento accidentale* (4.4.1.2)
- ⊗ agli **occupanti abusivi**
- ⊗ dovuti ad **amianto e chrysotile**
- ⊗ derivanti da Impianti fotovoltaici (**a meno che sia stata acquistata la sezione 7 Impianto fotovoltaico**) e impianti geotermici
- ⊗ dovuti a **dolo dell'Assicurato**, ad eccezione degli atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge
- ⊗ che avvengono in occasione di **atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione.**

Per i Rischi derivanti da Attacchi Cyber Zurich non indennizza, inoltre, i seguenti danni e spese:

- non indennizza i danni diretti e indiretti causati da:

- ⊗ Cyberterrorismo
 - ⊗ attacco al Sistema informativo, attacco Malware, attacco DOS
 - ⊗ Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
 - ⊗ Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
 - ⊗ Minacce di Cyberestorsione
 - ⊗ perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali
- non sostiene le spese e i costi relativi a:
- ⊗ spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
 - ⊗ costi conseguenti a violazione di Dati personali
 - ⊗ costi di difesa relativi a procedimenti regolamentari e Sanzioni amministrative
 - ⊗ costi di difesa, multe e ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
 - ⊗ qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione

Come funziona l'Assicurazione?



3.4 Ammontare della Somma assicurata

La Somma assicurata deve corrispondere al Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore della superficie sulla quale è costruito.

Se l'Assicurazione è stipulata su singole porzioni di Fabbricato in condominio, la Somma assicurata copre anche le quote di proprietà comune.

3.5 Forme di Assicurazione

A Valore totale

La forma assicurativa della garanzia *Danni da acqua – Danni materiali e diretti* è a Valore Totale.

Questa forma di Assicurazione prevede che in caso di danno si prende in considerazione il valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma prevede l'applicazione della Regola proporzionale.

La Regola proporzionale si applica se il Valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore al valore del bene dichiarato nella Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.



Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbricato indicata in Polizza = 500.000 euro
- Danno causato dall'acqua = 300.000 euro
- Valore a nuovo stimato del Fabbricato al momento del Sinistro = 1.000.000 euro

La Somma assicurata (500.000 euro) è quindi pari al 50% del Valore a nuovo stimato del Fabbricato al momento del Sinistro (1.000.000 euro)

- Indennizzo = (500.000 euro/1.000.000 euro) x 300.000 euro = 150.000 euro

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e senza la Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbricato indicata in Polizza = 500.000 euro
- Danno causato dall'acqua = 300.000 euro
- Valore a nuovo stimato del Fabbricato al momento del Sinistro = 540.000 euro

La differenza tra il Valore a nuovo stimato del Fabbricato al momento del Sinistro e la Somma assicurata del Fabbricato è pari a 40.000 euro e quindi è inferiore al 10% della Somma assicurata (50.000 euro)

- Indennizzo = 300.000 euro, senza applicazione della Regola proporzionale in quanto è ammessa una tolleranza del 10% sulla Somma assicurata.



Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, *Obbligo di salvataggio*, cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno.

Primo Rischio Assoluto

In questa forma di Assicurazione Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a Valore totale.



Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Primo Rischio Assoluto

Danno all'Impianto idrico del Fabbricato

Garanzia a Primo Rischio Assoluto "Costo eccedenze consumo di acqua"

Danno accertato: 15.000 euro

Franchigia pattuita in Polizza: 500 euro

Danno accertato al netto della Franchigia: 14.500 euro

Limite di Indennizzo: 10.000 euro

Danno indennizzabile: 10.000 euro, pari al Limite di Indennizzo

COPERTURE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

GARANZIE AGGIUNTIVE

ARTICOLO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Spese di ricerca

Danni da spargimento d'acqua

3.2.1

Danni da spargimento d'acqua per Tubazioni interrato

3.2.1.2

Dispersione di gas

3.2.1.3

Eventi particolari	
Occlusione di Tubazioni - danni materiali e diretti	3.2.2.1
Gelo - danni materiali e diretti	3.2.2.3
Danni a cose in locali interrati o seminterrati di pertinenza dell'abitazione	3.2.2.5
Danni a cose in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali	3.2.2.6
Costo eccedenze consumo di acqua	3.2.3



Cosa fare in caso di Sinistro?

Garanzia Danni da acqua: danni materiali e diretti

3.6 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza

2. indicare nella denuncia:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e compagnia)
- indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato

3. firmare la denuncia.



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente da Zurich in base al tipo di evento:

- verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza, da inoltrare a Zurich entro 3 giorni dalla sua presentazione
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni sullo smaltimento delle merci
- contratto di locazione, se l'Assicurato è in affitto
- eventuali dichiarazioni probatorie sui fatti, scritte e firmate dal dichiarante
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (3.10 *Tempi di gestione del Sinistro*).

3.7 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo**.



Come è gestito il Sinistro?

Garanzia Danni da acqua: danni materiali e diretti

3.8 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

3.9 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il Rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 3.6 *Come si denuncia il Sinistro*
4. stimare il Valore a nuovo del Fabbricato e il suo valore al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 3.12 *Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
5. stimare il danno, secondo le disposizioni contrattuali
6. rispettare i termini indicati al punto 3.8 *Chi e come valuta il danno*.

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 4 e 5; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

3.10 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato. Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

3.11 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

3.12 Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

1. Fabbricato

Si stimano:

- la **spesa** per l'integrale costruzione a nuovo, senza il valore dell'area
- il **deprezzamento** subito in relazione a età, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione e ogni altra circostanza che può diminuirne il valore.

L'ammontare del danno si ottiene sottraendo il deprezzamento dalla spesa per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, e sottraendo dal risultato il valore dei residui e delle migliorie.

2. Supplemento di indennità

Il supplemento di indennità è previsto solo per la forma di Assicurazione a Valore Totale esclusivamente per i danni al Fabbricato.

Una volta definito l'ammontare del danno in base ai criteri indicati al punto 1 (Valore al momento del Sinistro), si calcola la differenza con il Valore a nuovo. Tale differenza rappresenta il supplemento di indennità.

Il supplemento di indennità per la forma di Assicurazione a Valore totale **vale solo se la Somma Assicurata, confrontata con il Valore a nuovo, risulta:**

superiore o uguale	è riconosciuto il supplemento integrale
inferiore, ma superiore al valore al momento del Sinistro (art. 1907 del Codice Civile, <i>Assicurazione parziale</i>)	il supplemento è ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del Sinistro" e la differenza "Valore a nuovo" meno "Valore al momento del Sinistro"
uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro	il supplemento non è riconosciuto

Il supplemento di indennità è riconosciuto solo se il bene viene rimpiazzato o ricostruito, e ciò avviene:

Rimpiazzo	entro 30 giorni purché il rimpiazzo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ricostruzione

- in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato
 - i lavori devono iniziare entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti, a meno che ci sia un motivo che non dipende dall'Assicurato
 - i lavori devono essere terminati entro 24 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti.
- Il Fabbricato può essere ricostruito su un'altra area del territorio italiano, purché questo non comporti maggiori costi per Zurich.

3. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore Totale)

Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato (escluso il valore dell'area) è più alto della Somma assicurata, Zurich risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il valore di ricostruzione. Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la Somma assicurata, non si applica la Regola proporzionale. Se superano il 10%, la Regola proporzionale si applica per la sola eccedenza.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Garanzia Danni da acqua: danni a terzi

3.13 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente:

- relazione firmata dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e email del danneggiato
- eventuale richiesta di Risarcimento danni
- documenti che attestano il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione)
- eventuali atti giudiziari ricevuti e inerenti al Sinistro
- copia del verbale di sopralluogo o verbale delle autorità intervenute
- eventuale denuncia alle autorità, se richiesta
- documentazione che attesta l'entità del danno, se disponibile
- certificazione medica che attesta la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche, se pertinente con la dinamica del Sinistro.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (3.14 Tempi di gestione del Sinistro).



Come è gestito il Sinistro?

Garanzia Danni da acqua: danni a terzi

3.14 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- e
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

3.15 Tempi di pagamento del Sinistro

Quando l'Assicurato chiede formalmente a Zurich di pagare quanto dovuto al terzo danneggiato, Zurich paga entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione che attesta che non ci sono procedure concorsuali e/o fallimentari, rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa.

3.16 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse. Lo fa in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa. Se necessario, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

In caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

Zurich paga:

- ✓ le spese per la difesa dell'Assicurato, entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Zurich e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ⊗ ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- ⊗ le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich
- ⊗ multe, ammende, Spese di giustizia penale.



GARANZIE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
GARANZIA DANNI DA ACQUA		
Danni materiali e diretti	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Danni a terzi	Massimale indicato in Polizza per Sinistro	indicato in Polizza
GARANZIE AGGIUNTIVE		
Spese di ricerca		
Danni da spargimento d'acqua	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Danni da spargimento d'acqua per Tubazioni interrate	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Dispersione di gas	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Eventi particolari		
Occlusione di Tubazioni - danni materiali e diretti	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Occlusione di Tubazioni - danni a terzi	Massimale indicato in Polizza	indicato in Polizza
Gelo - danni materiali e diretti	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Gelo - danni a terzi	Massimale indicato in Polizza	indicato in Polizza
Danni a cose in locali interrati o seminterrati di pertinenza dell'abitazione	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Danni a cose in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Costo eccedenze consumo di acqua	indicato in Polizza	indicato in Polizza

Sezione 4

Garanzia Responsabilità civile del Fabbricato



Che cosa è assicurato e come?

4.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Se l'Assicurato causa involontariamente danni a terzi (compresi i Locatari) e ne è civilmente responsabile, Zurich paga, **nel limite del Massimale indicato in Polizza**, gli eventuali Risarcimenti (capitali, interessi e spese) per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danneggiamenti a cose e animali

dovuti a un evento connesso alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.

Per esempio, l'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per quanto riguarda:

- ✓ proprietà di spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato
- ✓ danni provocati dalla mancata rimozione di neve e ghiaccio dal Tetto, dagli alberi, dai marciapiedi o da altre superfici del Fabbricato, compresi i danni a veicoli in genere
- ✓ danni provocati all'amministratore del Fabbricato, purché non condòmino, **nei soli casi di sua morte o di lesioni gravi o gravissime** previste dall'articolo 583 (Circostanze aggravanti) del Codice Penale mentre svolge attività coperte dall'Assicurazione per conto dell'Assicurato
- ✓ danni causati da Incendio, fumo, Esplosione o Scoppio del Fabbricato
- ✓ fatto doloso dei Prestatori di lavoro del condominio.

L'Assicurazione copre anche le azioni di rivalsa di:

- INPS (art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 *Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile e successive modifiche*)
- INAIL
- qualsiasi altro ente previdenziale o assistenziale.

4.2 Cosa cambia per i Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio o condòmino per l'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condòmini e i loro Familiari e Prestatori di lavoro, che sono quindi coperti.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità di ciascun condòmino verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune. L'Assicurazione non copre la responsabilità del condòmino verso il proprio Familiare o se stesso e quella del Familiare nei confronti del condòmino suo Familiare.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condòmino per la parte di sua proprietà, l'Assicurazione copre la responsabilità per i danni di cui il condòmino deve rispondere in proprio e per la sua quota, ma esclude quanto egli deve per la responsabilità solidale con gli altri condòmini.

4.3 Quali soggetti copre l'Assicurazione

L'Assicurazione copre:

- ✓ il condominio
- ✓ i condòmini, come proprietari delle parti comuni, e i loro Familiari
- ✓ i conduttori delle parti comuni del Fabbricato
- ✓ i Prestatori di lavoro quando svolgono le loro mansioni per conto del condominio.

4.4 Garanzie aggiuntive a pagamento

L'Assicurato può acquistare una o più garanzie aggiuntive tra quelle che seguono.

Le garanzie sono valide solo se sono presenti in Polizza.

4.4.1 ALTRE GARANZIE

4.4.1.1 Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **solo se conseguenti a un Sinistro risarcibile in base alla garanzia *Responsabilità civile del Fabbricato***.

Zurich indennizza i danni della garanzia **Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività con applicazione di Limite di Risarcimento, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza**.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 4.6 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile del Fabbricato*, lettera e.

4.4.1.2 Danni da inquinamento accidentale

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a cose di terzi da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'atmosfera o di terreni o culture, insieme o separatamente, provocati da sostanze di qualunque natura.

L'Assicurazione vale:

- solo se l'emissione, la dispersione, il deposito (e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dal Fabbricato) e i danni che ne derivano sono fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 3 giorni dal momento in cui questi eventi sono iniziati

ed

- esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per quelle indirette come mancato uso, interruzione d'esercizio e simili.

Zurich indennizza i danni della garanzia **Danni da inquinamento accidentale con applicazione di Limite di Risarcimento, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza**.

L'Assicurazione non copre i danni di cui l'Assicurato, o persone delle cui azioni deve rispondere, sono responsabili a titolo di danno ambientale secondo le *Norme in materia ambientale* (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche).



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 4.6 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile del Fabbricato*, lettera k.

4.4.1.3 Committenza

L'Assicurazione copre, **nei limiti del Massimale indicato in Polizza per la garanzia *Responsabilità civile del Fabbricato***, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente causati a terzi, per morte o lesioni personali quale committente di lavori delle parti comuni del Fabbricato per:

- ✓ manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione del Fabbricato **purché l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come previsto dal *Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro* (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche).**



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 4.6 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile del Fabbricato*, lettera b.

4.4.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Zurich paga i Risarcimenti per i danni causati da infortunio sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro (RCO) del Fabbricato, se l'Assicurato ne è civilmente responsabile per:

✓ morte e lesioni personali

✓ azioni di rivalsa da parte di:

- INAIL o qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale (articoli 10 e 11 del Decreto del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche; Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche)

- INPS (articolo 14 della Legge del 12 giugno 1984 n. 222 *Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile e successive modifiche*).

L'Assicurazione è valida se al momento del Sinistro l'Assicurato era in regola con gli obblighi dell'Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. L'Assicurazione rimane valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, a meno che questa interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere (ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente).

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Risarcimento	indicato in Polizza per ogni infortunato
------------------------	------------------------------------------

Scoperto/Franchigia	indicato in Polizza
---------------------	---------------------

Zurich non indennizza:

- ⊗ le malattie professionali, l'asbestosi, la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice e da chrysotile.



Chi e che cosa non è assicurato?

4.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione:

- ⊗ **l'Assicurato e i suoi Familiari**
- ⊗ quando l'Assicurato è una **persona giuridica**: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari (ad eccezione di quanto indicato al punto 4.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*), se non sono condòmini o Locatari del Fabbricato
- ⊗ **i Prestatori di lavoro per i danni subiti quando svolgono le loro mansioni per conto del condominio**
- ⊗ **l'amministratore del condominio solo quando subisce un danno per la sua stessa responsabilità.**

4.6 Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile del Fabbricato

L'Assicurazione non copre i danni:

- dovuti a **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del Fabbricato**
- dovuti alla **committenza di lavori che rientrano nel campo di applicazione del *Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro* (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni), a meno che sia stata acquistata la garanzia *Committenza* (4.4.1.3). **Non sono mai coperti i danni riconducibili alla responsabilità civile dell'impresa di costruzioni o del professionista incaricato.****
- da **spargimento d'acqua**, per qualunque causa, o da **Rigurgito di fogne**
- dovuti a **umidità, Stillicidio e in genere a insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe**
- dovuti a **interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività* (4.4.1.1)
- causati **dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di qualsiasi Attività professionale, commerciale, artigianale, industriale**
- dovuti ad **attività che riguardano la sfera privata dell'Assicurato, dei conduttori, dei condòmini e loro Familiari**
- dovuti alla **conduzione delle singole Unità immobiliari**
- da **Furto**
- alle cose e agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo**
- di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a **inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile**

di sfruttamento, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni da inquinamento accidentale* (4.4.1.2)

- l. agli **occupanti abusivi**
- m. dovuti ad **amianto e chrysotile**
- n. derivanti a Impianti fotovoltaici fotovoltaici (**a meno che sia stata acquistata la sezione 7 Impianto fotovoltaico**) e impianti geotermici
- o. dovuti a **dolo dell'Assicurato**, ad eccezione degli atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge
- p. che avvengono in occasione di **atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione.**
- q. derivanti da **Attacchi Cyber**

4.7 Copertura per il Fabbricato in Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato è in Ristrutturazione totale, la garanzia è sospesa e si riattiva solo a Ultimazione dei lavori.



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.8 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente:

- relazione firmata dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e email del danneggiato
- eventuale richiesta di Risarcimento danni
- documenti che attestano il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione)
- eventuali atti giudiziari ricevuti e inerenti al Sinistro
- copia del verbale di sopralluogo o verbale delle autorità intervenute
- eventuale denuncia alle autorità, se richiesta
- documentazione che attesta l'entità del danno, se disponibile
- certificazione medica che attesta la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche, se pertinente con la dinamica del Sinistro.

In caso di Sinistro R.C.O., oltre a quanto richiesto per il Sinistro di responsabilità civile dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- denuncia dell'infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/rivalse INAIL
- documentazione inerente all'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta)
- documentazione inerente alla formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore e ricevuta di consegna DPI)
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti)

- libro Unico del Lavoro o Modello DM 10 – INPS.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (4.9 Tempi di gestione del Sinistro).



Come è gestito il Sinistro?

4.9 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

4.10 Tempi di pagamento del Sinistro

Quando l'Assicurato chiede formalmente a Zurich di pagare quanto dovuto al terzo danneggiato, Zurich paga entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione che attesta che non ci sono procedure concorsuali e/o fallimentari, rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa.

4.11 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse. Lo fa in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa. Se necessario, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

In caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

Zurich paga:

- ✓ le spese per la difesa dell'Assicurato, entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Zurich e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ⊗ **ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato**, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- ⊗ **le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich**
- ⊗ **multe, ammende, Spese di giustizia penale.**



GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
GARANZIA BASE		
Responsabilità civile del Fabbricato	Massimale indicato in Polizza	non previsto
GARANZIE AGGIUNTIVE		
Altre garanzie		
Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Danni da inquinamento accidentale	indicato in Polizza	indicato in Polizza
Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	indicato in Polizza per ogni infortunato	indicato in Polizza

Sezione 5

Garanzia Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato



Che cosa è assicurato e come?

5.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich risarcisce le somme (capitale, interessi e spese) che l'amministratore del Fabbricato assicurato deve pagare se viene considerato civilmente responsabile per danni patrimoniali causati involontariamente a terzi, compresi i condòmini.



L'Assicurazione è valida se l'amministratore, al momento del Sinistro, stava svolgendo professionalmente la sua attività per conto del Fabbricato (articoli 1129, ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice Civile).

L'Assicurazione vale anche per:

- ✓ sanzioni fiscali, multe e ammende al condominio o ai suoi singoli condòmini per errori dell'amministratore
- ✓ danni causati da Furto, rapina, Incendio, smarrimento, distruzione, deterioramento di registri, disegni, atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici ricevuti per svolgere incarichi professionali
- ✓ danni che derivano dalla responsabilità civile dell'amministratore per un fatto doloso o colposo dei suoi Prestatori di lavoro
- ✓ la responsabilità civile dell'amministratore assicurato quale rappresentante del condominio committente di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione del Fabbricato per morte o lesioni personali involontariamente causate a terzi.
In questo caso **l'Assicurazione è valida se l'amministratore aveva nominato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, come stabilisce il *Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro* (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche).



Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	Massimale indicato in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa
Scoperto/Franchigia	indicato in Polizza

5.2 Quando è valida l'Assicurazione

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'amministratore durante il periodo di validità dell'Assicurazione **a condizione che le richieste riguardino azioni** che l'amministratore ha compiuto **involontariamente** dopo la data di inizio dell'Assicurazione.

L'Assicurazione vale solo se l'amministratore non era a conoscenza di atti o fatti che potessero comportare richieste di Risarcimento (articoli 1892, 1893 del Codice Civile).

Se ci sono più richieste di Risarcimento che derivano dallo stesso comportamento, la data della prima richiesta viene considerata come data di tutte le richieste, anche se queste sono arrivate in tempi diversi. Più richieste di

Risarcimento che derivano dallo stesso comportamento sono considerate come un singolo Sinistro.

Zurich non indennizza le richieste di Risarcimento:

- ⊗ **presentate per la prima volta all'amministratore dopo la fine dell'Assicurazione**, anche se l'azione colposa è stata compiuta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

5.3 Cosa succede se cambia l'amministratore

L'Assicurazione vale solo per l'amministratore indicato in Polizza. Se cambia l'amministratore, la Polizza vale anche per il nuovo amministratore, ma la sua nomina deve essere stata:

- deliberata in assemblea e verbalizzata
- comunicata dall'amministratore a Zurich entro la prima scadenza di Annualità assicurativa successiva alla nomina.

Se Zurich riceve la comunicazione della nomina di un nuovo amministratore, può recedere dall'Assicurazione. Il Recesso inizia dopo 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione. In questo caso Zurich rimborsa il Premio non utilizzato, senza le imposte. Il Premio da rimborsare si calcola come 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di copertura non utilizzata, a partire dalle 24:00 del giorno di annullamento dell'Assicurazione, come indicato nell'appendice rilasciata dall'Intermediario assicurativo.

Chi e che cosa non è assicurato?



5.4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione:

- **l'amministratore del Fabbricato e i suoi Familiari**
- quando **l'amministratore del Fabbricato** è una **persona giuridica**: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore della persona giuridica e i Familiari, se non sono condòmini o Locatari del Fabbricato
- **i Prestatori di lavoro per i danni subiti quando svolgono le loro mansioni per conto del condominio.**

5.5 Danni, spese o circostanze che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile professionale di amministratore del Fabbricato

L'Assicurazione non vale per:

- ⊗ **multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, imputate personalmente all'amministratore**
- ⊗ **la responsabilità dell'amministratore relativa a Furto, rapina, Incendio, smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi o di titoli al portatore**
- ⊗ **omissioni o ritardi nel pagamento e nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di Polizze di Assicurazione**
- ⊗ **danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle indicate al punto 5.1 Quali danni copre l'Assicurazione**
- ⊗ **l'attività di amministratore o dirigente di società, ditte, associazioni, fondazioni, di socio illimitatamente responsabile o dipendente di società di revisione o certificazione (Decreto del 31 marzo 1975 n. 136 e successive modifiche)**
- ⊗ **danni che non riguardano l'amministrazione del Fabbricato assicurato**
- ⊗ **i danni che derivano da Attacchi Cyber.**

5.6 Responsabilità solidale

L'Assicurazione vale solo per la quota di responsabilità diretta dell'amministratore.

È esclusa qualsiasi responsabilità solidale, che si ha quando più persone sono considerate responsabili insieme.



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.7 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente:

- relazione firmata dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed email del danneggiato
- eventuale richiesta di Risarcimento danni
- documenti che attestano il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione)
- eventuali atti giudiziari ricevuti e inerenti al Sinistro
- copia del verbale di sopralluogo o verbale delle autorità intervenute
- eventuale denuncia alle Autorità, se richiesta
- documentazione che attesta l'entità del danno, se disponibile
- certificazione medica che attesta la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche, se pertinente con la dinamica del Sinistro.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (5.8 Tempi di gestione del Sinistro).

Come è gestito il Sinistro?



5.8 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni e
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

5.9 Tempi di pagamento del Sinistro

Quando l'Assicurato chiede formalmente a Zurich di pagare quanto dovuto al terzo danneggiato, Zurich paga entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione che attesta che non ci sono procedure concorsuali e/o fallimentari, rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa.

5.10 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse. Lo fa in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa. Se necessario, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso.

In caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

Zurich paga:

- ✓ le spese per la difesa dell'Assicurato, entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Zurich e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ⊗ **ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato**, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- ⊗ **le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich**
- ⊗ **multe, ammende, Spese di giustizia penale.**

Sezione 6

Protezione appartamento



Che cosa è assicurato e come?

6.1 Conduzione Unità immobiliari: quali danni copre l'Assicurazione

Se i singoli conduttori delle Unità immobiliari del Fabbricato causano involontariamente danni a terzi e ne sono civilmente responsabili, Zurich paga, **nel limite del Massimale indicato in Polizza**, gli eventuali Risarcimenti (capitali, interessi e spese) per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danneggiamenti a cose e animali.

Il danno a terzi deve essere conseguente alla **responsabilità da conduzione delle singole Unità immobiliari del Fabbricato e delle relative Dipendenze** e deve essere:

- commesso dal conduttore
- commesso da persone con le quali o delle quali deve rispondere
- commesso da suoi Familiari.

I conduttori delle singole Unità immobiliari sono considerati terzi fra loro; il condominio, per le parti comuni, è terzo rispetto a ognuno di loro.

I **danni causati da spargimento d'acqua** sono coperti solo se il danno è dovuto a Rotture o Guasti accidentali degli apparecchi elettrodomestici o dei relativi allacciamenti.

Se il conduttore della singola Unità immobiliare ha già un'Assicurazione per lo stesso Rischio, l'Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione. Non sono in copertura le eventuali Franchigie e Scoperti dell'altra Assicurazione.

6.2 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive, tra quelle che seguono.

La garanzia è valida solo se è presente in Polizza.

6.2.1 DANNI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI E AI BENI DEI CONDÒMINI

6.2.1.1 Danni al Mobilio domestico

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Mobilio domestico delle singole Unità immobiliari del Fabbricato assicurato (compreso il Mobilio domestico che si trova nelle Dipendenze) se causati da un Sinistro indennizzabile conseguente a uno di questi eventi:

- ✓ Incendio
- ✓ fulmine, **esclusi i danni a impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti**
- ✓ Scoppio, Esplosione (**esclusi quelli causati dagli ordigni esplosivi**) e Implosione
- ✓ sviluppo di fumo fuoriuscito a seguito di Guasto accidentale degli impianti termici del Fabbricato installati e collegati a norma di legge al momento della loro installazione o di loro eventuali successive modifiche.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	Somma assicurata indicata in Polizza per Annualità assicurativa, per ogni Unità immobiliare
Scoperto/Franchigia	Non previsto

Zurich non indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più adatta e vicina i residui del Sinistro indennizzabile, a meno che sia stata acquistata la garanzia 2.6.6.1 Spese di demolizione e sgombero.

Zurich non indennizza inoltre i danni:

- che avvengono in occasione di **atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici**
- da **Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione**
- che avvengono in occasione di **Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche**
- da **Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, variazione dei livelli di falda**
- da **Alluvione, inondazione ed esondazione**
- da **Allagamenti**
- da **uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate**
- da **mareggiate, maremoti, maree e frane**
- da **usura, corrosione o difetti di materiale o mancata manutenzione**
- causati da **ritardi nel ripristino dei locali danneggiati**, qualunque ne sia la causa
- da **gelo e Colpo d'ariete**
- causati con **dolo dall'Assicurato o dal Contraente o da terzi.**
- derivanti da **Attacchi Cyber**

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

6.2.1.2 Guasti cagionati dai ladri

Zurich indennizza:

- ✓ i guasti provocati dai ladri, per Furto e tentato Furto, a:
 - porte d'ingresso, principali e secondarie, delle singole Unità immobiliari
 - porte delle Dipendenze
- ✓ l'eventuale Furto della porta e la sua installazione
- ✓ i danni, avvenuti in seguito a Furto e tentato Furto, causati alle porte d'ingresso delle Unità immobiliari e alle porte delle Dipendenze per:
 - danneggiamento volontario dei ladri
 - guasti causati dall'intervento delle forze dell'ordine o degli organi di vigilanza privata.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa, per ogni Unità immobiliare
Scoperto/Franchigia	Non previsto

Zurich non indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più adatta e vicina i residui del Sinistro indennizzabile, a meno che sia stata acquistata la garanzia Spese di demolizione e sgombero (2.6.6.1) della Sezione 2 Garanzia Incendio e danni ai beni.

Zurich non indennizza inoltre i danni:

- da **imbrattamento**
- a **negozi e ad attività commerciali**
- derivanti da **Attacchi Cyber**

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

6.2.2 Responsabilità civile dei singoli conduttori

Se i singoli conduttori delle Unità immobiliari del Fabbricato utilizzate come residenza o domicilio causano involontariamente danni a terzi e ne sono civilmente responsabili, Zurich paga, **nel limite del Massimale indicato in Polizza**, gli eventuali Risarcimenti (capitale, interessi e spese) per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danni a cose e animali.

Il danno a terzi deve essere conseguente alla **responsabilità della vita privata dei singoli conduttori** e deve essere:

- ✓ commesso dal conduttore
- ✓ commesso da persone con le quali o delle quali deve rispondere
- ✓ commesso da suoi Familiari.

Sono compresi nell'Assicurazione anche i danni a terzi per la responsabilità civile dei conduttori delle Unità immobiliari derivanti da:

- a. fatti commessi dai minori temporaneamente accuditi dall'Assicurato
- b. sorveglianza/vigilanza di:
 - Familiari minorenni o giuridicamente incapaci
 - minori in affido temporaneo (ai sensi dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive integrazioni) o affidamento preadottivo, Familiari minorenni accuditi temporaneamente e a titolo gratuito e di cortesia da persone diverse dall'Assicurato, su cui ricadrebbe la responsabilità civile in caso di danni a terzi causati dai soggetti accuditi

Rimangono esclusi i danni subiti dai soggetti accuditi.

- c. conduzione temporanea a scopo non professionale di Unità immobiliari diverse da quella del Fabbricato, quali ad esempio le Unità immobiliari prese temporaneamente in affitto per le vacanze
- d. somministrazione a terzi di cibi o bevande di produzione propria
- e. **lavori realizzati sull'Unità immobiliare del Fabbricato in economia direttamente dall'Assicurato senza ricorso a imprese di costruzioni o altri professionisti. L'Assicurazione è valida se sono rispettate le normative vigenti e i lavori non comportano interventi sulle strutture portanti o l'obbligo di rilasciare dichiarazioni di conformità.**
- f. proprietà, detenzione, conduzione e uso di Animali domestici. È compresa la responsabilità civile delle persone diverse dall'Assicurato che abbiano temporaneamente e occasionalmente in uso, detenzione o conduzione gli animali dell'Assicurato a titolo gratuito e di cortesia.

Rimangono esclusi i danni agli animali stessi.

- g. guida di veicoli o natanti da diporto a motore, avvenuta all'insaputa dei genitori e in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge, da parte di:
 - Familiari minorenni o giuridicamente incapaci
 - minori in affido temporaneo (ai sensi dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive integrazioni) o affidamento preadottivo dei quali le persone assicurate debbano rispondere a termini di legge
- h. Incendio, Scoppio ed Esplosione provocati da cose mobili dell'Assicurato o da lui stesso detenute, se presenti all'interno di Unità immobiliari residenziali di terzi, o all'interno di roulotte, camper, tende da campeggio, veicoli, aeromobili e natanti, sempre di terzi.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	Massimale indicato in Polizza per Annualità assicurativa per singola Unità immobiliare, con il limite massimo di 100.000 euro per Assicurazione
Scoperto/Franchigia	Indicato in Polizza

Non sono considerati terzi:

- ⊗ le **persone indicate al punto 6.3 Persone non considerate terzi.**

Zurich non paga i danni:

- ⊗ derivanti dalla **responsabilità civile della conduzione dell'Unità immobiliare**

- ⊗ derivanti dalla **proprietà e dalla circolazione di mezzi a motore o di Imbarcazioni di qualsiasi tipo durante la navigazione e giacenza** (esempio autovettura, ciclomotore, monopattino elettrico, bicicletta a pedalata assistita dotata di motore elettrico, natanti con e senza motore)
- ⊗ da **spargimento d'acqua**, e le **relative spese di ricerca e ripristino, se il danno è dovuto a Rotture o Guasti accidentali degli apparecchi elettrodomestici o dei relativi allacciamenti**
- ⊗ conseguenti **all'Attività professionale svolta dall'Assicurato e dai suoi Familiari e qualsiasi altra attività dalla quale gli stessi possano ricavare un profitto/guadagno o svolti a scopo di lucro**
- ⊗ agli **immobili che l'Assicurato ha in locazione**
- ⊗ derivanti da **Furto**
- ⊗ alle **cose di terzi causati da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute**, fatta eccezione per quanto riportato alla lettera h dell'elenco precedente
- ⊗ provocati sotto **l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti**
- ⊗ conseguenti a **inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali**
- ⊗ derivanti dalla **proprietà, detenzione, conduzione e uso di animali**, ad eccezione degli Animali domestici
- ⊗ proprietà e uso da parte dell'Assicurato di **Mezzi aerei a pilotaggio remoto**, come ad esempio i "droni" e "aeromodelli", utilizzati a qualsiasi scopo
- ⊗ dovuti a **proprietà, uso o detenzione di armi, anche da fuoco**
- ⊗ causati durante **attività di volontariato**
- ⊗ tutti gli **eventi e i danni indicati al punto 6.4 Danni che non sono coperti dalla garanzia Conduzione Unità immobiliari**.



Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione. Non sono in copertura le eventuali Franchigie e Scoperti dell'altra Assicurazione.



Chi e cosa non è assicurato?

6.3 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione:

- ⊗ **l'Assicurato e i suoi Familiari**
- ⊗ **i genitori e i figli dell'Assicurato**, tranne quando subiscono danni derivanti dallo spargimento d'acqua **se residenti o domiciliati all'interno del Fabbricato ma in Unità immobiliari diverse da quella del conduttore responsabile del Sinistro**
- ⊗ **i Prestatori di lavoro** che subiscono il danno in occasione **di lavoro o di servizio per conto dell'Assicurato, con l'eccezione dei casi di morte e lesioni personali**. In quest'ultimo caso il Prestatore di lavoro non è comunque terzo quando coincide con l'Assicurato, un figlio, un genitore o un Familiare.

6.4 Danni che non sono coperti dalla garanzia Conduzione Unità immobiliari

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ provocati dalla **conduzione delle parti comuni del Fabbricato**
- ⊗ **all'Unità immobiliare del conduttore responsabile del Sinistro**
- ⊗ dovuti a **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del Fabbricato e dell'Unità Immobiliare**

- ⊗ dovuti alla **committenza di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro** (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni), a meno che sia stata acquistata la garanzia *Committenza* (4.4.1.3). **Non sono mai coperti i danni riconducibili alla responsabilità civile dell'impresa di costruzioni o del professionista incaricato.**
- ⊗ dovuti a **umidità, Stillicidio e in genere a insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe**
- ⊗ dovuti a **interruzioni o sospensioni** (totali o parziali) **di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi**
- ⊗ causati **dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di qualsiasi Attività professionale, commerciale, artigianale, industriale**
- ⊗ dovuti ad **attività che riguardano la sfera privata dell'Assicurato, dei conduttori, dei condòmini e loro Familiari**, a meno che non sia stata acquistata la garanzia Responsabilità civile dei singoli conduttori (6.2.2)
- ⊗ dovuti alla **conduzione delle singole Unità immobiliari**
- ⊗ da **Furto**
- ⊗ **alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo**
- ⊗ **agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo** a meno che non sia stata acquistata la garanzia Responsabilità civile dei singoli conduttori (6.2.2)
- ⊗ di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a **inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Danni da inquinamento accidentale* (4.4.1.2)
- ⊗ agli **occupanti abusivi**
- ⊗ dovuti ad **amianto e chrysotile**
- ⊗ derivanti da Impianti fotovoltaici **(a meno che sia stata acquistata la sezione 7 Impianto fotovoltaico)** e impianti geotermici
- ⊗ dovuti a **dolo dell'Assicurato**, ad eccezione degli atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge
- ⊗ che avvengono in occasione di **atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione**
- ⊗ derivanti da **Attacchi Cyber**.

Per i danni da spargimento d'acqua, Zurich non indennizza:

- ⊗ i danni da **gelo** e da **Colpo d'ariete**
- ⊗ i danni da **traboccamento degli impianti di smaltimento acque**
- ⊗ i danni causati da **umidità, Stillicidio**
- ⊗ le **spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto**, e le relative **spese di ripristino**
- ⊗ i danni che avvengono in occasione **di lavori di installazione o riparazione di apparecchi elettrodomestici o dei relativi allacciamenti.**

Come funziona l'Assicurazione?



6.5 Forme di Assicurazione

Primo Rischio Assoluto In questa forma di Assicurazione Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a Valore totale.



Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Primo Rischio Assoluto:

Danno da Incendio al Mobilio domestico

Garanzia a Primo Rischio Assoluto "Danni al Mobilio domestico"

Limite di Indennizzo: 10.000 euro per Sinistro e per Annualità assicurativa, per ogni Unità immobiliare

	DANNO ACCERTATO	DANNO INDENNIZZABILE
Unità immobiliare 1	3.000 euro	3.000 euro, pari al danno accertato
Unità immobiliare 2	11.000 euro	10.000 euro, pari al Limite di Indennizzo
Unità immobiliare 3	4.000 euro	4.000 euro, pari al danno accertato

COPERTURE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Danni al Mobilio domestico

Garanzie aggiuntive a pagamento 6.2.1.1

Guasti cagionati dai ladri

Garanzie aggiuntive a pagamento 6.2.1.2



Cosa fare in caso di Sinistro?

Garanzie: Danni al Mobilio domestico e Guasti cagionati dai ladri

6.6 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente da Zurich in base al tipo di evento:

- verbale delle eventuali autorità intervenute
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza, da inoltrare a Zurich entro 3 giorni dalla sua presentazione
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- foto del bene/componente danneggiato, documentazione tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura e/o ricevuta del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni sul loro smaltimento.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (6.9 *Tempi di gestione del Sinistro*).

6.7 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo**.



Come è gestito il Sinistro?

Garanzie: Danni al Mobilio domestico e Guasti cagionati dai ladri

6.8 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

6.9 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il Rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 6.6 *Come si denuncia un Sinistro*
4. stimare il Valore a nuovo del Fabbriato e il suo valore al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 6.12 *Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
5. stimare il danno, secondo le disposizioni contrattuali
6. rispettare i termini indicati al punto 6.8 *Chi e come valuta il danno*.

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 4 e 5; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni. La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

6.10 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

6.11 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

6.12 Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

1 Danni al Mobilio domestico – Guasti cagionati dai ladri

Si stimano

- il **costo di rimpiazzo** delle cose assicurate (escluse quelle che erano già fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità
- il **deprezzamento** subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza che ne diminuisce il valore.

L'ammontare del danno si ottiene sottraendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento, il valore dei residui e delle migliorie.

2 Spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro

Zurich riconosce queste spese solo se è stata acquistata la garanzia *Spese di demolizione e sgombero* (2.6.6.1) della Sezione 2 Garanzia *Incendio e danni ai beni*. Le riconosce fino al 20% dell'Indennizzo dovuto secondo le Condizioni di Assicurazione di questa sezione 6.

Queste spese devono essere tenute separate dalle stime del punto 1.

3 Supplemento di indennità

Una volta definito l'ammontare del danno in base ai criteri indicati al punto 1 (valore al momento del Sinistro), si calcola la differenza con il Valore a nuovo. Questa differenza rappresenta il supplemento di indennità, **riconosciuto solo se il bene viene rimpiazzato**. Il calcolo avviene entro 30 giorni purché il bene sia rimpiazzato entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o della relazione dei periti.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Garanzie: Conduzione Unità immobiliari e Responsabilità civile dei singoli conduttori

6.13 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente:

- relazione firmata dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed email del danneggiato
- eventuale richiesta di Risarcimento danni
- documenti che attestano il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione)
- eventuali atti giudiziari ricevuti e inerenti al Sinistro
- copia del verbale di sopralluogo o verbale delle autorità intervenute
- eventuale denuncia alle autorità, se richiesta
- documentazione che attesta l'entità del danno, se disponibile
- certificazione medica che attesta la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche, se pertinente con la dinamica del Sinistro.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (6.14 *Tempi di gestione del Sinistro*).

Come è gestito il Sinistro?



Garanzie: Conduzione Unità immobiliari e Responsabilità civile dei singoli conduttori

6.14 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

6.15 Tempi di pagamento del Sinistro

Quando l'Assicurato chiede formalmente a Zurich di pagare quanto dovuto al terzo danneggiato, Zurich paga entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione che attesta che non ci sono procedure concorsuali e/o fallimentari, rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa.

6.16 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse. Lo fa in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa. Se necessario, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso.

In caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

Zurich paga:

- ✓ le spese per la difesa dell'Assicurato, entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Zurich e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ⊗ ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- ⊗ le spese sostenute dall'Assicurato per **legali o tecnici non nominati da Zurich**
- ⊗ **multe, ammende, Spese di giustizia penale.**

Sintesi Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti



GARANZIE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
GARANZIA BASE		
Conduzione Unità immobiliari	Massimale indicato in Polizza	non previsto
GARANZIE AGGIUNTIVE		
Danni alle Unità immobiliari e ai beni dei condòmini		
Danni al Mobilio domestico	Somma assicurata indicata in Polizza per Annualità assicurativa, per ogni Unità immobiliare	non previsto
Guasti cagionati dai ladri	Somma assicurata indicata in Polizza per Annualità assicurativa, per ogni Unità immobiliare	non previsto
Responsabilità civile dei singoli conduttori	Massimale indicato in Polizza per Annualità assicurativa per ogni Unità immobiliare, con il limite massimo di 100.000 euro per Assicurazione	indicato in Polizza

Sezione 7

Impianto Fotovoltaico

Garanzia Danni diretti



Che cosa è assicurato e come?

7.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale **non espressamente escluso al punto 7.4 Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti**:

- a ogni Impianto Fotovoltaico assicurato
- alle relative Batterie se indicato in Polizza il loro Valore assicurato al servizio delle singole Unità immobiliari, del Fabbricato assicurato e delle Dipendenze.

Zurich indennizza inoltre quanto previsto ai punti:

- Garanzie aggiuntive sempre attive (punto 7.2)
- Garanzie aggiuntive a pagamento (punto 7.3), solo se presenti in Polizza

L'Assicurazione vale a partire dalla Data di entrata in esercizio dell'Impianto fotovoltaico.



Zurich indennizza i danni alle Batterie solo se il relativo Valore indicato in Polizza è distinto rispetto a quello di ogni Impianto fotovoltaico.

Zurich indennizza i danni solo se l'Impianto fotovoltaico è conforme alle norme di legge. Se l'Impianto è installato sui Tetti dei Fabbricati o delle Dipendenze assicurate, Zurich indennizza i danni solo se questi Fabbricati o Dipendenze rispettano le seguenti caratteristiche costruttive riportate in Polizza:

- Costruzione Tradizionale
- Costruzione in bioedilizia- edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM).

Zurich indennizza i danni materiali e diretti, per gli eventi non espressamente esclusi al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*, applicando il Limite di Indennizzo e lo Scoperto indicati in Polizza e diversi per tipologia di danno diretto:

- ✓ danni diretti da Incendio
- ✓ danni diretti da eventi atmosferici
- ✓ danni diretti da Fenomeno elettrico e Guasto
- ✓ danni diretti per ogni altra causa

La garanzia è valida solo se risulta attiva in Polizza.

7.2 Garanzie aggiuntive sempre attive

Valgono solo se il Fabbricato assicurato rispetta le caratteristiche costruttive indicate al punto 7.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*.

7.2.1 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Zurich rimborsa le spese necessarie sostenute per:

- ✓ demolire
- ✓ smaltire
- ✓ trattare
- ✓ sgomberare
- ✓ trasportare alla discarica più adatta e vicina

i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 7 *Impianto*

Fotovoltaico – danni diretti, per le garanzie presenti in Polizza. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	10% del Danno indennizzabile con un massimo di 50.000 euro per Sinistro e Annualità assicurativa
Scoperto/Franchigia	Non previsto

Zurich non rimborsa le spese di **Demolizione e sgombero** per:

- i danni indicati al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*
- le parti di Impianto fotovoltaico e relative Batterie se presenti in Polizza, che non sono state direttamente danneggiate

7.2.2 SPESE DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DI IMPALCATURE E PONTEGGI

Zurich rimborsa:

✓ le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi

necessari per raggiungere l'Impianto Fotovoltaico danneggiato in seguito a un Sinistro indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 7 *Impianto Fotovoltaico* - danni diretti, per le garanzie presenti in Polizza

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	10% del Danno indennizzabile con un massimo di 25.000 euro per Sinistro e Annualità assicurativa
Scoperto/Franchigia	Non previsto



La garanzia *Spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi* è valida solo per gli Impianti Fotovoltaici assicurati con un'età fino a 60 mesi, calcolata a partire dalla Data di entrata in esercizio indicata in Polizza dell'Impianto fotovoltaico.

Zurich non rimborsa le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi per:

- i danni indicati al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*

7.3 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive che sono attive solo se sono presenti in Polizza per ogni Impianto Fotovoltaico assicurato.



Le garanzie aggiuntive a pagamento non valgono per gli Impianti Fotovoltaici installati su Fabbricati in costruzione o Ristrutturazione totale.

7.3.1 FURTO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti all'Impianto fotovoltaico e alle relative Batterie, se indicate in Polizza, per:

- ✓ Furto dei pannelli e delle Batterie e quanto necessario al funzionamento dell'Impianto fotovoltaico (ad esempio inverter, staffe, cavi)
- ✓ Guasti causati dai ladri in occasione del Furto o tentato Furto dell'Impianto fotovoltaico e delle relative Batterie
- ✓ Atti di Danneggiamento volontario causati dai ladri in occasione del Furto o tentato Furto dell'Impianto fotovoltaico e delle relative Batterie.

Zurich indennizza i danni all'Impianto fotovoltaico solo se:

1) Il Furto avviene sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto fotovoltaico è fissato e se l'accesso all'Impianto fotovoltaico è avvenuto con almeno una condizione tra queste:

- a) violando le difese esterne o le misure di sicurezza mediante:
 - ✓ rottura, Scasso
 - ✓ uso di grimaldelli o di arnesi simili
- b) mediante scalata cioè con superamento di ostacoli o di ripari, e facendo uso di particolari agilità fisiche o impiego di mezzi artificiosi, quali corde, scale o simili
- c) in modo clandestino.

2) Gli Impianti fotovoltaici sui Tetti devono essere installati su edifici abitati, cioè dove sono attive altre utenze oltre l'Impianto fotovoltaico.

L'Impianto fotovoltaico assicurato deve essere dotato di almeno uno di questi 3 sistemi di protezione funzionanti:

- ✓ tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni sono di tipo "antifurto" o in alternativa deve essere previsto un sistema di ancoraggio dei pannelli che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese)
- ✓ impianto antifurto a protezione dell'Impianto fotovoltaico
- ✓ sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme.



Se nessuno di questi sistemi di protezione è presente, Zurich indennizza **applicando uno Scoperto maggiore come indicato in Polizza.**

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti.*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*, numero 2.

Zurich indennizza i danni della garanzia Furto con applicazione di Limite di Indennizzo e Scoperto indicati in Polizza.

7.3.2 EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DI TERRORISMO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti a ogni Impianto fotovoltaico e alle relative Batterie in conseguenza di:

- ✓ atti di Danneggiamento volontario e dolosi da parte di terzi anche se conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse
- ✓ Atti di terrorismo
- ✓ Atti di sabotaggio.

Zurich indennizza i danni coperti da questa garanzia nel Limite di Indennizzo e applicando lo Scoperto indicati in Polizza quando ogni Impianto fotovoltaico assicurato è dotato **di almeno uno** di questi 2 sistemi di protezione funzionanti:

- ✓ 1. Impianto di antifurto a protezione dell'Impianto fotovoltaico
- ✓ 2. sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme



Se nessuno di questi sistemi di protezione è presente, Zurich indennizza **applicando uno Scoperto maggiore come indicato in Polizza.**

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*, numero 1.

7.3.3 TERREMOTO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti ad ogni Impianto fotovoltaico e alle relative Batterie causati da:

- ✓ Terremoto



Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha provocato il Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati come un solo Sinistro.

In caso di Sinistro l'Assicurato **deve fornire a Zurich la documentazione che dimostra che:**

- 1) **la costruzione** (Fabbricati o parti di essi, serre, o altri manufatti) sulla quale è stato installato l'Impianto fotovoltaico **sia conforme alla normativa antisismica vigente al momento della sua edificazione**
- 2) **l'installazione** dell'Impianto fotovoltaico, ovunque posto, anche a terra, **sia conforme alla normativa antisismica vigente al momento della sua installazione.**

In assenza di una o di entrambe le condizioni l'Assicurato perde il diritto all'Indennizzo.



La copertura Terremoto è attiva solo se è stata acquistata la garanzia aggiuntiva a pagamento prevista dalla sezione 2 "Incendio e danni ai beni" punto 2.6.8 "Terremoto".

Il Limite di Indennizzo per questa garanzia è lo stesso di quello della garanzia “Terremoto” della sezione “Incendio e danni ai beni” del Fabbricato assicurato. Il limite di Indennizzo indicato in Polizza è quindi complessivo sia per il Fabbricato assicurato che per ogni Impianto fotovoltaico.

In caso di Sinistro da *Terremoto* si applica la Franchigia della garanzia *Terremoto* della sezione “Incendio e danni ai beni” del Fabbricato assicurato.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ i danni indicati al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti* numero 8.

Sia Zurich sia l'Assicurato possono recedere da questa garanzia in ogni momento, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

7.3.4 INONDAZIONE E ALLUVIONE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

- ✓ Alluvione, inondazione ed esondazione
- ✓ Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti ad Alluvione, inondazione ed esondazione.



La copertura *Inondazione e alluvione* è attiva solo se è stata acquistata la garanzia aggiuntiva a pagamento prevista dalla sezione 2 “Incendio e danni ai beni” punto 2.6.11 “*Inondazione e alluvione*”.

Il Limite di Indennizzo per questa garanzia è lo stesso di quello della garanzia “*Inondazione e alluvione*” della sezione “Incendio e danni ai beni” del Fabbricato assicurato. Il limite di Indennizzo indicato in Polizza è quindi complessivo sia per il Fabbricato assicurato che per ogni Impianto fotovoltaico.

In caso di Sinistro da *Inondazione e alluvione* si applica la Franchigia o lo Scoperto della garanzia *Inondazione e alluvione* della sezione “Incendio e danni ai beni” del Fabbricato assicurato.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*
- ⊗ causati da mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, maremoti, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione o penetrazione di acqua marina, variazioni dei livelli di falda
- ⊗ da Frana, cedimento, smottamento del terreno
- ⊗ a beni mobili all'aperto
- ⊗ causati da Allagamento a meno che non sia dovuto ad Alluvione, inondazione ed esondazione
- ⊗ causati da Atti di terrorismo.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 7.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti* numero 11.

Sia Zurich sia l'Assicurato possono recedere da questa garanzia, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

Che cosa non è assicurato?



7.4 Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti

Se non indicato diversamente in Polizza, Zurich non indennizza i danni causati:

1. da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, Atti di terrorismo e sabotaggio a meno che sia stata acquistata la garanzia *Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo* (punto 7.3.2)
2. da Furto a meno che sia stata acquistata la garanzia *Furto* (punto 7.3.1)
3. da Rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, truffa, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate
4. conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici nell'atomo, naturali

o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)

5. da **Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle** atomiche tranne per i danni da Incendio ad essi conseguenti
6. da **Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge**
7. da **maremoti, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina**
8. da **Terremoto** a meno che sia stata acquistata la garanzia *Terremoto* (punto 7.3.3)
9. da **eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale, variazione dei livelli di falda**
10. da **valanghe e slavine**
11. da **Alluvione, inondazione ed esondazione** a meno che sia stata acquistata la garanzia *Inondazione e alluvione* (punto 7.3.4)
12. da **Allagamenti**
13. da **Dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
14. da **dolo di terzi**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo* (punto 7.3.2)
15. da **inquinamento e contaminazione** in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento, delle acque, dell'aria e del terreno e dello stesso Impianto fotovoltaico e relative Batterie;
16. da **contaminazione da sostanze radioattive**
17. da **ordinanze o disposizioni** di autorità o di leggi che regolano o impongono:
 - la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'Impianto fotovoltaico
 - costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere
18. da **difetti di cui il Contraente, l'Assicurato erano a conoscenza**, o ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della firma della Polizza
19. da **eventi o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore o il manutentore**
20. da **urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto** di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato
21. **all'Impianto fotovoltaico o sue parti, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, collaudo, manutenzione, revisione, aggiornamento, miglioramento, messa in esercizio e relative spese**
22. da **errori di progettazione o di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione**
23. da **deperimento o logoramento o usura** che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, e qualsiasi danno di natura estetica
24. da **asestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni** dell'Impianto fotovoltaico
25. da **lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento**
26. da **malfunzionamento di hardware, Software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, ed altri supporti informatici**
27. da **inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore** per l'esercizio, l'uso e la manutenzione
28. da **funzionamento improprio** dell'Impianto fotovoltaico e da esperimenti e prove
29. da **umidità, brina e condensa, Stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, infiltrazione**
30. da **roditori, animali e vegetali** in genere
31. da **danni Indiretti**
32. da **attacchi chimici**
33. a **cavi interrati** se non protetti da appositi manufatti e/o condutture.

Inoltre, per i danni dovuti ad Attacchi Cyber, Zurich:

34. **non indennizza i danni diretti e indiretti causati da:**

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali

35. non paga

- ⊗ spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- ⊗ Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- ⊗ costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- ⊗ costi di difesa, multe e ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- ⊗ qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

7.5 Copertura per il Fabbricato in Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato è in Ristrutturazione totale, la garanzia è sospesa e riprende solo a Ultimazione dei lavori.



Come funziona l'Assicurazione?

7.6 Forma di Assicurazione a Valore totale

Con questa forma di Assicurazione, in caso di danno, si prende in considerazione il valore complessivo dei beni assicurati al quale può essere applicata la Regola proporzionale.

La Regola proporzionale si applica se il valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiori al valore dello stesso bene dichiarato in Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore del bene assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.

Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, "Obbligo di salvataggio", cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno.

7.7 Forma di Assicurazione a Valore totale – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro il valore assicurato per l'Impianto fotovoltaico è minore di quello reale, determinato con i criteri di stima dell'Impianto fotovoltaico di cui all'articolo 717, Zurich risponde dei danni applicando la Regola proporzionale, cioè il rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tale proporzione si applica anche nel caso in cui i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza sono sufficienti.

Se al momento del Sinistro, il valore accertato non supera di oltre il 10% quello dichiarato, la Regola proporzionale non si applica. Se tale limite risulta superato di oltre il 10%, la Regola proporzionale si applica nel rapporto tra il valore dichiarato, aumentato del 10%, e il valore accertato.

Garanzia Danni indiretti



Che cosa è assicurato e come?

7.8 Quali danni copre l'Assicurazione

In caso di interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica causati da un Sinistro indennizzabile secondo la Sezione 71 *Impianto fotovoltaico – Danni diretti*, Zurich riconosce:

- ✓ una Diaria giornaliera per l'importo indicato in Polizza **fino a un massimo di 60 giorni a partire dalla data di denuncia del Sinistro e con una Franchigia riportata in Polizza**



È una condizione obbligatoria che il Sinistro:

- sia indennizzabile secondo la Sezione 71 – *Impianto fotovoltaico – Danni Diretti*;
- si sia verificato dopo la Data di entrata in esercizio dell'Impianto

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

La garanzia vale per ogni Impianto fotovoltaico assicurato.

7.9 Sospensione dell'Assicurazione

Se l'impianto rimane inattivo per cause diverse da quelle indicate al punto 7.1 Impianto fotovoltaico – Danni diretti, questa garanzia danni indiretti è sospesa fino al momento in cui l'attività dell'impianto fotovoltaico assicurato viene in tutto o in parte ripresa.



Il Premio dell'Annualità in corso rimane acquisito per intero da Zurich. Non sono previsti rimborsi di Premio.



Che cosa non è assicurato?

7.10 Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni indiretti

Se non indicato diversamente in Polizza, **Zurich non indennizza i danni causati da:**

1. difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, o da provvedimenti dell'autorità
2. mancato collegamento alla rete dell'impianto fotovoltaico
3. dolo o colpa grave del Contraente e dell'Assicurato
4. Atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, Atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato mediante attacchi di natura chimica e batteriologica
5. difetto di rendimento dell'impianto fotovoltaico o mancato raggiungimento delle performance attese
6. mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione
7. Attacchi Cyber

Inoltre, **Zurich non indennizza:**

8. penali o indennità o multe dovute a terzi
9. i danni indiretti nel caso in cui l'impianto fotovoltaico non è ancora messo in esercizio
10. le perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività di ciascun Impianto fotovoltaico causati da:
 - ⊗ disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - ⊗ revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli Impianti danneggiati o distrutti
 - ⊗ sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti
 - ⊗ mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività dell'impianto fotovoltaico.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Garanzie danni diretti e danni indiretti

7.11 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich copia dei seguenti documenti, a meno che sia indicato diversamente:

per la garanzia danni diretti

- verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza, da inoltrare a Zurich entro tre giorni dalla sua presentazione
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- fotografie del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- fotografie e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità
- fotografie e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni sullo smaltimento delle Merci
- eventuali testimonianze, scritte e firmate dal dichiarante
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni
- copia del contratto di manutenzione dell'Impianto fotovoltaico e della certificazione dei lavori manutentivi eseguiti
- copia contratto di installazione e collaudo dell'Impianto fotovoltaico

per la garanzia danni indiretti

- **documentazione che provi la diminuzione o interruzione di energia elettrica**



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici.

7.12 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera con dolo l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo.**



Come è gestito il Sinistro?

Garanzie danni diretti e danni indiretti

7.13 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

7.14 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il Rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 5.11 *Come si denuncia il Sinistro*
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate
5. stimare il Valore a nuovo delle cose assicurate e il valore al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 7.17 *Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
6. stimare il danno secondo le disposizioni contrattuali
7. rispettare i termini indicati al punto 7.13 *Chi e come valuta il danno*

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 5 e 6; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

7.15 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa **Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.**

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), **il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.**

7.16 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

7.17 Stima del valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

Garanzia Danni diretti

Per calcolare il valore delle cose assicurate, si stimano:

- il **costo di rimpiazzo** delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità
- il **deprezzamento** subito in relazione allo stato di manutenzione, allo stato d'uso, di vetustà e ogni altra circostanza che ne diminuisce il valore.

L'ammontare del danno si ottiene sottraendo dal valore delle cose assicurate il valore dei residui e delle migliorie.

Per gli Inverter e per i sistemi di accumulo con Batteria si applica un deprezzamento come da tabelle sotto riportate.



Se le cose assicurate vengono riparate o rimpiazzate entro 24 mesi dalla data del Sinistro, Zurich paga il danno a Valore a nuovo.

Per i danni ai pannelli fotovoltaici **con età uguale o superiore a 60 mesi**, calcolata dalla Data di entrata in esercizio indicata in Polizza, non è prevista l'applicazione del Valore a nuovo.

Se le cose assicurate non vengono riparate o rimpiazzate, Zurich paga il costo di rimpiazzo applicando il relativo deprezzamento, **entro i limiti di Indennizzo previsti in Polizza**.

Inoltre:

- le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro sono separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non vale l'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"
- nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo, Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto

Per l'Inverter

Il valore degli Inverter è indennizzato applicando una percentuale di deprezzamento in base alla Data di entrata in esercizio dell'Inverter

Data di entrata in esercizio dell'Inverter	Deprezzamento
dal 1° mese al 59° mese	Nessun deprezzamento
dal 60° mese (5 Anni) al 95° mese	30%
dal 96° mese (8 Anni) al 119° mese	70%
dal 120° mese (10 Anni)	90%

Per il sistema di accumulo energia con Batteria

Il valore dei sistemi di accumulo energia con Batteria è indennizzato applicando una percentuale di deprezzamento in base alla Data di entrata in esercizio del sistema di accumulo di energia con batteria

Data di entrata in esercizio del sistema di accumulo energia con Batteria	Deprezzamento
dal 1° al 3° Anno compreso	Nessun deprezzamento
dal 4° al 5° Anno compreso	30%
fino al 6° Anno compreso	50%
fino al 7° Anno compreso	70%
dal 7° Anno in poi	90%

Garanzia Danni indiretti

Zurich paga un importo pari al valore giornaliero forfettario (Diaria) indicato in Polizza per il numero di giorni di interruzione di energia elettrica, **con il limite massimo di 60 giorni continuativi**.

Il pagamento dell'Indennizzo dei Danni Indiretti è effettuato, per singolo Sinistro, togliendo dal numero di giorni di interruzione di energia elettrica, con i limiti previsti, i giorni indicati in Polizza come Franchigia.

In nessun caso la Compagnia indennizza un numero di giorni superiori a quelli indicati in Polizza.

Esempio di determinazione dell'Indennizzo:

Periodo di interruzione di energia elettrica causato da un Sinistro indennizzato e relativo a un danno diretto: 30 giorni

Franchigia, indicata in Polizza: 3 giorni

Importo Diaria giornaliera, indicata in Polizza: 15 €

Limite di Indennizzo: 27 giorni (= 30 giorni - 3 giorni di Franchigia)

Importo Diaria liquidato: 405 € (= 15 € x 27 giorni)



Sezione 8

Garanzia Tutela Legale

Zurich affida la gestione dei Sinistri di tutela legale a una compagnia assicurativa specializzata, come prevede il D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005 – titolo XI, capo II, artt.163-164.

La gestione è affidata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., in seguito DAS

Via Enrico Fermi 9/b

37135 Verona

Tel. 045 8378901

www.das.it

Tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione sui Sinistri devono essere inviati in via preferenziale a DAS.



Zurich può cambiare in qualsiasi momento la compagnia specializzata che fornisce la garanzia Tutela Legale. Se dovesse cambiarla, lo comunicherà sul sito www.zurich-connect.it o nell'area riservata. Il cambiamento non modificherà né peggiorerà in alcun modo le condizioni contrattuali e di Premio.



Che cosa è assicurato e come?

8.1 Quale Rischio copre l'Assicurazione

Zurich assicura il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato per il Fabbricato indicato in Polizza.

La garanzia è valida anche in caso di Attacchi Cyber.

Il Contraente può scegliere tra due forme di garanzia alternative:

- Tutela legale – Forma Base
- Tutela Legale – Forma Completa

A questa si può aggiungere la garanzia Pacchetto Incentivi Fiscali.

La scelta è indicata in Polizza.

TUTELA LEGALE - FORMA BASE

Zurich assicura il Rischio dell'Assistenza in giudizio per tutelare i diritti dell'Assicurato per il Fabbricato indicato in Polizza.

La garanzia è valida nei limiti del Massimale indicato in Polizza e alle seguenti condizioni:

1. L'Assicurato:

- è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti per violazioni in materia fiscale e amministrativa
- è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello per violazioni in materia fiscale e amministrativa, **e si verifica una di queste condizioni:**
 - l'Assicurato viene prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato
 - il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di Reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale).

⊗ **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.**
DAS anticipa le spese legali e/o peritali fino a 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa da assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, l'Assicurato dovrà rimborsare a DAS tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

- presenta opposizione davanti all'autorità competente contro una Sanzione amministrativa. Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **se l'importo della sanzione è pari o superiore a 500 euro per singola violazione.**
2. In questi tre casi Zurich offre Assistenza legale e paga o rimborsa queste spese:
- ✓ spese per un legale incaricato della gestione del Sinistro
 - ✓ onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **fino a 3.000 euro per Sinistro**
 - ✓ Spese peritali
 - ✓ Spese di giustizia nel Procedimento penale
 - ✓ spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro
 - ✓ spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti penali
 - ✓ spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria
 - ✓ contributo unificato di iscrizione a ruolo.
3. Se l'Assicurato viene arrestato, minacciato di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è valida, Zurich copre, **entro il Massimale indicato in Polizza:**
- ✓ le spese per l'Assistenza di un interprete
 - ✓ le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento
 - ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito a Zurich entro 60 giorni dal versamento.**
4. Per gli stessi casi, se l'Assicurato lo richiede, Zurich offre **consulenza legale telefonica** per affrontare in modo corretto una controversia legale, impostare correttamente le comunicazioni rivolte a una controparte, ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

TUTELA LEGALE - FORMA COMPLETA

Zurich assicura il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato per il Fabbicato indicato in Polizza.

La garanzia è valida nei limiti del Massimale indicato in Polizza e alle seguenti condizioni:

1. L'Assicurato:
- è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti per violazioni in materia fiscale e amministrativa
 - è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello per violazioni in materia fiscale e amministrativa, **e si verifica una di queste condizioni:**
 - **l'Assicurato viene prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato**
 - **il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di Reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale).**
 - ⊗ **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. DAS anticipa le spese legali e/o peritali fino a 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa da assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, l'Assicurato dovrà rimborsare a DAS tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.**
 - presenta opposizione davanti all'autorità competente contro una Sanzione amministrativa. Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **se l'importo della sanzione è pari o superiore a 500 euro per singola violazione.**
 - subisce Danni extracontrattuali per Fatto illecito di terzi
 - deve sostenere controversie per richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali da parte di terzi, a causa di un suo presunto comportamento illecito.
In questo caso la garanzia è valida per Spese di resistenza e soccombenza solo se:
 - il Sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di responsabilità civile
 - l'assicuratore della responsabilità civile è già intervenuto
 - l'intero Massimale a copertura delle spese legali della Polizza di responsabilità civile è esaurito (art. 1917

del Codice Civile, *Assicurazione della responsabilità civile*).

Se la Polizza di responsabilità civile non può essere attivata a causa di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati, la garanzia di Tutela Legale opera in primo Rischio.

Quando denuncia il Sinistro, l'Assicurato deve dichiarare a DAS se possiede una Polizza di responsabilità civile valida e presentarne copia se DAS lo richiede.

- deve sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale, con un **valore in lite superiore a 250 euro**, per i seguenti casi:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi
 - recupero delle quote condominiali
 - controversie che riguardano lavori di manutenzione e ristrutturazione con o senza ampliamento di volumi
 - controversie con condòmini o conduttori che non hanno osservato le norme di legge o del regolamento condominiale
 - controversie con compagnie assicurative
 - controversie sugli immobili indicati in Polizza, incluse quelle sul diritto di proprietà o altri diritti reali
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.

2. In tutti questi casi, Zurich offre Assistenza legale e paga o rimborsa queste spese:

- ✓ spese per un legale incaricato della gestione del Sinistro
- ✓ onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **fino a 3.000 euro per Sinistro**
- ✓ Spese peritali
- ✓ Spese di giustizia nel Procedimento penale
- ✓ Spese di soccombenza liquidate a favore della controparte
- ✓ spese legali per una Transazione autorizzata da DAS, come indicato al punto 7.8 *Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative*
- ✓ spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro
- ✓ spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti penali
- ✓ spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria
- ✓ spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, se una controversia deve essere sottoposta e risolta davanti a uno o più arbitri
- ✓ spese di avvio di una mediazione civile davanti a un organismo di mediazione e spese di indennità del mediatore
- ✓ spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **per un massimo di 2 tentativi**
- ✓ contributo unificato di iscrizione a ruolo.

3. Se l'Assicurato viene arrestato, minacciato di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è valida, Zurich copre, entro il Massimale indicato in Polizza:

- ✓ le spese per l'Assistenza di un interprete
- ✓ le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento
- ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito a Zurich entro 60 giorni dal versamento.**

4. Per gli stessi casi, se l'Assicurato lo richiede, Zurich offre **consulenza legale telefonica** per affrontare in modo corretto una controversia legale, impostare correttamente le comunicazioni rivolte a una controparte, ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

PACCHETTO INCENTIVI FISCALI

La garanzia è valida solo se è presente in Polizza.

Zurich paga all'Assicurato l'Assistenza legale quando questi deve sostenere davanti alla Corte di Giustizia tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti.

Il contenzioso deve riguardare le agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (per esempio Ecobonus, Sismabonus), comprese le impugnazioni contro i relativi atti o procedimenti.

Se il contenzioso riguarda parti comuni del condominio, la garanzia copre anche i singoli condòmini.



In tutti i casi **la garanzia è valida solo se:**

- il ricorso viene accolto, anche parzialmente
- i lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica si concludono durante il periodo di validità dell'Assicurazione
- il contenzioso coinvolge più Assicurati assistiti da un unico legale, scelto di comune accordo, a cui abbiano rilasciato la procura. Zurich non paga o rimborsa gli onorari per l'Assistenza legale da parte di legali diversi.

La garanzia copre **un solo Sinistro per Annualità assicurativa.**

8.2 Quali soggetti copre l'Assicurazione

L'Assicurazione copre:

- ✓ l'amministratore o il legale rappresentante
- ✓ i Prestatori di lavoro del condominio.

In caso di controversia tra più soggetti assicurati la garanzia copre solo il condominio/proprietario.

8.3 Quando comincia la copertura assicurativa e quando un Sinistro è in garanzia

Quando comincia la copertura

Controversie contrattuali	Dopo 90 giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati.
Tutti gli altri casi	Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati.

Qual è la data del Sinistro

Richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali	Data del primo evento che ha generato il diritto al Risarcimento.
Opposizione a Sanzione amministrativa	Data del primo atto di accertamento della violazione.
Tutti gli altri casi	Data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo.

Se il Sinistro è avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione, la garanzia si estende ai 360 giorni dopo la fine dell'Assicurazione.

Se il Sinistro si protrae attraverso più violazioni successive dello stesso tipo, Zurich considera la data della prima violazione, anche presunta.

La garanzia è valida anche prima che all'Assicurato sia notificata l'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).



In quali Paesi vale l'Assicurazione?

8.4 Copertura territoriale della garanzia

Tipologia di Sinistro	Paesi in cui è accaduto l'evento e in cui il Sinistro è processualmente trattato ed eseguito
Danno extracontrattuale e Procedimento penale	Paesi europei
Controversie contrattuali	Paesi dell'Unione Europea Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano
Opposizione a Sanzione amministrativa	
Pacchetto Incentivi Fiscali	Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino
Consulenza legale telefonica	



Che cosa non è assicurato?

8.5 Danni, eventi e circostanze che non sono coperti dalla garanzia Tutela Legale

TUTELA LEGALE - FORMA BASE

Sono esclusi dalla garanzia:

- ⊗ danni subiti per **disastro ecologico, atomico, radioattivo**
- ⊗ fatti causati da **eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate**
- ⊗ **controversie civili**
- ⊗ **opposizione alle Sanzioni amministrative se il valore economico della sanzione è inferiore a 500 euro**
- ⊗ **procedimenti e controversie che derivano dalla proprietà o dalla guida di veicoli, Imbarcazioni o natanti, aerei**
- ⊗ **materia fiscale e tributaria**, ad eccezione dei Procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie
- ⊗ **materia amministrativa**, ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione amministrativa
- ⊗ **procedimenti che riguardano beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza**
- ⊗ operazioni di **acquisto o costruzione di beni immobili**
- ⊗ operazioni di **compravendita di beni mobili registrati**
- ⊗ **controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali**
- ⊗ **fatti dolosi dell'Assicurato**. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è valida solo se vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa, l'Assicurato dovrà rimborsare a Zurich tutte le spese anticipate in ogni grado di giudizio.

TUTELA LEGALE - FORMA COMPLETA

Sono esclusi dalla garanzia:

- ⊗ danni subiti per **disastro ecologico, atomico, radioattivo**
- ⊗ fatti causati da **eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate**

- ⊗ **controversie e procedimenti quando il valore economico della controversia o della Sanzione amministrativa è inferiore a 500 euro**, tranne la consulenza legale telefonica
- ⊗ **controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di veicoli, Imbarcazioni o natanti, aerei**
- ⊗ **materia fiscale e tributaria**, ad eccezione dei Procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie
- ⊗ **materia amministrativa**, ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione amministrativa
- ⊗ **controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza**
- ⊗ operazioni di **acquisto o costruzione di beni immobili**
- ⊗ operazioni di **compravendita di beni mobili registrati**
- ⊗ **controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali**
- ⊗ **controversie per richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi se:**
 - non esiste una apposita Polizza di responsabilità civile
 - il dolo è dell'Assicurato
 - il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di responsabilità civile
 - i Premi non sono stati pagati.
- ⊗ **fatti dolosi dell'Assicurato**. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è valida solo se vi è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa, l'Assicurato dovrà rimborsare a Zurich tutte le spese anticipate in ogni grado di giudizio
- ⊗ **richieste di presentare o allegare documenti da parte delle autorità fiscali competenti, per la garanzia Pacchetto Incentivi Fiscali.**

8.6 Spese che DAS non paga o non rimborsa con la garanzia Tutela Legale

Zurich non paga o non rimborsa:

- ⊗ **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo quanto indicato ai punti 7.8 Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative e 7.9 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale**
- ⊗ **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti non autorizzati da DAS**
- ⊗ **spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella**
- ⊗ **spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico**
- ⊗ **spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'Assicurato glielie deve restituire entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto il rimborso.**
- ⊗ **onorari per ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, Zurich non paga le duplicazioni di onorario.**
- ⊗ **pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere**
- ⊗ **oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA che l'Assicurato non può detrarre esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.**



Cosa fare in caso di Sinistro?

8.7 Come si denuncia il Sinistro

L'Assicurato deve segnalare immediatamente l'accaduto in uno di questi due modi:

- **a DAS**

- numero verde 800 345543
- sinistri@das.it

DAS raccoglie la denuncia e indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, spiega come gestirà il Sinistro e fornisce il numero identificativo della pratica.

- **al proprio Intermediario assicurativo**

L'Intermediario si attiva direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.

L'Assicurato deve pagare gli oneri fiscali, di bollo e di registro secondo la normativa vigente per rendere validi i documenti necessari alla valutazione del caso.

L'Assicurato deve inviare appena possibile a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni informazione utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere **la consulenza legale telefonica**, l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 345543 (lunedì - venerdì 8:00 - 18:00) e fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico.

In caso di **Procedimento penale**, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha saputo di essere coinvolto nell'indagine.

In caso di **Danno extracontrattuale** richiesto da terzi, quando denuncia il Sinistro l'Assicurato deve dichiarare a DAS se possiede una Polizza di responsabilità civile valida e presentarne copia se DAS lo richiede.

8.8 Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative

Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- **denunciare il Sinistro appena possibile**, comunque in tempo utile per la sua difesa e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione
- **aggiornare appena possibile DAS** su ogni fatto importante che può riguardare l'erogazione della prestazione
- **avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito**
- **ottenere conferma a procedere da parte di DAS** prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato. **Anche quando l'Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.**
- **richiedere l'autorizzazione preventiva di DAS** per concordare con la controparte qualsiasi Transazione o accordo per definire la controversia che comporti per Zurich spese legali o peritali ulteriori rispetto all'onorario del legale dell'Assicurato. **Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborserà gli oneri a carico dell'Assicurato solo dopo aver verificato che ci fosse effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se questa è conveniente.**

8.9 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale

La garanzia di Tutela Legale può prevedere tre diverse fasi di gestione del Sinistro:

1 – Fase stragiudiziale

2 – Autorizzazione all'azione in giudizio

3 – Fase giudiziale

1 – Fase stragiudiziale

Dopo aver verificato la validità del Sinistro, DAS fa ogni possibile tentativo per risolvere la controversia in modo amichevole, senza l'intervento di un giudice. DAS svolge questa fase direttamente o con il supporto di professionisti che essa individua, come previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del *Codice delle Assicurazioni Private* – D. Lgs. 209/05). Se DAS lo richiede, l'Assicurato deve dare la procura per la gestione della controversia.

Per risolvere la controversia, DAS valuta se ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle

controversie, ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica.

In questa fase le spese per le attività svolte da professionisti incaricati dall'Assicurato e non autorizzati da DAS non sono coperte. Se si verifica un conflitto di interessi con DAS o con Zurich, l'Assicurato può invece scegliere un legale di propria fiducia fin da questa fase.

2 – Autorizzazione all'azione in giudizio

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio se:

- non si arriva a una soluzione amichevole
- le richieste dell'Assicurato presentano possibilità di successo.
L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la difesa in giudizio in modo che DAS possa valutare le possibilità di successo.

L'azione in giudizio è sempre autorizzata in caso di Procedimenti penali o amministrativi.

3 – Fase giudiziale

DAS trasmette la pratica al legale, nominato secondo queste disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia
- se l'Assicurato non lo indica, DAS può individuare direttamente il legale
- l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale fornendogli tutte le informazioni e la documentazione per tutelare al meglio i propri interessi
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricare un altro, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.**

DAS gestisce un unico Sinistro se:

- le controversie sono promosse da o contro una o più persone e riguardano domande identiche o connesse
- i procedimenti, anche di natura diversa, sono dovuti allo stesso evento o fatto che ha coinvolto uno o più Assicurati
- l'evento che dà diritto alle prestazioni assicurative si protrae attraverso più violazioni successive dello stesso tipo.

8.10 Quali responsabilità non hanno né Zurich né DAS

Zurich e DAS non sono responsabili di:

- operato di legali e periti
- eventuali **ritardi nel fornire le prestazioni, perché mancava la documentazione necessaria a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

8.11 Quando si ricorre all'Arbitrato

Se c'è conflitto di interessi o disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di affidare la questione a un arbitro nominato di comune accordo. Se non si accordano sulla nomina, l'arbitro viene nominato dal Presidente del Tribunale competente.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **a meno che si accordino diversamente.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la sua decisione è sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e Rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **fino al Massimale indicato in Polizza.**

Se l'Assicurato intende rivolgersi al giudice, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

8.12 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich riceve la documentazione, verifica la validità della garanzia, valuta le spese sostenute dall'Assicurato e quindi definisce l'importo dell'Indennizzo.

Entro 30 giorni dalla definizione dell'importo:

- paga l'Indennizzo all'Assicurato oppure
- gli comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Zurich Insurance Company Ltd

Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.000004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it

P.0457.SET INFORMATIVO - ed. 01.2025

